Statuta owocarzy weneckich
od 1412-1752.

Wenecja XVII i XVIII w.

Na nowo oprawił introligator Jan Wyżga w r. 1934. Zamiast połamanych desek, dano do okładek grubą tekturę; skóra na okładkach i guzy są stare. Karty ochronne są nowe; wyklejka tylnej okładki (zachowana tylko fragmentarycznie) była całkiem zepsuta.

j4j2 Die. 5. Iulij

In Gran Consiglj° Libro Nouella

Tti i Foreſtieri, che habitano e veniranno da mò auantj ad habitare nella Città de Venetja è torrà p moier alcuna Venetjana habitatrice de Venetia, jpſo facto à Venetia con la ſua fameja habitando, sia Cittadinj de Venetia solamente, e galda dj ogni prjuilegio, & beneficjo, del quale vsa, e gal de j Cittadinj drento da Venetia.

C[illegible] on dei ſua. [illegible]

[illegible] e. 9 Iulij

Lib.° j2. di Commemorialj Carte: 52 Cap.° 9
Del Priuileg.° della Contra de Berg.^mo

Ciues, & Districtuales Bergomj Ciuitatjs ſunt Ciues Venetiarum de jntus.

Ordene, che cadauna Persona del Mestier possa comprar Navi-lij miera .j2. in Zoso. Senza obligo d'ap-presentarle al Mistier Cap.º 32. j4+j Adi js Decembre.

Conciosia cosa che l's' ha prouec der sora el fatto delle Naranze le qual uien condutte jn questà Terrà, e nouamente se stà fatto un ordine, el qual non par cor-responder ben alla Vniuersità dj questa Terrà come anco alla Vniuersita del Mestier dj Fruttariolj, e vogiandosj co-me è dj nostro costume che j Mercadantj che portano delle dette Naranze non sta-ga jn stallja, ma più tosto sj puo djr j sja spazadj con manco jnteresso sj può far, sj a ordenado, e statuido, & jn fin da mò or-denado.

Che cadauna Persona del mjstier della Fruttaria possa & habbja libertà de com-

prar in cadaun Nauilio, ouer Caracchia da mier.ª
j2, in Zoso naranze, non siando in li dettj Na-
uilij più Naranze de miera j2; & de quelle
far, e dispोner al suo bon piaser; non siando
obrigato de appresentar quelle al Mestier
di Fruttariolj, ma se le fosse da Miera. j2. in
suì, cadauna persona di che condition se sià
che comprarà le dette Naranze, sia obliga-
dj presentarle in quel dj proprio, che i le
comprerà, al Gastaldo de Fruttariolj, & de
dar la sua parte a tutti quellj del mistier, che
uorrà, manifestando el mercado direttamē-
te, sotto pena di lire XXV. piccolj.; & se
non presenterà in quel dj proprio le ditte
Naranze al Gastaldo, come è ditto di sop-
prà, incorra in peña de lire Cento di pic-
colj, dobbiando dar al Comprator delle
dette Naranze, al Gastaldo per suo pre-
mio, e fatiga soldo vno per Mier de tut-
ta la quantità che si trouerà esser da
miera. j2. jn suso.

j44. Adj. j4 Ottobrio.

Fu confirmado l' Ordine Soprascritto.

per li Sperabili & generosi huomini M. Piero Cocco Piero. Balastro horandi Proueditori di Comun. & per li Spettabili & Generosi M. Aluise Barozzi, e stà confermado l'ordine soprascritto, absente il terzo compagno M. Marco Badoer.

Terminatione de Capi dell'Ecc.so Consiglio di X., che i Fruttarioli che non sono originarij da Venetia possino intrar in Capitolo, & rimagnir alli Carichj

j 4 6 4. Die jj. May

E le comparso d'auanti li Mag.ci Sign.ri Capi dell' Eccelso Consilgio di X. li Furuttarioli, i quali non sono nasudi in Venetia esponendo che à riquisition de i altri Fruttarioli, che sono Venetiani Originarij, el se fa dubbio, se quand.o se fà el suo Capitolo de elettion del suo Gastaldo, & altrj Officiali della Scuola et Arte loro, quellj, che non sono Ori-

ginari Venetiani die intrar nell Eletio-
ni, & esser eletti Gastaldi & Officialj, co-
come per ordine del Consiglio dj Diecj
li puo, e diè Suplicando esser souenudi
conciosia che li sustegna e faci, e paghi.
le fattioni, & incarghi, come fanno j Cit-
tadini Originarj.
Onde j Mag.ci Sig.ri Ms. Massio Michiel
Ms Benetto Venier & Ms Iacomo Mo-
resinj Honorandj Capj del Consiglio
di Diecj, visto l'ordine preso nel Con
siglio di Diecj de di 7. Freuer. 1460 Vi-
sto el Priuilegio della Città di Berg
amo nel qual se contien, che i Cittadi-
ni, e Disstrittitali di Bergamo siano
reputati, & habbiansj per Venetiani.
di dreto, di quali Bergamaschj par
esser la diferentia per escusation dell'or
dine nostro del Consiglio di Diecj dichi-
ara, e termina, che j Bergamaschj e Dist-
rittuali di Bergamo, i quali sono delle
Terre, Valli e Luochj Bergamaschi della
Sig.a di Venetia j quali sono della Sco
la di Fruttarioli, e sostien gl' incarghj

della detta Scola possi, e debba entrar nelle sue elettionj, & esser elettj, & romagnir Gastaldi & Officiali, & galder li honorj, e Beneficij della detta Scola; Comandando, che la nostra Sentenza, Dichiaratione, e Terminatione sia scritta negl' atti del Consiglio dj Diecj, & nella Mariegola della Scola predetta, acciò che se alcuna cosa apparesse in contrario, nõ se faccia se non secondo la Coutinentia dell' Ordine Soprascritto del Consiglº di Dieci.

Ego Michael de Grassis Notariũ Consilij Decem.

Ordine del Consigº di X. che li Forestieri che habiterranno in Venetia, & tiorãno Mogier Venetiana, sian Cittadini di drento, & possin eleggersi & esser Gastaldj, e Zudesi delle Scole dtt Arti loro.

j460 Die .7 Februarij in Consilium X^m

Chi sono nasudi jn questa Città nostra dj Forestieri & quelli che per habitatione con tegnuda ne gl'Ordinj nostrj sj die hauer per Cittadinj dreto, & quelli che han tiolto Moier Venetiana si possono elezer, & esser Gastaldj, & Zudesj delle Scole dell'Artj, & participar honorj, Beneficij, & incarghj di quelle Scole & Artj, & se altrimenti nelle sue Mariegole alcuna cosa apparesse in contrario, sia scancelatto, per vigore del infrascritto ordine

Notta che chi habita Annj otto in Venetia è Cittadino di Venetia. j382. libro nouella a' Carte j79

Item nota, che Bergamaschj, & Disttrittualj sono Cittadini di Venetia. Commemorial. j2. & chi tuol Mogier Venetiana Subito tiolta, e Cittadino di Ve-

netia. 1382. Die. 23. Martij. in Gran Consiglio libro Nouella C. 179.

Sia ordenado in buona Gratia che tutti chi uuol esser Cittadino drento sia tegnudi star, & habitar in Venetia con la Mugier, e Famegia soa per Anni otto solamente.

Ordine, che tutti li Fruttarioli guardino la Festa di San Iosafa

1500 Adi 26 Aprile

Vole la somma bonta d'Iddio sommamente esser Amato & honorato cosi com'esso ne cōmanda nel primo delli Dieci Commandamenti, & come ne amaestra nello Euangelio, dicendo. Dilige Dominum Deum tuum ex toto Corde tuo et. non solo uole essere lui honorato, quanto etiam uuole, che tutti li suoi Santi siano per lui honorati: et tanto essendo questa Scuola

nostra fondata, & fabricata sotto titolo
& nome del Glorioso Ms San Iosafa
& acciò che questo Santo, ch'è interra
nostro Confalon, & in Cielo nostro in-
tercesor Sia da noj sempre lodato, &
honorato come se conuien.

LA Anderá parte che la sua Festa; la
quale Solum dallj Fruttariolj de Rial-
to, & quellj dj San Marco se suol festj-
zar jn Domenica solamente; Da mo, a-
uantj per tuttj lj Fradellj dell' Arte no-
stra, Cioè per tuttj li Fruttariolj de
questa Terra sia celebrata, & festiuizata
nel suo proprio Zorno, cioè a di 6 de Mar
zo come l'occorerá in ognj zorno della
settimana, & jn quel zorno niuno Frut-
tariol, de che condition se voglia scritto
jn la Mariegola nostra, ossj ne presumi
tenir aperte le Botteghe sue ma tutte
serrate, come etiam costuma tutte le
altre Artj dj questa Terra nelle loro Fe-
ste, & come meritamente siamo obli-
gatj dj fare, sotto Pena de lire Dodicj

per Cadauno, & per Cadauna uolta. Intẽ-
dendo etiam che tutti che non hà Bot-
tega nel detto Zorno non possi in dett.
di anda uendendo per la Terra, ne altro-
ue, sotto la detta pena per cadauno &
per cadauna uolta.

Item fu preso in Capitolo che tutte
le Barche, che veniranno da cadaũ
luogo, con frutte d' ogni sorte fresche
& porterranno da miera tre in zoso de
robba. Quelli, che compraranno esse Fru
te secondo l' ordine della Mariegola nostra
non possi hauer de detta Robba più de li-
re 500, el resto sia partido Secondo l'ordi-
ne della Mariegola nostra, sotto pena de
lire cinquanta ₤ 50. da esser diuisa come
se fa de l'altre pene, eccetuando le Naran-
ze ne alcun Fruttariolo, sià chi esser si uo-
glia, non possi essere Sorastante d' alcuna
Barca de Frutte, in pena de lire cinquan-
ta ₤ 50. & il Gastaldo possi dar Sagra-
mento à quelli che saranno Sorastante
se le Frutta sono sue ouero nò

Ballottada

Della Parte — N.° 191 }
De no — N.° 31 } Fu presa

Die sexto Iunij 1515 in Collegio magnificor. Dominorum Prouisorium Communis, & Iustitiae Veterum ratificata & approbata fuerunt ultrascripta duo Capitula; Mandantes in omnib. & per omnia obseruarj ad ungem, prout jacent.

Proibition aj Patroni dj Nauilij di Cargar robba sotto Vento ne descargar drento del Golfo eccettuatj Nauilij che cargano Oglio

1514. Adi 18 Marzo in Pregadi.

Et perche j Patronj delle Nauj, et Nauilij nostrj hanno tolto tanta libertà, che nullo habito respectu, uanno a Cargar robba jn Ancona, et altrj luoghj sotto uento drento del golfo, le qual douerjano uenjr de quj, et à gran pregiudicij, e danno dellj Statj Nostrj, però sia preso.

Che cadauna Naue ò Nauilio nostro non possj andar â Cargar robba alcuna jn alcun luogo sotto uento jn golfo; Sotto pena al Patron dj perdere il Nauilio, et ducatj dusento, la qual pena sia diuisa per terzo, e bandito da Venetia, et dalla Patria sua perpetualmente, et allj Mercadantj, dj perder la robba, et pagar ducatj dusento la qual pe

na sja diujsa per terzo, uno terzo sia dell' Accusatore, jl qual sia tenuto Secreto, uno terzo dellj Rettorj, doue sarano fatte le denonzie, & uno terzo della Signorja nostra; Eccetuando lj Nauilij, che cargano glj oglij, mandole, nose, castagne, & altre similj Mercantje, sono solite cargarsj per Aleßandrja, Candia & per condur à Venetia, Baruj, & altrj luoghj pur che non siano deuedate per le lezj nostre

Item sij preso che tutte le Nauj, & Nauilij nrj non poßjno nolizare ne descargar cosa alcuna drento del Golfo saluo per questa, et in questa Città, sotto tutte le pene soprascritte non obstante parte alcuna quomodocunque permetteße alcuna delle Soprascritte cose in contrarjo, la qual jn tutto, e per tutto, quanto s' intendino eßer jndrizate

Tratta dal Capitular Vechjo nell' Offitio de Clar.mi Signorj Proued.ri Sopra j Datij à Carte . 48 . tergo.

Iacobus Fabritius Offitij Dnor.

Che nisun Fruttariol non possa uender ne far uender fuori delle sue Botteghe saluo per el modo contenuto in questa Parte

Conciosjà cosa che del 1502. el fosse preso, & statuido un ordine, che uuol ch'alcun frut- tariol, ouero Comprauendj del nostro mestier non podesse uender Fruttj di sorte alcuna jn alcun luogo della Terra, eccetto, che nel- le sue Botteghe; El qual ordjne fu dapoj dichiarito, Et per che cosj esso ordine, co- me la detta dechiaration non s' intende, & per quella non sj può punir li Contrafaci- entj de quellj, la qual cosa torna in gran- de dano della Scuola, & dellj Fruttario- lj che hanno le loro Botteghe, & pagano l' angarie della terra; Però per ordine Noj Alessandro d' Andrea Gastaldo, & compagnj dimandemo de gratia alle Sjgnor[e]

Vostre ne uoglj quest'Ordine presente confermar à dichiaration dj tutij V.S.

Che alcuno Fruttariol sja chj esser sj uoglia non ardisca, ne presuma per alcun modo, uia ouero jnzegno, vender, ne far uē der fuora delle sue Botteghe frutta d'alcu na sorte nell'Isola dj Rialto San Marco, Contrade, Fondamenta, & altrj luoghj del la Terra, etiam che quelle hauessero loro medemj condotte, ouer fatto condur de fuor della Terra, jn penà, de lire Cento ℔100, da essergli tolta per l'Offitio Ill.mo della Gjustitia Vechia, & perder tutta, la robba lj sarà trouata, con la qual al Contrafaciente contrauenisse al presente ordine debba esser datta alla Pietà, ouero a Pouerj Fratoncellj, & a simil pena cazino etiam tuttj quellj che non fosse ro della Scola predetta dellj Frutariolj che vendessero, modo & forma ut supra come se contien nella Mariegola nostra Eccettuando da quest'ordine tutte quelle persone, che vendesero Fruttà de gli Hortalj circonuicinj, come è da Ljo Zu=

deca San Rasmo, & altri luoghj circon-
uicini à Venetia, ma li Forastierj che
portaranno Fruttj d'ognj sorte, che uo
leßero uender à menudo, non posino
quelle uender in alcun luogo, solo à
mercadj, similiter etiam eccetuando
tutti quellj Fruttariolj che uoleßero ue-
der sù le Feste, in suso j Campj delle
Giesie el Zorno della Festa, come saria
el dì de San Franc.º ai Fratti Minori,
San Zuanne sopra del sò Campo. San
Piero de Castello, & altri zornj de San.ti
doue se fa la so Festa de suoi Santj pos
sino uender come à loro parerà &
piacerà sopra tuttj lj Campi delle Giesie
cioè doue sj farà quella Festa.

Die sexto Iunij. 1515. in Colleg.º magnificor. DD.
Prouisor. Communis & Iustitiarior. Veterum
ratificata, & approbata fuerunt suprasc-
ripta Capitula mandantes ea in omnib.
& per omnia obseruare debere ad ung.
pro ut iacent.

Alexander Pisanus
Aloysius Bono } *Prouis.*
Aloysius Foscarj } *Cõis.*

Castellanus Boldù ⎧ Iustitiarij
Antonius Michael ⎩ Veteres

Christophorus Zaccarias Man-
dato Subscripsit.

Correttion del jsig che per la distributon
che fara il gastaldo delle Naranze
appresentate, da quelli dell'
Arte, non habbia mer-
cede & da gl'altri un
bezzo per Mier

Ch'el Capitolo. 36, el qual orde-
na, che tutti quelli del mistier
o Fruttarioli, o Naranzeri che
Conduranno, ouero faranno
condur Naranze in questa
Terra, che siano obligadi, essendone da
miera dodese. cioe. 12. in Suso, de presen-
tarle al Gastaldo el qual per distribuir che
farà a quelli del mistier hauer debbi un
soldo per mier per sua fatica, sia corretto
in questa forma, che non siano obligati

essj Frutariolj & Naranzerj delle Naranze loro che condurranno ouero faranno. condur da Miera. 12. in suso dar cosa alcuna al Gastaldo per mier per il destribruir che lui farà a quellj del mistier, come era, per auantj & gl' altrj Veramente che condurranno, o farranno condur naranze jn questa Terra hauer debbj esso Gastaldo da quellj che comprano un bezzo solo per mier Comprandone da un mier in suso, & da un mier in zoso niente

——— omnes

——— o.

Termination de Proueditori del Sale, che Fruttariolj non possi uender narãze limonj, Pomi d' adamo, e granadi ma sian uendurj da naranzerj

1532. Adi 28 Freuer
Magnificj Signorj Ms Stefano Memo Ms Polo Valaresso Ms Sebastian Foscarinj absente Ms An.

drea Marcello loro quarto Collega, dignißimj Proueditori al Sal intesa la richiesta di Sier Cabriel Naranzer, è Compagnj quali dimandano, che per sue Signorie fosse dichiarito e fatto far Commandamento allj Fruttariolj di Rialtò, che niun douesero vender Naranze Pomi granadi, & altre cose spettante à loro Naranzerj si come del 1491 Adj 18 Zugno per lj Magnificj all'hora Proueditorj al Sal fu terminato, è per non eßer sta posto pena alcuna allj trasgreßorj detta Termination vien interotta per li prefattj Fruttariolj da Rialto in grandißimo danno de loro Naranzeri quali pagano fitti grandißimj, & molti Fruttariolj con suo grandißimo intereße à beneficio del Populo conseruano li fatti suoj

Onde li prefattj Magnificj Signorj Proueditorj intesa la Sopradetta richiesta & uista la Sopradetta Termination di Prefattj Magnificj suoj Preceßorj de

de di 18 Zugno 1491, inherendosj à ditta Termination dichiarano, che li dettj Fruttariolj di Rialto non possino vender, Naranze Limonj, Citronj, pomi damj. Ponj granadj, ma che tal Sorte di Fruttj possino, & sian vendutj solamente per dettj Naranzerj, i quali etiam j dittj Naranzerj possino vender Pomj Codognj, si come puono vender i Fruttariolj Et sia fatto Comandamẽto a detti Fruttariolj di Rialto, ch'essendo jnnobedientj, & vendendo le predette cose aspettante à dettj Naranzeri, cazino lj Contrafattorj per cadauna fiata in pena de lire Vinticinque de Pìcoli, la mittà delle qualj siano dell'accusador, & l'altra mittà dell'Officio del Sal, & jn simul pena incorrino detti Naranzerj, vendendo Frutti aspettante à dettj Fruttariolj

Stefano Memmo
Polo Valaresso . Prou.ri al Sal
Sebastian Foscarinj

Aluise Grifon Scriuan al Sal

Confermation dell' oltra Scritta Terminat.on Partib.s Auditis

1553 Adj. 16 Marzo

I Magnificj, & Generosj Signorj Ms. Stefano Memmo Ms Polo Valaresso Ms. Andrea Marcello Ms. Sebastian Foscarini, el Dott. tutti d'accordo Aldido Sier Nicoletto Cauana Gastaldo de Fruttariolj con el suo Auocato da una parte, & da l'altra parte S. Gabriel Naranzer, & gl'altrj Naranzerj Compagnj Aldite le Ragionj da una parte, & da l'altra & uista la Termination fatta per j precessorj suoj del 1491 Adj 18. Zugno Visto etiam una Termination ouer Commandamento fatto per sue Signorie sotto lj 28 Freuer 1532. come in quella hanno in tutto e per tutto terminando & laudando „ hanno laudato la detta Termination fatta sotto li 28. Freuer 1532. come in

quella se contien ..

Vicenzo Griffo Scriuan dell' Officio del Sal'.

Terminat.on delli Proued al Sal, assegna luoco allj Forestierj di Vender li loro Citronj.

Comparse nell' Officio nostro del Sal d'auantj j Magnificj Signorj Ms Stefano Memmo Ms Andrea Marcello Ms Sebastian Foscarinj il Dottor dignissimi. Proueditorj al Sal S. Zuanne Dauestelo Gastaldo dell' Arte de Naranzerj dicendo che per alcunj Forestierj li uien datto gran molestia nella sua mercantia perche portano in questa Città grã quantità di Citronj in Some & quelli uendono à pe del Ponte di Rialto & d'auanti le loro Botteghe senza auertenza alcuna in gran pregiuditio é

danno suo, Per tanto dimandano, che per le Sue Signorie sia terminado, che de Cetero niun posßj ne debba più uendere doue i soleua appresso il Ponte di Rialto, ma che per le sue Signorie le sia statuido, e deputado un'altro luoco idoneo a poter uender esßj Citronj respetto l'angarie, e fitti eccesiuj che pagano lj dettj Naranzerj, & molte altre raggioni per loro prodotte & per il suo Auocato, Et aldido ex aduerso in contraditorio giuditio. Giacomo da Saló e Compagnj. dicendo douer eßer aßoltj da tal dimanda per molte sue raggionj ditte, & allegate & præcipue perche loro è buonj Seruitorj de sto stado & quel che fanno i fanno per far ubertosa la Terra & per che continuamente hanno uenduto al Ponte di Rialto & molte altre cose dicendo si per loro come per lj suoj Auocatj Le quali cose ben aldide, et considerate dapoi lunga disputione per eße

parij & Auocati Terminando hanno terminato, che de cetero esso Giacomo & Compagnij, & ogn' altra persona, che uenira con tal Citronj jn questa terra non possj ne debba piu uender ne cō. Some ne con altro modo tal Citroni apresso el Ponte de Rialtó ma debbj andar á uender in Campo della Banca de Piera della Drappraria granda verso. San Zuanne ad ogni suo Beneplacito Dichiarando peró che debbano tior le sue licentie dall' Officio nostro del Sal giusto el Consueto; Non essendo peró in opinion il Magnifico Ms Andrea Marcello, absente etiam jl Magnifico Ms Polo Valaresso loro quarto Collega qual se ritroua fuorj della Terra; Et cadaun Official possj far l'esecution.

Aluise Griffo al Sal

Command.º Essecutiuo dell'oltrasc.ta termination à chi uende Naranze à Pie del Ponte di Rialto

A dj 7. Settembre 1533.

Resserj Marco Dettj Fante dell' Officio d'ordine del Magnifico M. Stefano Memmo hauer fatto Commandamento à quellj che uendono Citronj à pie del Ponte dj Rialto che in termine di tutto Sabato el se debba leuar uia & non uender più là al Ponte de Rialto, ne altrj che venirà con dettj Citronj in pena dj perder la robba per cadauna volta che saranno trouati à uender dettj Citronj.

Corretion dell Ordine di partir tra quelli del Mistier le Naranze, limonj, & altro

1545 Adj 5 Marzo.

In Collegio de Clarissimi Signorj Cinque Sauij, & Proueditorj deputadj sopra le Mariegole, & Mestierj per per l'Illustrissimo Consiglio di Diecj & furono gl'infrascrittj vid.

Ms. Vicenzo Michiel
Ms. Benardin Cocco
Ms. Benetto Barbarigo
Ms. Maffio Venier
Ms. Marc'Ant.º Foscarinj Absente

C34.

Essendo sta commesso à noj Cinq.e Sauij alla Mercantia per l'Illus

rissimo Consiglio di Diecj la reuision et Correttion delle Mariegole de Mistierj, con liberta' di modificar, dichiarir, taiar, ac etiam da nuouo statuir Capitolj, & Ordinj in esse Mariegole, & attrouandosj nella Mariegola de Fruttariolj uno Capitolo, ouer Ordine à c.te & capitolj sotto lj. 15. Decembre. 1441 nel quale se contiene l'ordine de partir delle Naranze, uidelicet. Che quellj compraranno Naranze per il Mistier per uender in questa in questa Terra fin Miera dodese non debbano esser Partide con quellj del Mistier, ut in eo ma da miera. 12. in su debbano esser partide frà el mistier Sia corretto per l'autorita di questo Collegio, el detto Capitolo & cadaun' altro che non fosse in questa materia alla presente deliberatione repugnante, & reformato, & corretto da Miera 12. à Miera. 6, ita che da miera 6. in suso. Che tutte le Naranze partir si debba fra quellj del mistier sicome si partiuano da miera 12. in suso, & cosj

st debba oservar inuiolabilmente,

Capitolj 35.

Item perche pare non s'attrovj Capitolo, ne Ordine circa j Limoni, ne Pomi ingranadj; & sia ben conueniente proueder, & darli Ordine Pertanto sia preso & statuido, che li limonj da miera do in suso sian Partidj anco loro fra quelli del mistier, tra j qualj si partono le Naranze

Li limonj da Salerno da Miera uno in suso siano partidj anche loro vt Supra

Li limonj in Brodo da Miera sie in suso siano ancha loro partidi ut supra.

Li Pomi ingranadj da miera do in suso siano Partidj ancha loro ut supra

Et acció la deliberation nostra sia obbedita, & eßeguita, sia preso, & statui-

ido in pena de lire Cinquanta cioe. 50
& star mesi do in Preson a Cadauno, &
per Cadauna volta ch'l Contrafarà al
presente Ordine, da esser essequito per
li Signori alla Giustitia Vechia & divi-
sa la pena pecuniaria secondo l'ordine
del suo Officio come se diuidono l'altre
pene.

Et perche li Compradori delle pre-
dette Naranze Limoni & Pomi gran-
adi non habino alcuna escusation quā-
do loro Comprano Naranze, ouero li-
moni ouero Pomi Granadi, in più qu-
antità che quello ut supra, è limitado,
siano obligadi li Compradori predetti
sia de che conditione si voglia, denonci-
ar, el mercado, e quanto li hauera pa-
gati, & farlo intendere a tutte le Bot-
teghe di Naranzeri si di Rialto come
de San Marco, & darne a tutti del
mistier, che ne vorrà la sua parte per
il pretio che lui li hauera Compradi.
sotto pena de lire Cinquanta, cioe, 50, &
perder la robbà, & star mesi doi in pre-

son per cadauno & per cadauna uol-
ta da eßer eßeguita ut supra per li Sig.
norj della Giustitia Vechia senza poter
hauer gratia alcuna

De si __ N.o 4 De no __ o __ N.o __

Marinus Marino Duc: Secs &.
Clarissimor; Quinque Sap. Supmi

Registrat. de Mandato DD. Quinque Sap.

19 Agosto 1617 Refferj Gerolemo de Roßi
Comandador dell' Officio S.r hauer sotto li.
di hoggi Publicato sopra le Scalle di Rialto
la sud.ta Parte

Circa la Teßera di tenir aperte
le Botteghe sette Mesi del Anno

Capitolo 35.

Item per ben dell' Anime di quellj
del detto Mistier sio ordenado,
che Mesi sette dell' Anno, cioe co-

menzando il primo Ottobrio in fina al-
di Primo de mazo non se possa tenir
aperte le Botteghe piu de quatro in Ri-
alto, & do a San Marco cioe le Dome-
neghe, & le Feste Principal cioe a chi
toccherà la Tessera, & sia tenudi di pa-
gar Soldi quatro per cadauna tessera
per luminaria, cosi Come le Tessere sa-
rà gittate per tutto quel Zorno, sotto pe-
na de Soldi dieci i quali soldi diese va-
di jn la Scuola, cioe a chi toccherà la tesse-
ra; non potendo alcun delle dette Botteghe
à chi toccherà quelle vender, ne donar, ne
imprestrar, ne per alcun modo alienar; sot-
to la pena sopradetta; el resto delle Botte-
ghe de Venetia sia in sua libertade, & que-
sto ve domandemo de gratia tutti quan-
ti a chi Contrafarà debba cazer alla pena
de soldi Cento, della quale la terza parte
sia de Iustitieri Vechi & la terza parte
alla Scuola, & l'altra terza parte all'Accusa-
tor

Regolation della Sudetta Parte

Die 3. Octobris 1548.

Conciosia che del 1464 el fosse preso, & statuido vn'Ordine che mesj sette dell' Anno dal primo di Ottobre fino al Primo dj Mazzo si douese auerzer le Botteghe in Rialto & doi in San Marco de Fruttarioli le Feste Principalj, & perche nelli tempi presenti sono molto cresudo il populo di questa Città, e Semil le Botteghe di Rialto & la iniquita de Venditori, per li quali non' uien seruido li Compratorj come debitamente si deue si delle robbe come delli pretj & però Vostre Magnificentie Signorj Iustitierj Vecchi sarà terminato, & per leze statuido, e Corretto el predetto Ordine, si per commodo delli Compradori di questa Città, & Beneficio della Scola predetta.

he de cętero tutte le Festi nellj presenti mesj sette, cioe le Domeniche li Zorni delli Santi Apostolj, e ogni solennita della

Beata Vergine. Nattiuitta, e Resurretion
del Nostro Signore con le sue Feste, la Epi
fania, il Zorno di San Marco Prottetor no-
stro, San Iseppo, San Francesco si debba
auerzer in Rialto Botteghe Numero tre
però metendo tutte le Botteghe de Rial
to in un Sachetto solo, e pagar per Lumina
ria alla Scola predetta soldi otto per cadau
na Bottega per il Zorno li toccherà la tesse-
ra. Dichiarando che cadauna delle dette
Feste uenise in Zorno de Sabato per Com-
modita de Compradorj siano in Potestà
& libertà d'ogn'uno d'auerzer le Botteg
he, pagando però Soldi uno per Botteghà
alla Scola, non pottendo però hauer una
Bottega per granda ouer picciola che la sia
hauendo una più affittation, più d'una tes-
sera per Botteghà, & caso che uno de do
Botteghe haueße fatto una Botteghà sola
ouero de Due ò più Botteghe faceße una
Botteghà sola, non poßj hauer più de una
teßera sola, & quando una Botteghà li toc
cherà la sua teßera, non possi quella per mo
do alcuno uendèla, donarla, prestarla,
Cambiarla, ne accetarla persona alcuna

à Vender Robbe che luì ne habbia nella sua Bottegha sopra ditta sua Teßera sotto la pena, che qui sotto si dirà

osì a quello della Teßera, come à quello andaße à Vendere sopra la detta Botteg.ª altre robbe che di quelle della Bottega della Teßera, ne lui non poßi ne altri sia chi eßer si uoglia, andar ne, mandar à uender sopra la Teßera d'alcuno in l'Isola di Rialto sotto forma di Fiera alcuna ne meno fuori dellj Confini di Rialto, ne in altro modo che jmmaginar si poßj uender sopra detta teßera, & chi contrafarà alla presente deliberatione caschi in pena de lire Cinquanta de Piccolj, & perder la robba da eßer diuisa justo il Solito, coßj la robba Come la pena pecuniaria per terzo, un terzo uadj allj Signorj Iustitierj Vecchi, & uno Terzo alla Scola predetta da eßer distribuito àlli Pouerj della Scuola, & l'altro terzo al Denonciante & à chj faranno l'essecutione. Dichiarà do però, che le Teßere de San Marco resta nel Consuetto passado & questo

per eßer solum Pochisime Botteghe da quatro in circa, auanzando peró due Botteghe Sole, & pagar soldi otto per Bottega, & cosj in tutto & per tutto si debbi osseruar il presente Ordine non uender Teßere de San Marco, com'o ditto di Rialto sotto l'isteßa pena.

Super quibus Consideratis Considerandis per li Spettabilj Ms. Nicolò Centani, Frãcesco Bondumier Iustitieri Vechj Absente Ms Antonio Zorzj fu termina in Omnibus, & per omnia justa petita, Non derogando per questo ad alcuna prouißione fatta sopra di ciò, Et questo ad istanza de Mattio de Vistal Vicario & Compagnj

Marin Par.s Iust: Coandit.r

Il medemo, e sta confermado per li Proueditorj di Comun

Laudo della Sentenza de Proued.ri al Sal contro quellj da Salò che uendono Citronj

Copia tratta dal libro dell'Appellatione & Spazzj dell'Officio degli Cl.mj Signorj Diecj Saujj sopra le Decime à C.te 44.

1554. Adj 14 Zener

Misier Erculiano de Bernardini da Materno della Riuiera di Salo, per nome suo e delli suoj Compagnj, Che vendono Citroni, s'agrauano, & appellano da una termination fatta per li Signorj Prouedritorj al Sal sotto lj 16 Settembre. 1533. con tutti li Commandamentj & atti & tutto da quello Seguito, per la quale fu terminato come in quella, come da terminatione già malamente.

Adi 22 Sopradetto.

Sedutto il Collegio dellj Magnifici Sig.ri

Dieci Sauij al Numero de Otto & aldido
M.s Erculano de Bernardinj da Materif.
della Riuiera di Saló, & Compagnj, con
il suo Auocato, dimandante douer eßer
tagliata una Certa termination fatta per
li Signorj Proueditorj al Sal. sotto li. 16.
Settembrio. 1533; con tutti li Comman-
damentj, & attj da quella segiutj da una
Et da l'altra Aldido S.s Francesco & cõ-
pagnj Naranzerj, con lj suoj Auocatj hã
no ditto quella douersj laudare, & al-
dide eße partj in longa disputa, fu po-
sta la parte per lj Magnificj Signori
Presidentj del mese presente di tagli-
are la termination predetta addiman-
data douersj tagliare, & annullar, Re-
tornando le parti nel Stato Com'eran
prima, con oblation della predetta
Appellation, & datto il Giuramento
al Collegio, furono.
Che sij tagliata: N.o 3
Che sij laudata. N. 4. Resto laudata

Io Rorenzo de Steff.ni dell'Officio
de X Sauij Sopra le X.me Nodaro

Che Gastaldj non possino hauer Compagnia nei Statij, con niuno che uenda Naranze à Rialto è stia presente à dar la Parte, è contar le Naranze

1556 Adj 12 Zugno

Ancora fu preso, che da mo. auanti niun Gastaldo non posi hauer alcuna Compagnia ne statij con niuno, che uenda Naranze a Rialto, in pena de lire Cento de Piccolj, Intendendo ch'el Gastaldo che sara d'anno in anno non possa uender el Soldo, ch'el Scade delle Naranze sotto pena de lire Cento, ma el debba star presente à contar e dar la parte a tutti quellj, che uorrà Naranze sotto la pena predetta partindo la pena per terzo

in Collegio per i Spettabili huominj Ms. Aluise Barozzj & Michiel Malipiero honorandi Proueditorj di Comun, & per li Spetabili Ms. Antonio Marcello, & Pandol-

so Contarinj Honorandj Iustitieri Vecchj fui comfirmado el detto ordine.

Parte che conpromette jn Albitrj le Controuer:e tra il Gastaldo & Alcunj Fratelli circa il distribuir le Naranze

Ritrouandosi in controuersia frà el Gastaldo nostro per nome dell'Arte con lj nostrj Fradellj Naranzerj in materia del distribuir le Naranze, come altre robbe dell'Arte sua, peró de quelle che uien condotte a Venetia di sua rason come per lezze, e ordinj dela Mariegola, appar, e perche par quelle habbia qualche bisogno piu de dichiaration in satisfation d'una parte, é l'altra, che del' continuo sono jn litte, e con spese, e disunion, & uolendo esso Gastaldo ouiar ognj inconueniente. Vnitamente unidi insieme con dettj Naranzerj. Richiesto peró da essj, accjo se ne uiua pacificamēte da boni Fradellj, come sempre siamo

starij in rimouere ogni Controuersja, &
Però

Landera' parte, che mette D.º Marchio Faida al presente Gastaldo & Compagnj ch'el se possj remetter dette Controuersie jn giudecj per una, & l'altra parte, li qualj judicj sia al Numero de Sette lj qualj siano cauati del Copo dj questo Capitolo li quali habbino aldir le partj con ueder lj suoj Ordinj in questa materia dechiarando quanto á loro pareŕa jn sua Conscienza, & tutto quello per loro sará dichiarito siano fermo, & ualido, & cosj si debbano osseruare sotto tutte le partj, e lezze che in detta Marjegola, appar; dichiarando peró tutto quello che per loro Giudicj Sará deciso & siano cique d'openion, & non māco lj quallj sette Iudjcj siano elettj in questo modo che siano Ballottadj lj j2 de Zonta, con lj tre Sindjcj, & quellj sette dj quindecj che hauerranno piu

ballotte passando però li due terzj s'intenda esser rimasj Iudici, & per più uerificatione essj Naranzerj sottoscriueranno all.a presente parte

Io Antonio d'Alberto Naranzer afermo à quanto dj Sopra è Scritto.

Io Fran.co Naranzer Affermo à quanto di sopra e Scritto

Io Pelegrin d'Antonjo Naranzer Afferm.mo a q.to dj soprascritto

Del 154 Adj. 22 Zener Fù la parte in Capitolo dj Banca & Zonta nell'Anno del 27. con l'jnteruento dj Sindicj, & fù pressa della parte de si Numero. 25, & la parte dj no. 2, elettj lj Zudecj come qui sotto appar

S. Polo Milan

S. Ant.o de Faustin — S. Fran.co a Castello

S. Ziljo de Nicolo S. Iseppo d'Ant.
S. Mattio de Vestal S. Iseppo de Pele
grin d'Busj

Segue l'arbitramento

L. D. 1558 Adj. 6 Freuer

Noj Iudicj Soprascrittj redutti più uolte in nel Albergo nostro à Santa Marja Formosa Aldido diligentemente, el Gastaldo, e suoj Compagnj da Vna parte & Sr Antonio, & Compagni Naranzerj dall' altra Parte per suo interesse, & Visto nella Mariegola al Capitolo 36 Die. 15 Decembris 1446. Visto la Caucion dei Magnificj SS.ri Cinqu Sauij alla Mercantia, del 1545 Adi 5 Marzo, quallj in tutto, e per tutto sj laudano, & confermano come stano le lezze Considerando tutte le cose, uiste & aldide con ognj discorso dj ragione, con tuttj quello che hanno de Bisogno de dichiarir, inuocando el Nome del Nro. Signor

Iddio, dal quale dipende ogni giusto gi
udicio. Terminemo, & dichiarimo in es
secution delle lezzi che li Condutieri ou
ero chi faranno condur robbe à Vene
tia de sua rason, jnanzi li metta le
man drento per trauasar debbja an
dar à dir al Gastaldo, e pronunciar
detta robba uenuta per so conto ac
ciò che si possi chjarir della Verità
& non esser jngañati, e diferir al desca
rgar per un Zorno solo acciò che jl
possa il detto Gastaldo illuminarsi
della Verità non derogando per la sũ
libertà à esso Gastaldo.

Item, che trauasando detta robba
debbi dar à cadauno dell' Arte del
la Fruttaria pe quel medemo pre
tio che i uenderanno trà essi Naran
zeri, ouer conduttori, ogni quantità
minima da miera uno jn suso auã
ti ch'el metta le man drento ch'el ue
da dir el mercado al Gastaldo ouer
a suoi Compagni; come soleuia far
gl'altri Comprauano acciò ch'el det-

to Gastaldo possj far jntender all'Arte quello, che saranno state uendute

Ballottata

De sj n.° 5

& Fu presa

De nò n.° 2

Io Zan Alberto di Bombello Tirabosco Mandoler all'Anzolo Scriuan della Scola dj M.r Z.e Iosafat Scrisse de uolontà delle partj, & detta Scrittura sono nel Cason autentticha

Terminat.ne della Ser.ma Sig.ria di riuocation di Suspens.on del Reggimento di Chiozza aj Proued.ri Sopra Dacij p Denoncie di Contrabandi di limonj, è Naran.ze

j576, a dj XX. Marzo jn Coll.o

Sopra l'innibition fatta dal Podestà di Chioza sotto lj 2j Fabrar.o

prossimamente passato allj Prouveditorj sopra lj Dacij per occasion delle denō tie date di certo contrabando di limonj, e Naranze, che tratti ueniuano da Chioza condotte sotto uento. Vditj dalla Serenissima Signoria li Predettj Prouveditorj Sopra j Darij, che dimandauano la reucatione di detta inhibitione in contraditorio con li loro Auocatj & jnteso quanto uolsero dire ambi le partj per difesa delle ragionj cosj dellj Prouveditorj sopra li Dacij come del detto Podestà considerato sopra questa materia quanto era neccesario Fu posto il Bosolo Bianco perj Prouveditorj sopra lj Dacij, il Verde per il Podestà dj Chioza, il Rosso non Sincero, & fu presso per lj Proued.ri sopra li Darij

Consiglierj

D. Paulo Tron | D. Domeneg.o Diedo
D. Zuane Donado | D. Luca Michiel.
D. Vido Moresini.

Fabritius Vignonus Duc.s Not.s
Iacobus Fabritius Officij DD.
Prouis.r Super Darijs Not.s

Permiss.ne all' Arte di poter mandar fuorj a Comprar Naranze con Dinarj de Fratellj: che Possino mandar un garzon p Bottega & che alle Barche che conducono Naranze gionte sopra Porto non seglj possj acostar Barche Chiozzotte ne altre à leuar Naranze chi sj debbano Notificar, & trattar bene i Marcantj che le Conducone

1587. Die ultima Iulij
In Collegio dellj Clmj SS.ri Cinque Sauij & Proueditorj pe l' Illmo: Consiglio dj X. sopra le Mariegole & Mestierj

Essendo Comparso innazj il Collegio nostro l'interuenientj per l'Arte de Narancerj di questa Città Supplicādone dj corret

tione dj un Capitolo contenuto nella
Mariegola dj Fruttariolj fatto l'Anno
1483 per lj Signorj dodicj Sauij & rich
iedendo appresso altre regolationj per
beneficio di detta Arte: Onde noi
Vditj più uolte essj Naranzerj. Vedu
to, & maturamente Considerato il Su
detto Capitolo & tutto quello che jn
ciò ci ha parso espediente. Siamo di
uenute alle jnfrasc.te deliberat.ni e Corret.ni

Che alcun Naranzer descritto nella
sua Arte non possj per alcun modo
o uja, che dir o scogitar si possj, ap
paltar, & incappar Naranze, ò lim
onj, cosj in Nostrj luochj, come in terra
Ferma, & Paesj alienj; ne meno haue.r
alcune prattiche ò altra occulta jnti
ligenza con alcun Appaltador dj que
le sotto penna hà chj fosse ritrouato
Appaltar, ouero jncaparar, ouero in ciò
hauerne jntelligenza, di Perder le Na
ranze, & Ducatj Cinquanta per ognj
uolta

che sarano trouate,

Ma ben sia lecito, e permesso a detti Naranzerj per conto de tutto l Arte d'essi Naranzerj dj poter mandar a comprar ò far Comprar fuorj Naranze con quella portione di dinaro molta ó pocca la qual sara più comoda ad esborsare à cadaun dell'Arte. Essendo, obligatj quellj che uorranno mandar, far intendere à ciascheduno, accio che, chj uorrà possi contribuir jn Compagnia si che in essa esborsatione uj concorrj se l'sara posibile generalmente tutti quellj de l'Arte nessuno eccettuato tuttj per la sua possibilità, & quando non fossero tuttj dacordo in mandar a còprarle, in tal caso possino mandar parte dj essj, che sj hauessero contẽtato à Comprar esse Naranze, pur che passino la mittà dell' Arte, qu allj gionitj che sarranno à Venetia siano Compartito, & distribuito ã tuttj quelli dell' Arte, a ciascheduno la sua portione Secondo l'esbor

satione del Dinaro, che sara s.ta fatta
da cadauno dell'Arte Predetta qual
poi Sian obligati di uender quella po-
rtione che sarà conueniente à quelli
non hauessero mandato à Comprar
le per il Pretio, che detta mercantia
correrà in grosso sotto pena ha chi
contrafarà mandando separatamente
ouero non hauendo fatto intendere
all'Arte di uoler mandar à Comprā
di perder le Naranze, & di pagar du-
cati Cinquanta la mittà della qual
pena siá dell Acusador, & l'altra mit
tá del Magistrato, che farà l'esecutione

Item siá permesso á tutti li Naran-
zeri patroni di Bottega di poter mā
dar un suo Garzon per Bottega, á
Vender Naranze per la Città in og-
ni luogo fuora dell' Isola de Rialto
e di San Marco li giorni che nō sarāno
festiui ma nelli giorni di Festa non
possino li detti Naranzeri mandar
uender Naranze ne limoni ad alcu-
na Chiesa doue sia la Festa, Sagra

ouer Perdonj ne meno jn alcun altro luoco della Città sotto penna à chj fosse trouato uender dj perder le Naranze, & ducati Cinque, ognj uolta che fossero trouatj Contrafar, eccetuando le Botteghe a quallj toccherãno la Tessera, sj a San Marco, come à Rialto, & lj Fruttariolj delle Contrade qualj possino uender la Festa nelle sue Botteghe solamente secondo il consueto.

Item sij del tutto deuedato, & proibito a cadauno sij chj esser sj uoglia di potersj metter à vender a Rialto, & San Marco Naranze si in Ceste, Corbe & sopra Balconj dj Botteghe sotto irremesibilj pene dj perder le Naranze & lire Cento per cadauna uolta, che saranno trouatj Contrafar eccettuatj però quellj del lago dj Garda, & altrj Forestierj che lj conducessero per suo cõto nella Città a qualj sia sempre lecito dj uender sopra le Piaze, & in Rialto a j suoj luoghj deputatj & in dettj luo-

ghj deputatj, & in dettj luoghj della Citta
á suo beneplacito eccetuate le Feste

Item circa le Naranze, che sarrano condot-
te per qualunque modo per mercadanti
jn questa Citta siano osseruatj tuttj quel-
lj Ordenj, & modj che sono statuitj dal-
le leggj dj dar quelle in notta, & altrosj
come s'osserua, & dj quelle ne siano fat-
tj lj Mercadj perj Naranzerj con essj Me-
rcantj honestamente per l'una & l'altra
parte di modo che essj Mercantj non
siano mal trattatj, & strusiatj jn esser
proferitj prezzj rottj & bassj; Restan-
do però sempre in liberta d'essj Patronj
delle Naranze dj poter uender allj suoj
luoghj deputadj dalle lezzj

Et perche é introdutta una mala Consue-
tudine che quando le Barche ò Nauilj che
conducono Naranze in questa Cittá giõ-
gono sopra Porto houero á Chiozza im
mediate seglj acostano Barche Chiozzot-
te, & altre, qualj leuano molte de esse
Naranze, & le portono uia jn altre

Terre, & luochj senza uenir jn questa Cit-
tà, il che e dj malißimo eßempio, e danno,
però sia preso che de cetero se sarà troua-
to alcuno che toglj zoso Naranze d'alcun
Nauilio, ouero Barca nellj Dettj luochj
dj Chjoza e sopra Porto per uoler quelle
condur in altro luoco che à Venetia, imm-
ediate questj talj, cadino alla pena dj per-
der primente le Naranze, & di pagar du-
catj uintj, la metta della qual pena sia
dellj accusatorj, ouero denonciante &
l'altra mittà dj quel Rettore, ò Officjo, che
farà l'eßecutione, & jl presente Capitolo
sia publicato a Chioza, & in queglj altrj
luoghj, doue faceße bisogno.

Et jn reliquis siano confirmatj tuttj que-
glj altrj ordinj, & leggj in materia di
Naranze, che sono in osseruanzja, &
che non fosero contrarij alli presenti
Ordinj Nostrj qualj siano Publicati
in Rialto, & San Marco ad inteligen-
za dj cadauno, & Registrattj nella Ma-
riegola de Fruttariolj

Aloysius Zambertus Clarißimor. D.D. quinq.
Sap. Sec.

Termination che quellj Naranzerj che faranno jl Nolizado per mandar à tior Naranze p conto della Compª debbj hauer il quarto del Cargo, & il resto diuiso fra tuttj gl'altrj, & quellj che subito Nolizada la Barca non esborseranno la loro portione jn contadj; non habbino alcuna portione dj Naranze.

1557. Adj 29 Zener

Glj Clarissimj Signorj Cinque Sauij sopra le Mariegole hauendo udito jn contraditorio Iudicio lj Naranzerj con Dº Michiel Marino suo Auocato dimandante che lj sia concesso che cada uno di loro possi da per se manda à tiol Naranze jn cadaun luoco per uso, e bjsogno della sua Bottega senza, hauer dj quelle à participar con alcuno & cio per le fatiche & jnteressj, che hanno di nolizar le Barche, asserendo che quando hanno nolizatto esse Bar-

che per andar a tior Naranze li Compa
gnij lj stentano lj Dinarj della loro po-
rtione con gran danno, & interesse
loro, ex Vna. Et ex altera uditj S. Ant-
onio Naranzer & Compagnij con D.º An-
tonjo Rizzo loro Aduocato dicentibus
douersj star in quello ch'e stato preso nel
Collegio dj sue Signorie Clarissime &
che si debbj mandar à tior le Naran-
ze per conto dj Compagnj, & partirle
Vgualmente à tuttj, sicome, è patuito
per le leggj, & Ordinj sopra ciò dispo
nentj, Onde sue Signorie Eccellentissime
Vdita l'una, & l'altra parte hanno ter-
minato, che lj Capitolj presj nel loro Co
leggio sotto lj 3j Lugio passato siano ad
unguem, & jnuiolabilmente oßeruatj, &
eseguitj, con questa additione, che quellj
Naranzerj, che faranno il Nolizato, per
manda à tior le Naranze per conto del
la Compagnja, per le sue Fatiche, ed'in-
teressj, debbia hauer jl quarto di tutto
jl carico, qual sij per suo conto libera-
mente, & gl'altrj tre quartj siano di-
uisi frà tuttj gl'altrj Naranzerj lustam-

mente secondo la sua portione, sicome dal
lj Capitolj sopra ciò disponentj, e dispostº
Et perche lj Compagnj, fatto che l'auerà
il Nolizado, stentano ad' esbosar loro po
rtione per mandar à tol le Naranze, però
sia preso, che subito che sarà Nolizada
la Barcha quellj che non esborseranno
jmmediate la loro portione de danarj
in contadj, siano, & esser s'intendano fu-
orj di quella Compagnia, ne possj hauer
alcuna portione dj Naranze sopra qu-
la Barcha le qualj Naranze s'abbino à
partir solum fra quellj Compagnj, che
haueranno esborsata la sua rata del di-
naro, com'e iusto, e conueniente

Aloysius Zambertus Secs.

Che Chi uorra nolizar Barche fatto jntender all' Arte se ben le sotto scritionj de Fratellj non siano la mittà le possj mandar à Cargar, e lj Nolizadj sian Carrat.[di] e diuisj, come qui s.[to]

1558. adj 13 Zugno.

Sono statj uditi dallj Ill.mj Signori, cinque Sauij sopra le Mariegole lj Naranzerj, moltj de qualj richiedeuano la moderatione del primo Capitolo deliberato da loro Signorie sotto lj 3j Luglio prossimo passato circa l' ordine del nolizar le Barche, che si mandano per Naranze; Et alcunj Contradicentj ricercauano, che fusse osseruato, li qualj pienamente, ut supra, uditi da loro Signorie, sono diuenutj all' jnfra scritta moderatione, Cioè ch' el detto Capitolo sia regolato, che dou' è ditto, che non possino Nolizar una Barcha, se non concorerà la mità, sia Dichiarito, che chj vorrà nolizar, da poj ch' hauerà fatto intendere à tutta l' Arte, & che ciascuno s' hauerà potuto Sottoscriuere per la sua portione, se per caso

le sottoscritionj non arriuassero alla mira dell'
Arte, possino quellj, o pochj, o moltj, che aue
ranno sottoscritto, Nolizar, & mandar essa
Barcha à Cargar, remanendo nel resto fermj
gl'altrj Ordinj presj in tutto, & per tutto, &
sia dichiarito, che lj Nolizadj debbano esse
re Carraradj, & diuisj, come quj sotto, e dj
chiarido.

Alla Bottega de Bonetto K.ta n.o 2.
Alla Bottega de Franco K. n 2.
Alla Bottega d'Ant.o de Zanetto K. n. i
Alla Bottega d'Iseppo d'Marco K. n. i
Alla Bottega d'Ant.o d'Berto K. n. i.
Alla Bottega d'Alesio de Vic.o K. n. i.
Alla Bottega d'Iseppo de Simon K. n. i.
Alla Bottega d'Iac.o de Gabriel K. n. i
Alla Bottega d'Viuian de Zuane K. n. i
Alla Bottega d'Hier.mo de Varischo. K. n. i.
Alla Bottega d'Ant.o de Varischo. K. n. i
Alla Bottega d'Piero de Pelegrin. K. n. i
Alla Bottega d'Bortolo d'Ant.o K. n. i
Alla Bottega d'Fran.co de Pellegrin K. n i
Alla Bottega d'Benetto d'Pellegrin K. n i
Alla Bottega de Lorenzo de Cristofolo K. n i.

Alla Bottega d'Ant.° de Cristofolo Kn. i.
Alla Bottega d'Iseppo de Cristofolo Kn. i.
Alla Bottega d' Zuā de Cabriel Kn. i
Alla Bottega d' Sebast.no d'Ant.° Kn. i
Alla Bottega d' Iseppo dj Zuanne Kn. 1/2
Alla Bottega d' Tebaldo de Simon Kn. i.
Alla Bottega d' Ant. d' Bortolo Kn. i.
Alla Bottega d' Giac.mo d' Ant.° Kn. i
Alla Bottega d' Batta d' Pasin Kn. 1/2

Bernardo Sandej Secret.° dellj Cliss.mi SS.
Cinque Sauij Oltrascritti.

Comand.to & Confirmat.ne per l' Offitio della Giusti.a Vecchia a S. Anton.o de Piero Naranzer de non tener Aperta la Bottega le Feste se non le toccherà la tessera

Die XX. Decembris. 1582.

Refferi Iseppo dal Sal Fante mandato dal Mag.co Cassier hauer fatto cō mandamento à S.r Antonio de Pier.°

Naranzer che jn pena dj ducatj 50 da esser applicatj all' Arsenal, che non debbj auerzer la botega, per lui nuouamente tolta in capo Piazza de S.ta Marco jn alcun Zorno di Festa, se non in quelle Feste che li toccherá tessera; Et questo sotto tutte le pene constituite dalle leggi, oltre la predetta, pena dj ducatj Cinquãta, & questo ad Istanza de Sier Francesc.o de Pellegrin Naranzer, e Compagnj da San Marco Verum

Die XX Decembris 1582.

Per il Mag.co M.s Andrea Balbi honorando Cassier alla Iustitia Vecchia. Aldido in contraditorio Iuditio S.r Antonio de Piero Naranzer dimãdante la reuocation del Contrascritto Cõmandamento fattolj far hoggj, ad Istanza de Sier Francesco de Pellegrin Naranzer, & Compagni da San Marco che non debbi aprir la Bottega da lui nuouamente tolta in in cao Piazza de San Marco li giornj di Festa, & come in quello; Con li suoi Auocatj per piu sue Ragionj, & cause dette, dedutte, & allegatte da Vna, & dall' Altra

Aldido el detto S. Francesco de Pellegrin, & Compagni Naranzerj con li suoj Auocati, dimandanti la Confirmatione d'esso Comã damento per piu' sue ragionj, & cause, Il tutto ben considerato, visto le leggj, & essẽ do stata sua Magnificentia Super locum, à veder la Bottega, e loco della differenza fu confirmado el Predetto Comandament.° Come stà, & giace, mandãs Sie Notarj..

Die. 9 Decembris 1583. Suspesa de Mandat.° delli Clm̃j Prou.ri alla Giustitia Vechia stante appellatione.

Reff.ri S. Fran.° d'Honor.ti
Petrus Episcopi. Not.

1583. 12. Decembre

Sier Antonio Naranzer à San Moisè se appella de uno Atto fatto per el Mag.co Ms Andrea Balbj Cassier alla Iustitia Vecchia sotto li XX. Decembre. 1582. contro esso appellante, & à fauor de Sier Fran.co de Pellegrin Naranzer nomine suo, & nomine Sociorum tenoris, & Continentie, ut in eo tanqũ

1583. 12 Decembre

Li Cl.mi Signorj Allessandro Zorzi, Nicolo Querinj, & Zorzj Gradenigo Dignissimj Proueditori sopra la Giustitia Vechja aldide le partj hanno laudato il Contrascritto atto fatto per il mag.co Cassier della Giustitia Vecchia sotto lj xx. Decembre 1582

Clarissimorum DD. Prouisorum Iustitię Veter: Sec. Ioannes Carolus Scaraz.

Statio in Canal Aßegnato dal Magistr.to alle Aque à Naranzerj per Arriuar le sue Barche, e descargar

1588. Allj 9 Genaro.

Li Cl.mj M. Sebastian Contarini, M. Gerolemo Surian, & M Ottauian Valier Sauij sopra le Aque; & lj Mag.ci M. Lorenzo da Molin Fra.co Corner, & Gerolemo Minio Esecutori, intesa la suplicatione dellj Naranzeri di Rialto, nella quale addimandano, che lj sij deputato luoco nel Canal grande per mezzo la Scoazera de San Siluestro per arriuar con le Barche, è descargar, le sue Naranze, & uista la relatione del Capetanio dell' Offitio, qual de ordine dj Sue Signorie Cl.me, è stato a ueder detto luoco, hanno terminato e deputato à detti Naranzerj il luoco nel Canal grande per mezo la Scoazera de San Siluestro con questo peró ch'eßj Naranzerj debbano mantenir in conzo detta Scoazera, &

fondamenta per quanto tiene essa Scoazera douendo il Capitanio Sudetto far ficcar doj palj nel Canal per segno, & deputatione di detto luoco, la qual deputatione sij, & s'intendj à beneplacito dell' Offitio

Ita Captum fuit

Bernardinus Anibalius Coad.^r Offitij Super Aquis exemp.^t

Confirmation del Sud.^to Statio jn Canal Grande jn Contradit.^o col Piouan di San Siluestro

1589. allj. 12 Maggio.

Li Cl.mi M. Aluise Zorzj M. Sebastian Contarinj & M. Gerolemo Surian Sauij alle Aque, & M. Andrea Falier, Gerolemo Minio, & Francesco Correr Essecutorj Vdito jl Reuerendo S. Piouan de San Siluestro con li Naranzeri di Rialto sopra la deputation fatta per jl presente Offitio del luoco d'auanti la Fon

damenta, & Scoazera Publica, & Ordinato che seruatis seruandis sij formato diligente Processo per jndagar, & uenir in luce s' alcuno d' essa fondamenta ne caua utile alcuno

Bernardinus Anibalus Coad. Notarij Offitij Super Aquis exemp.

Denoncja alla G.a V.a contro Baldisera da Salò per uender Citronj Naranze con la Condanna

Adi 5. Decembre 1584

Denontia Fran.co dal Sal fante contra Sier Baldisera da Salò uende Citronj, Naranze, & limonj del lago exeo.

Che non essendo descritto nell' Arte de Fruttariolj s' ingerisce in detta Arte, stando nella presente Città loco, e foco ha Compagnia Cõpra, da S. Zuanne Frausin dal lago diuerse robbe, Come Citronj, Naranze, Limonj, quellj riuendendo nella presente Città contra la

forma delle lezzj.

Adi ii Decembre doppo disnar

Per il Magnifico Ms Troian Bolani honorando Cassier alla Giustitia Vechia Visto il presente processo, & Scriture produtte, per il Reo, & Visto, il tutto ben considerato fu condana alla lezze di Cl.mi Signorj Cinque Sauij de di 31 Luglio 1577. de lire Cento, spese, e 8 d'iese

Gero.mo Testagla Cog.r all'Officio della Iustitia Vecchia

Laudo de Prouveditorj Sopra la G.a V.a della Sud.ta Condaña

Adj. ii Decembre. 1584.

S. Baldisera Arcier s'Appella da vna condãna fatta sotto dj hierj per il Magnifico Cassier per la quale era condannato lire Cento spese tamquam etc.

1584. adj XXj Gennaro

Li Cl.mj Signorj Marc'Antonio Mianj, Domenico Donado, & Tomaso Moresinj Proueditorj alla Giustitia Vecchia hanno laudato la Sentenza sopra nominata, & sic.
Iseppo de Zuanne alle Barche da Padoa, Gastaldo

Cl.mor. D.D. Prouißor Iust. Veter. Secret.
Io: Carolus Scaramella

1585 Adj 15 Maggio

M. Iseppo de Zuanne al Ponte delle Barche da Padoa Gastaldo, de Fruttariolj, & Compagnj s'appellano d'un Plocāma fatto per li Signori Giustitieri Vecchj, in questo giorno in materia di dar in notta li Fruttj freschi al Nodaro della Giustitia Vecchia, con altri requesitj, ut in eo come di gran danno all' Arte sua, & per ció indebitam.te & mal fatto

Denoncia alla Giustitia Vecchia contro Zuanne uende Citronj del Lago

1585 Adj 9. Ottobre

Se sta denontia contra S. Zuane uende Cetronj dal lago, ex eo che gierj l'anno trouato à pie del Ponte di Rialto, che uendeua Citronj apresso le Botteghe de Naranzerj, essendo lui Comprauendj de detta Mercantia quella Comprando, & uendendo à danno, e malefìcio de Naranzerj, & hauerli tolto la robba, & messa in deposito.

Adi detto

Per il Mag.co M. Cat.a rin Contarinj honorando Cassier alla Giustitia Vecchia Visto il processo, ac uisis, fu pro ac assolto da detta denontia cum admonitione, che de cętero non debbj uender in detto loco, essendo deuedado dalle lezze, ma debbi uender allj suoi luochj deputarj iuxta le lezzj, & termination

Hieron.^mus Testagrossa Officij Iust. Ver. Coad.^r exp.

Comand.^to penale fatto p il Reggimen.^to di Chiozzà al Patron Bulo dj condur jl Carico di Narã^ze a Venetia è portar fede d'hauerle iui Condo.^te è Vendute

Die 19 Mensis Martij. 1593

Referi il Strenuo Caualiero Andrea di Lazarj d'ordine del Cl.mo Signor, Podestà d'hauer intimato à M.s Anzolo Bulo che debbia condur à Venetia tutte le Naranze che si ritrouan caricate sopra la Barca d'esso M.s Anzolo, eccetto miera tre, che abbino da restar jn questa Città per uso de gl' habitantj in quella; Con questo che delle Naranze che da luj saranno portate à Venetia debia luj portar fede autenticha d'hauerle Condutte e uendute in quella Città specificando la quantità di, & à chi saranno uendute, &

non portando tal Fede, ouero contrafacendo à detta Intimatione ch'el casca in pena de Duc.^ti^ uintj per mier, da esserlj tolta irremissibilm.^te^

Hermolaus Blancus Coad.^r^ Cancell.
Clodię exemp.

Ducalj al Reggim.^to^ di Chiozza che li Vaßellj Carichj di Naranze non poßino discargarne minima parte in quella Città, ne sopra Porto, ma uengino con tutto il Carico à Venetia

1596. Adi 6 Aprile in Collegio
al Podestà di Chioza

E disposto per Ordini de Magistrati Nostri à qualj imconbe le prouisioni per le cose del uiuer, & delle Arti di questa Città & spicialmēte de Cinque Sauij Sopra le Mariegole di ultimo luglio, 1557, che li Nauilij, & Barche che conducono Naranze à Venetia non possano esser scaricatj in poca, ne in molta quā

tità ne sopra Porto, ne à Chioza per condur, quelle in altro luogo, sotto diuerse pene, Et perche uolontà Nostra, è che queste prouisionj, & Ordini siano intieramente esseguiti, e non habia questa Città à restar priua di esse Naranze, Vi commettemo, che non dobbiate per modo alcuno permeter, che qual si uoglia Vascello Carico di esse sia per alcun modo scaricato, ò sminuito, ne in quella Città, ne sopra porto, ma che facciate, che con l'intiero loro Carico uengano qui si come per detti Ordinj è disposto, il che siamo ben certj, che secondo il solito della diligenza Vostra farette che sia osseruato, & esseguito, prestando anco ognj fauore alla Barca de sopra Dacij uenendo per quest'effetto.

1598. 29 Ottobre

Replicate le Sudette Ducalj Simili al Podestà di Chiozza, e Successori

Comand.to ad istanza del Gastaldo de Fruttar.li ad Antonio Viuian Naranzer di non s' ingerir nella Barcha di Naranze ma' quella far condur al Palo

Adi xx Luglio 1602.

Referi S. Zuanne di Nicolò Fante mandato D. D. hauer meso pena à S. Antonio de Viuian che non debbi ingerirsi nella Barca delle Naranze, ma quella far condur al Palo iusta la leze, acciò, che siano diuise per il Gastaldo & questo in pena de Ducati Cento, ad istãza del Gastaldo de Fruttarioli,

Reuocation del sudet.o Command.to partibus Auditis

Adi xx Luglio 1602.

Per li Crarissimi Signori Andrea Corner Marc. Antonio Paruta, &

Marin Barbaro honorandj Iustitieri Vecchj. Aldide le Parij, cioe l'Vniuersita de Naranzerj da una, & il Gastaldo de Fruttariolj da l'altra, hanno sue Signorie Clarissime reuocatto il contrascritto commandamento, Saluis.

Saluator a' Plano Off. Iust: Vet. Coaud.

Commandº a' due Naranzerj a S.n Moise d' Aprir le loro Botteghe le Feste per tessera

Adj xj Marzo 1604.

Referj s. Frãcesco Colombo Fante mandato. D. Capserj hauer fatto Commandamento sotto di s. istante a Mj Antonio. Padre, & Misier Cristofolo Naranzeri tutti doi a San Moise, che non debbano aprir le loro Botteghe in giorno dj Festa sopra la tessera di quellj Naranzerj di San Marco, che li toccaranno d'aprir, & ciò in pena di Ducatj

Vintricinque, oltre la pena delle leggi, & questo ad istanza de Ms. Antonio del q. Christofolo Zignoni, & Ms. Alberto Zupponj, & altri Naranzerj de S. Marco.

Item Referj ad istanza, ut supra, huerlj intimato, che debbino illico' & immediate andarsi à poner nel Sachetto delle Tessere aliter non possino aprir in giorno di Festa, come sopra.

Saluador à Plano Off.º
Iust. Vet.

Il Clmo S. Fran.co
Buldu' fu' del q.
Z. Aluise Cassier

Ducali al Podesta di Chiozza, e Successori di non trattener le Barche che conducono Naranze, ne permeter il Scaricarne in quella Città, p incanevarle

1604. 18 Genaro in Collegio Al Podesta di Chioza, e Success.ri

L'Arte de Naranzeri in questa Citta in

essecutione della deliberatione del Collegio sopra le Mariegole, & di Ordini dati da Noi à Vostri Precessorj, ci hà esposto, che contro esse deliberationj, & Ordini siano trattenute in quella Citta Nostra le Barche conducono Naranze, & quelle incaneuate à graue maleficio di essa Arte, & incomodo di questa Città; & ciò essendo contro l'espressa uolonta Nostra, ui dicemo che dobbiate commettere, ch'esse barche nell'auenire siano senza inpedimento lasciate uenire in questa Città, & proibire il Scaricarne in quella per incaneuare facendo hauer la debita Oseruanza alli predetti Ordinj, & deliberationi i questa materia

Aluise Querini Nod.°

Plocrama del Reggimento di Chiozza essecutiuo delle Sudet. Ducali pche non siano trattenute le Barche che conducono le Naranze

De mandato dell Illustrissimo Sig.r Pietro Priuli Podestà di Chiozza & suo distretto, l'essecutione riceuente di lettere Ducalj di Disdotto instante presentate per gl' interuenienti dell' Arte de Naranzerj di Venetia inherendo ad altrj Proclamj publicati sotto li Precessori di sua Signoria Illustriss.a fà publicamente intendere à cadauna persona di qual grado o conditione esser si uoglia, che non ardisca contrauenire per modo alcuno à gl'ordini, & deliberationj fatte, del 1577 ultimo Luglio nel Collegio delli Clarissimi Signori Cinque Sauij, & Proueditorj per l' Eccels.o Consiglio di Diecj Sopra le Mariegole, e Mistieri in materia di Naranze, ma in tutt.o & per tutto siano osseruati inuiolabilmente, & particolarmente l' infrascritto, che sarà

del tenor seguente tratto da altrj Capitoli
esistentj nella predetta loro Mariegola, &
ordini, il tenor del quale segue.

Innoc.° Sumariy Coaud.° della Canc.a
del Podestà di Chioza ha cauata la
Copia, et l'ha Sigillata col Bollo di S.
Marco.

Taglio de Proued.ri sopra la G.a V.a d'una
Sentenza de Giustitierj contro Loren.zo
& Compagni Naranzerj

Copia tratta dal libro delle Appellationj dell'
Officio de gl' Illustriss. Signori
Proueditorj sopra la
Giustitia Vecchia

Die 6. Iunij. 1605.

S. Lorenzo Naranzer per nome suo, &
de suoi Compagnj s'appellano da una se
tenza absente contro di loro fatta per li
Clarißimj Signorj Giustitieri Vechi; per
la quale son stati Condenatj lire cinquanta
per cadauno, e spese, tanquam

Die. 8. Iunij 1605.

Li Illustrissimi Signori Antonio Zustiniã, & Pietro Barbarigo Proveditori sopra la Giustitia Vecchia aldidi da Vna gl' Oltrascritti Appellanti con il suo Auocato, & dall' altra l' Eccelente Fiscal della Giustitia Vecchia il tutto considerato, Veduta la leggie tre Ottobre 1548. hanno liberamente tagliata la Sentenza.

Illmor. D.D. Prouiss. Iust. Veter.
Benedictus Peregrini

Denoncia contro Bortolo Penso detto Zuccon p hauer descargato da una Barcha gionta d' Chiozza Naranze, e limoni

Adi 24. Genaro 1607.

Denoncia Giacomo Stanolli, & Zuañe Loccadello contro Bortolamio Penso

detto Zuccon, ex, eo, Che essendo gionta à Chiozza vna Barca Carga di Naranze, e Limoni di ragione di Sier Francesco Lunaro da Chiozza Patron di Barca, Andrea Zenaro detto Pionbo, hà leuato di detta Barca miera Cinquanta in circa di Naranze, e Citronj miera diese in circa per condur quelle altroue contro la forma delle dispositioni delle leggi, colludendo con detto Conprador à danno, e Pregiudicio dell' Arte de Naranzerj, & del Populo della presente Città.

Quare

Condaña della G. V. Contro il Sudet. Penso denontiato

Adì 27 Febraro. 1607.

Per li Clarissimj Signori Giustitieri Vecchj absente, il Clarissimo Signor Nicolò Querinj loro Quarto Collega attenta l' absenza del Sopradetto Bortolamio Penso detto Zuccon Citato Stridato & non comparente fù condannato alla lezze 1577. ultimo luglio della Matricola

de Naranzeri a' Carte. 97. de Duccati Vintj Spese, e Soldi Diese, & perder le Naranzze ualutade per loro Signorie Clarißime Ducati Cento.

{Nicolò Querini Iust. Vecchio

Angelus Columna Off. Iust. Vet, Not.

Laudo de Proued.ri alla G.a V. della Sudetta condana Appellata

Die 21 Martij 1608.

Copia tratta dal libro delle Appellationi dell' Offitio de gl' Illustriß. Signorj Proueditorj Sopra la Giustitia Vecchia.

Bortolamio Penso detto Zuccon s'appella da una Sentenza fatta per li Clarißimi Signori Giustitieri Vecchj sotto li 27. Feb.o proßimo paßato, per la quale, e Condanato Ducati Cento, e uintj come in quella absente

fatta, Come mals.

Die 27 Dicti

Li Illustrißimi Signori Antonio Zustinian, Nicolò Bon, & Ferigo Dandolo Proueditori sopra la Giustitia Vecchia uditi gl'Auocati, cosi per nome del sopradetto Appellante, come per nome dell'Arte de Naranzeri, & ueduto il proceßo con tutte le cose in quello Contenute hanno laudata la sopradetta Sentenza Appellata. eccettuando nella Parte del Valutar le Naranze Duccati Cento, nella qual Parte loro Sig.e Illustrißime hanno tagliata eßa Sentenza & in Esecutione delle leggi dell' Ecc.mo Mazor Conseglio hanno in quella Parte condanato il Reo à perder Naranze giusta le leggi

Illmor. D.D. Prouis. Iust. Vet.
Benedictus Peregrini

Parte presa nel Cap.[lo] de Naranzeri che le Barche caricate in qual si voglia luoco di Naranze, e limoni venghino á Venetia á drittura senza far stallia nel viagio ne levarne

1607. 27. Genaro

Nel Capitolo di Botteghieri Naranzeri redutti nella loro Scola á Santa Maria Formosa al n.º di 22. fu posta l'infrascritta. Parte VZ

E stato ottimamente deliberato cosi per le regolationj fatte da gl' Illustrissimi Signori Cinque Savij Sopra le Mariegole l'Anno 1577, come per altri Ordini, in tal materia disponentj per far ubertosa la Cittá, che le Naranze, e limoni particolarmente non possino esser condotte ne discargate in altro luogo, che jn questa Cittá, & niẽte di meno si trovano huomenj cosi temerarij, che anteponendo il loro utile al beneficio Universale in sprezzo delle lezzj, & della Volontá del Prencipe, & danno grandissimo delli Datij dell' Intrada, Insida, cõ

grauißimo detrimento della Città & dell'Arte nostra carica di molte graueze intratengono le dette Naranze à Chiozza. à Malamoco, a Goro, & altri luogi alienj, & da quelle ne Cauano dalle Barche, & Nauillj Portandole, Com'e predetto in altre parti.

Il che douendosj rimediare di tal maniera Che li trasgreßorj per il timor della penna restino di commetere cosi fatte male operationi Inherendo à tutte le leggi, & altri'ordini fatti per tal causa, & in tal matteria disponenti alle quali non s'intendj in alcuna Parte derogato.

Vada Parte, la qual mette Ms. Michiel Rota al presente Gastaldo, & ms Antonio de Viuian Sindico, Che tutte, e cadaune Barche, e Nauilij che ueranno con Naranze & limonj, & Saranno caricate in qual si uoglia luoco, debbino eßer condotte recto tramite à Venetia al luogo depututato di San Siluestro Riua Ordinaria doue sogliono farsi li Mercati, & le diuisionj di quelle, & siano Obligati li Condutorj, & Bar-

charioli, che condurano esse Naranze subito quelle Cargade uenir à drittura con esse à detto luoco, senza fermarsi ne far stalia in alcun luoco, si de fuori, co me jn questa Città senza ascondersi ò in tratinersi sotto alcuna esecutione; Non po tendo cosi il Mercante come il Condutor uendere, ne leuare, ò permetere, che sia leuato da esse Barche alcuna minima quā tità di esse, sotto pena di Duccati Cento & perdita della Barca à cadaun Patron di Barca ò Condutor, che fosse trouato fermarsi ò Contrafar per alcun modo al la presente Parte.

Et alla medema Parte de Duccati Cento, & Perder la robba, che fosse trouata; s'inten di caduto quel Condutor, ò Mercante che uendese di tal Naranze alcuna quanti tà in altro luogo che nella presente Città Secondo i modi soliti, e Consueti, della qual pena la mittà sia del Denonciante, & l'altra mittà al Rettor, ouero Officio. Che sarà fatta l'esecutione Douendo la presente esser fatta Publicar à Chiozza

& in quegli altrj luoghj doue facesse bisogn.º

Della Parte n.º 18
De no n.º 2 Presa

Ratificatione della Sudetta Parte fatta dal Colleg.º dell Arte

Die 30 Maij. 1608.

In Collegio, nel quale interuenne-ro gl' Illustrißimj Signorj Carlo Marin, & Ferigo Dandolo Prou-editorj Sopra la Iustitia Vechia, Gl' Il-lustrissimi Signori Marco da Riua, Ruzzer Ruzzinj, & Francesco Erizzo Cinque Sauij alla Mercantia li Clariss-simj Signorj Nicolo Querinj, Dome-nego Bolanj, & Nicolò da Molin Giu-stitieri Vecchj, fu ratificata l'oltrascritt.ª Parte con l'infrrascritte Corretioni V.Z, corregendo la pena peccuniaria di Duc-cati Cento jn Duccati Cinquanta, cosi alli Patronj delle Naranze, come alli.

Patroni di Barche, mentre però saraño Barcharioli da Chiozza ordinari à far uiazj di Naranze, & leuando, la Pena di perder le Barche alli detti Barcharioli Douendo ad Intelligenza di dettj esser la presente Parte Publicata ogn'Anno a Chioza.

Illmor. D.D. Prou Iust. Vet; Not.
Benedictus Peregrini.

ie. 3. Iulij. 1608 Scripte Fuerunt litteræ de executione D. Pottj Clodiæ tenoris jnfrascriptj.

Clariss.mo Sig.r Honorando

E stato preso nel Collegio Nostro sorto li 30 del mese passato di Maggio la introclusa deliberatione concernente la Regola, & Ordini, circa il Condur Naranze, e limoni per uso della Città Nostra di Venetia. Et perche nō resti escusato alcun Contrafatore di nō hauer hauto notitia d' essa, & per conpita anco essecutione della deliberatione

Sudetta, la ricerchiamo, che li piacia far publicar eßa introclusa parte nelli luochi soliti, & doue parerà alla su Prudenza, Et similmente farà Publicar le leggi introcluse dellj Cl.mi Signori Cinque Sauij nella medesima materia, Et perche, è anco stato esposto, che con l'occasione di certj quadri mandatj al suo Cancelliero per altri Ministri per l'Offitio degl' Illustrißimi Sigorj Gouernatori dell'Intrade, quali dicono frutti, e Fortumi uengono fatte anco delle Bollette, e data licenza d'estrazer Naranze, e limonj da Chiozza per altre terre, e luochj, con l'accortezza uiene immediate pregiudicato alle Nostre intionj, ch'è di fare, che le Naranze, e limoni per ogni modo restino per uso della Citta nostra, Com'è predetto,

Le piacerà anco dar Ordine d'ordine nostro far Commettere al detto Cancelliero & à Cadaun altro a chi s'appartiene il far dette bollette, ò bollettinj per Vscita, che non debbi; sotto le pene nella presente deliberatione contenute; & altre, che à

che à noi parerà conosciuta l'innobedienza
loro far bolletta, ne licenza alcuna per est-
razer Naranze ò limoni per altre terre, ma
solum per questa Città, accio le cose con tan
ta maturità deliberate, habbino la loro de
bita esecutione, del che siamo sicuri, ch'
essa non sia per mancare con la sua solita
diligenza, dandoci auiso di detta Publicatio
ne, con il che s'offeriamo, & racc.^mo

Di Venetia il di 3 luglio 1608.

Illm.or D.D. Prouis. Iust. Veter. Not.
Benedictus Peregrinj

Die 18 Iulij 1608 fu fatta la Publicatione
Sopradetta a Chiozza, Come Appar per
lettere del Clariss.mo Signor Podestà
di 16 stante Come in quelle

Idem Benedictus.

Altre Lettere del Sudetto Collegio à Chiozz.ª con mandato da effigersj in quella Cancellaria perche i ministrj non facin Bollette di Frutti, e Fortunj cioe di Naranze

Clmo Signor Honorando

Scriuessimo altre uolte à Vostra Signoria Clarissima, che d' Ordine nostro facese jntimar alli Cancellierj, & altrj, à chi s'aspetano dj far le Bollette, & lj Bollettinj di Fruttj, e fortunj, che non douessero far Bollette di Naranze per alcun luoco, essendo nostra jntentione, che dette Naranze siano condotte recto tramite à Venetia com'e stato deliberato per il Collegio Nostro, & essendo non auisati, che tutta uia maggiormente si fanno esse bollette, e Bollettinj con molto disprezzo dell' autorità, & Ordinj nostrj, Però le mandiamo jl presente mandato il quale sarà contenta d' affiger nella sua Cancellaria jn luoco, che possj da tutti, j Cancellierj, No-

darj, & altrj, eßer ueduto, & non preteßa ingnoranza di luj, acciò hauta l'informatione de gl'innobedientj, poßiamo farne quella giustitia, che sarà conueniente; Cosi li piacerà medesimamente far Publicare le predette deliberationj cosj de gl'Ill.mj Signori Cinque Sauij, come del Collegio Nostro che altre uolte le furono mandate, accio sij eßequito quanto in eße, è deliberato, & à V.S. Cl.ma si racc.mo

Di Venetia il di 4 Maggio 1609

Tenor Mandatj

Noi Prouveditorj Sopra la Giustitia Vechia infrascritti come Presidentj dell' Eccellentißimo Collegio sopra le Artj per eßecutione delle cose in tal materia in eßo deliberate commettemo à Cadaun Cancelliere, Nodaro & Cogitore, sia chi si uoglia, che non debbj far Bollette, ne Bollettinj sotto qual si uoglia pretesto per l'estrazer Naranze, li-

monj & Cedrj jn alcun luoco, acciò che quelle uenghino recto tramite à Venetia, sotto pena à cadauno, che contrafarà, di Bando Galerà Pregion, & altre pene, che a noj parerà, conosciuta la trasgressione degli Innobedientj al presente Ordine nostro.

In quorum fidem.

Dat. dall' Officio nostro Die. 4. Maij 1609.

Lorenzo Barbarigo
Bortol.° Malipiero *Prouedit.ri*
Ferigo Foscarj

Illmorũ D. D. Prouis. Iust. Vet.
Benedictus Peregrinj

Denoncia contro alcuni Naranzeri p haucr aperte le Botteghe mentre la tessera non era tochato à loro

1609. 4. Maggio

Denontia Michiel Fante de gli Illustrissimj Signorj Proueditorj al-

lla Giustitia Vecchia contro li Sottoscritti.
Naranzerj Vid.r
Simon à N.o 1
Giac.o a N. 6.
Pietro à N. 2
Giac.mo à N 7.
Ant.o à N. 8: 9: 10.
Giac.o alle Barche da Padoa
Pasin in Pescarià a Rialto.

Che il primo de Maggio Festa de Santi Filippo, e Giacomo Apostolj, toccando tel sera a Fadin Naranzer à N. 4, Questi siano statj cosj arditj, che habbino aperto anch'essj le loro Bottehe, senza timor del Sig.r Iddio, & della Giustitia, & disse detto Fante hauer tiolto jl pegno a cadaun d'essj, & hauerlo presentato jn camera del Massaro.

A di 20 Zugno

Constituito in Offitio il Sopradetto m.r Giacomo essendolj stata letta la Denontja contro di lui data in sua difesa disse noj

habbiamo libertà d' aprire, che ancho gl' altrj anni habbiamo sempre aperto, si come fanno anco lj Fruttarioli Interrogat. uolete dir altro per Vostra difesa R.

Adi detto.

Constituito jn Offitio jl Sopradetto M. Antonio essendogli stata letta la Sopradetta Denoncia contro di lui data, in sua difessa disse, non u' e alcuna leggie, che ci astringa a buttar tessera questi Cinque Mesj, & se la buttiamo la buttiamo di Nostra cortesia, & uedendo j miei garzonj che gl' altri tutti haueuano aperto anch' essj aprirono Interrogato uolete dir altro per uostra difesa R. quando noj apprissimo era mezzo giorno.

Interogato Volete dir altro Rispose Sig.r nò; se non che prego Sue Signorie Clarissime ad assoluermj, che non hò fallato R.m Conf.

Condanna della Giustitia Vecchia contro li Sudetti Denonziati

Adi 4 Settembrio

I Cl.mi Signori Aluise Soranzo & Bernardin Loredan Giustitieri Vecchi, stante l'absenza de Sier Giacomo al N.° 6. & N.° 7, & de Sier Antonio, à N.° 8. 9. 10 Naranzeri Citati per hoggi post, chiamati, & nō Comparsi, li hanno mandati alla leggie 1780 27 Marzo 750 per uno à Carte N.° 86. nel Capit. Spese.

Adi 5. Settembrio

Si suspende la Contrascritta Sententia mandato D. D. Stante l'appellatione,

Referì Nicolò Massaro

Hieronimus Rossettus Offit.
Iust. Vet. Notarius

Taglio de Proued.ri Sopra la Giustitia Vecchia della Sudetta Condanna

Adi 5 Settembrio 1609

Do Antonio de Viuian, & S. Giacomo de Gabriel Naranzerj s' appellano da una sētenza fatta absentj, per li Clarissimj Signori Giustitierj Vecchj contro di loro sotto il giorno dj hierj, per la quale sonno cō danatj lire Cinquanta, & le Spese per cadauno, tanquam.

Die 17 Dictj

Gl'Illustrißimj Signorj Lorenzo Barbarigo, Bortolo Malipiero, & Ferigo Foscarj Proueditorj sopra la Giustitia Vecchia Aldidj da una li sopra scritti Appellantj con il suo Auocato, & dall' altra l' Eccelente Ansoni Fiscal della Giustitia Vecchia il tutto considerato hanno loro Signorie Illustrissime tagliata absolutamente la sopradetta

Appellata Sentenza

Illmōr: D.D. Prouiß. Iust. Vet. Not.

Benedictus Pelegrinj.

Sententia de G.^ri V. che Bortolo Donadonj non poßa Vender le Naranze uenutogli; se non alli luoghi Soliti; già che non s'hà potuto Conuenir nel uenderle all'Arte

1616 Adj 26 Genaro

Il Clarisimo Caßier della Giustitia Vecchia aldido Mr. Bortolamio Donadonj dimandante di Poter uender le Naranze uenute di sua ragione doue li piace per non poter restar d'accordo con l'interuenienty dellj Naranzerj, & dall'altra parte Aldido Mr Passin Naranzer, & Conpagnj, dicentj non poredo eßer d'accordo, non pter ne meno uender eße Naranze in altri luoghj, che negli ordinarj dalle leggj, & giuditij dell'

Arte de Fruttarioli hà sua Signoria Clarissima ordinato, che non possi vender dette Naranze se non nelli luochi Ordinarij & giusta le leggi, & giuditij Sopradetti.

Rt. Gioan Susi Fante
Gasparo Duodo Giust. Vecchio

Petrus Nasinus Iust. Veteres
Notarius

Appellation de Naranzeri da una Sentenza asulutoria a fauor d D.no Andrea dal Lago.

1617. 14 Nouembre

Ms Antonio geruasoni per nome suo, & degl' altri Naranzeri s' appella de una sentenza fatta per gl' Illustrissimi Signori Giustitieri Vecchi sotto li hoggi, per laquale hà no assolto liberamente ms. Andrea dal lago, & come jn quella tamq. male

Ioannes de Balbi Not.

Termin.ne de Reuis.ri & Regol.ri Sopra Dacij, che Gabriel Fauro dia piezzaria di far condur subito à Venet.a le Naranze sono nella sua barca come anco p quelle fermate qui nella sua altra barca di Contrab.do

Illico Constituito in Offitio il sudetto Ms Andrea dal lago, & ueduta la sudetta appellatione promette nell'auenir non s'ingerir nel uender contra le leggj de Naranzerj

Illicò jl Sudetto Appellante si rimoue dalla sudetta Appellatione stante il Constitui fatto

Illmōr D. D. Prouis. Iust. Ver.
Ioannes Balbj

Term.ne de Reuiss.ri & Reg.ri Sopra Dacij Contro Gabriel Fauro.

j630. j6 Genaro

Gl' Illustrißimj Signorj Zaccaria Bon

dumier, & Angelo Contarinj Caualier honorandj Reuisorj, & Regolatori sopra li Dacij

Vdita l'istanza fatta à nome dell'oltra scritto Gabriel Fauro. Sue Eccelenze Illustrißime hanno terminato che debba dar ua Piezaria dj 300. Duccatj di condū, ouero far condur à Venetia tutte le Naranze ch'al presente ch'al presente ritroua in sua Barca; & che quāto alla Barca con le migliara so che si ritroua di qui fermata, & pretesa in Contrabando, sij medesimamente assicurata con Piezaria d'altri 300 Duccatj per quello sara d'eße terminato dalla giustitia, senza pregiuditio del pr̃ceßo, le qualj due barche lj sijno licentiate

Illicò Constituido jn Officio D. Giō. Battista Graßj da Chiozza, & uolontariamēte si Constituisce Piezzo per Duccati tresento, che le sudette Naranze eßistenti à Chiozza nella Barcha del sudetto Giubile Fabro sarranno fatte condurre à Venetia jmmediate L'istesso fece per l'

altra Barcha

Illmor. D.D. Sup. Datijs Notar.
Octauius Rossettj

Mandato de Gouernatri dell'Intrade al Scriuan de Castellj, che ne...iuo di Barche di Naranze, e limonj in Venetia ui metta un Soprastante, ne che da gl'Officiali sia fatta alcuna estorsione ma uenghino à dritura a Venetia

Noj Gouernatorj dell'Intrade

Commettiamo á te Deputato, cioè Scriuano allj Castellj, che de cetero quando arriuerá barche di Naranze, Cedri, & Limonj & altro attinente á l'Arte de Naranzerj, immediate debbi Assister à poner altra persona per soprastante sopra esse Barche doppo fatte le solite Bollette ne permetteraj che dai Officialj di sorte alcuna sij fatta estorsione danno, ne tolto fuori cosa alcuna d'esse

Barche da dettj Officialj, ma senza, causar li sfusio, ne riuolgimento jn dette sue robbe. Saranno lasciate uenir à drittura dette Barche al luoco solito, con jl sudetto sopra stante, accjò che con la sua assistenza nel scaricar dette Frutte possj esser ueduto se ui fosse fraude à Publico pregiuditio, & ciò essequiraj, e faraj essequire jn Pena allj contrafacientj de Ducati Cinquanta applicatj all' Arsenal Nostro, & altre pene ad Albitrjo della Giustitia.

Dat. ex Officio li 14 Maggio 1635

{ Pietro Emo Gouernator

{ Alessandro Basadonna Gouernator

Aluise Olmo Nodaro

Lettere del Magistrato Sopra Datij al Reggimento di Chiozza, perche faccj consegnar al capo della sua Barca per condur subito à Venetia la Barca colà capitata con Naranze senza pregiuditio della Giudicatura del Reggimento circa il Contrabando

Noi Reuisori & Regolatori de Datij

All' Illmo S.r Podestà di Chiozza,
& jn sua absenza al S.r Salinier

Per essecutione, & Obedienza douuta à gl' Ordinij nostrj, mandiamo costì la Barca del Magistrato Nostro col capo dj essa, il quale sarà il lator delle presentj, Nostra uolontà ferma si è, che la Barca capitata in cotesta Città di sotto Vento con Carico dj Naranze sia condotta qui dal medemo Capo nostro, che per ciò si Compiacerà commettendo al Patrone dj essa, & fargiela Consegnare con tutto il Carico, & nella maniera, che si trouerà, jl che resterà senz.a pregiud.o di lei quanto alla Giudicatura del Contrabando.

Dat. dal Mag.o Nostro à x. Genaro 1633.

Massio Bianchi Secret.

Retention di Misier Luca Garofolo per Andar Vendendo limonj e Narance con la Stagiera & Presentatione di detti Limoni.

1639. 10 Genaro

Messerj Capitan Luca Gentilini dellj Signori di Notte al Ciuil, come in Virtu di Mandato hauer retento la Persona dj Luca Garofolo Naranzer à San Lio sopra il Canton jn Piazza à San Marco; che andaua uendendo limonj con la Stagiera, & quello posto in ua Pregion alla luce à San Marco, & fu esso canestro presentato con essi limonj jn Camera del Masaro.

Sentenza della G. Vecchia

Adi 14 Genaro 1635

Gllmj Signorj Giustitierj Vecchi tutti quatro in numero ueduta la presente riferta, nec non il presente Processo, hanno terminato, che non sj procedj più oltre, che sijno lice

tiatj essj limonj roltolj &c.

Rubertus Cossettj Iust: Vet Noct.

Parte presa da Reuis:ri & Regol:ri de Datij che, siano republicatj gl' ordini della Marieg:la de Naranzeri nec non Condana alcuni Chiozzotti in un Candelotto

1639 . 12 Genaro

Letto il presente processo auanti gl' Illustrissimj & Eccellentissimi Sigõrj Reuisorj, & Regolatorj de Datij, & il tutto da loro Eccellenze inteso, & considerato, ascoltata ancò l'istãza de Naranzerj di questa Città uenendo all' espiditione del detto Processo, mandorono l' infrascritta parte

Che attesa la Comparsa de Naranzeri di questa Città, adimandantj; per il loro interesse la republicatione de gl' Ordini,

come nella Mariegola, non istando per altro contra Menego Rosada, Francesco Voltolina, & Menego Pauan da Chiozza, ripportandoci in tutto, & per tutto à quello parerà à loro Eccelenze Illustrissime. Hanno detti Illustrissimi Signori Regolatori) mitius agendo terminato, che per questa uolta siano li Sopradetti Rosada, e Voltolina & Pagan in solidum un Candelotto de lire do di Cera Bianca, per douer arder auanti l'Altare nella Scola di detti Naranzeri, & sic

Bianco per la Parte N.º 4.
Rosso non Sincere N.º 1. } *& fù pressa*

Agostin Cauertin Nodaro

Proclama Publicato d'Ordine di Regolatori, & Reuisori sopra Dacij essecutiuo di Terminationi & Ordini altre uolte publicati, perche le Barche di Naranze, e limoni

uenghino à Venetia recto tramite senza far Stallia in alcun luoco, ne diminuir il Carico

1639 Adì 13 Genaro

Gl'Illustrißimi, & Eccellentißimi Signori Reuisori, & Regolatori di Datij, in eßecutione di terminationi, & ordini altre uolte Publicati nella seguente materia à quanti è a quali non s'intendi in alcuna parte derogato, & per l'istanza fattali da Naranzeri di questa Città fanno con il presente publico Poclama intendere, & Sapere

Che tutte, e cadaune Barche, & Nauili che uiniranno con Naranze, & limoni & saranno caricate in qual si uoglia loco debbano eßere condotte recto tramite à Venetia al luoco deputato di San Siluestro riuà Ordinaria doue sogliono farsi li Mercati, & le Diuisioni di quelle &, siano obligati li Condutori, & Barcaruoli che condurranno eße Naranze & limoni

subito Caricate uenir à drittura à Venetia con quelle al al detto loco, senza fermarsi, ne far stallia Sopra Porto, Chiozza, Malamoco, & altroue cosj fuorj, come in questa Città, senza asconde rsj, o trattenersj sotto pretesto alcuno; Non potendo cosi jl mercante, come il Conduttore uender, ne leuare o permettere, che sia leuato d' esse Barche alcuna minima quantità d' esse sotto pena de Ducati Cinquanta correntj à cadaun Patron di Barca, Conduttore, o Mercante, che fosse trouato fermarsj, & contrafare in qualche modo alla presente parte, & alla medema pena de Ducati Cinquanta s' intendj caduto quel Mercante, Patrone dj Barcha ò d' altro, che comprase di tali Naranze, e limonj alcuna quantita in altro luocho, che nella presente Città, secondo i modi soliti e consuetj della qual pena la mità sia del Denonciante, e l' altra del Rettore, ouero Officio che fara l' essecutione

Et sia il presente plocrama per la sua intiera inuiolabil essecutione publicato in questa Città, & à Chiozza, Malamocco, & in quelli

altri luoghj, oue facesse Bisogno.

1639. 14 Genaro

Publicato sopra le Scale di Rialto, e dj San Marco per Sier Domenego Oliuarj publico Commandador

Adi is Detto

Fu mandato Copia à Chiozza, & Malamoco, per esser iuj Publicato

Agostin Conuertini Nodaro.

1644 à 23 Maggio

Publicato il Sudetto Plocrama sopra le Scale dj San Marco, & di Rialto per Sier Zan Maria Sauettinj Publico Commandador

Denoncia alla G.a V.a Contro Patron Bastian Cilla Chiozzoto, & altri incognitj p che l'abbia fatto Mercado delle Naranze condotte colla sua Barcha alli Castellj Senza uenir al loro Solito, e Senza saputa dell' Arte.

Adi 25 Ottobre 1641

Denontia Bastian Chiozzoto detto Cilla, & altri jncognitj ch' essendo uenuto Carico di Naranze, e Cedri il giorno di Mercordj passato fu li uintitre instante, essendo obligato uenir recto tramite alle Riue della Pasina à San Siluestro, & juj fare li mercatj, ne far stãlia in altro luocho, si à fatto lecito jn sprezzo d' esse leggj, & della Giustitia à danno dellj fratellj dell' Arte dj far mercato dj dette Naranze allj Castellj senza saputa dej Fratellj dell' Arte, jn suo auantaggio.

1642. Adi 22 Marzo

Li Illustrissimj Signorj Gasparo Duodo.

& marco Salamon honorandi Giustitieri Vecchj ueduto il presente proceßo con tu te le cose in eßo contenute, hanno sue Signorie Illustrißime il tutto maturamente Considerato Christi Nomine inuocato liberamente Aßolto jl sudetto Bastia Cilla

{ Gasparo Duodo Giustit. Vecchio

Io Bapta · arella Iust Veter. Notarius

Laudo de Proueditori Sopra la G. V. della Sudetta Sentenza

Adi 24 7bre 1642.

Gl'Illustrissimj Signorj Gerolemo Correr & Francesco Malipiero Proueditorj Sopra la Giustitia Vecchia jn eßecution della parte del Maior Cosiglio 1565, & ex Officio ueduto il Proceßo, & Sententia assulutoria fatta per li Signorj Giustitieri Vecchj a fauor di Bastian Cilla de di 22 Marzo 1642.

quella hanno laudata.

Illmōr. D.D. Prouis. Iust. Vet.
Antonius de Tosarellis Notarius

Tagl.o di Senten.za de G.ri V. contro Pietro Grattariol Naranzer come assuntor del Giud.o per altri suoi Compagni

j646. 29 Genaro.

Gl'Illustrissimj Signorj Gerolemo Correr, Piero Giustinian, & Gerolemo Dolfin Proueditorj alla Giustitia Vecchia in Essecutione della Parte del Maggior Consiglio j565, & ex Officio ueduto il processo, & Sentenza condannatoria fatta per li Signorj Giustitieri Vecchj sotto li 28 Maggio Contro D Pietro Vecchj Naranzer à San Gio Grisostomo come Asuntor del Giuditio jn se per gli altrj suoj Compagnj hanno quella tagliata liberam.te

Illmōr. D.D. Prouis. Iust. Veter.
Ant.us de Tossarellis Notarius.

Denoncia contro Fran: Maßarante da Puglia per hauer uenduto Cedri condottj con la sua Barca à Particolari senza Notificarli all' Arte

Adi. 2 Marzo 1643

Denoncia contro S. Francesco Maßarante dj Puglja. Ch' hauendo esso reo jn questi paßatj giornj condotto con una Barcha jn questa Città una quantità di Cedrj, & Naranze, & jn uece dj pronunciar, & uender eßa robba all' Arte di Naranzerj conforme dispongono le leggj, s'è fatto lecito uenderne à chi gl'è parso, & jn particolare questa Mattina hà uenduto 900. Cedrj ad alcunj mantouanj compratj da loro per portar fuorj della presente Città, ciò operando contro là forma delle leggj della Mariegola della medema Arte, per jl che eßo Ministro dice essercj trasferito à S. Siluestro alla Pasina alla Barca nella quale sono le Naranze, e Cedrj dj ragio-

ne de Sudetto Reo, hà quella Bollata, e
posto pena de Ducatj Cinquanta, & di
altre pene a albitrio della Giustitia, che
non mouj, ne lacj mouer ad alcuno essa
Barca, Narance, Cedrj, fino ad' altr' Ordj
ne della giustitia.
Item disse esso Ministro hauer posto pe-
na ad' una donna stà à San Siluestro, j
casa della quale s' attrouano lj sudettj
dj. 900. Cedrj compratj dallj sudettj Mã-
touanj, che quellj non debba dar, ne la-
sciar mouer ad' alcuno fin ad altr' Ordi-
ne della Giustitia.

Quare

Adi 13 detto

Constituito nell' Offitio l' antedet-
to Francesco Massarante da Vi-
co di Puglia, al qual fu letta la
Denontia contro lui datta, in su
a difesa disse, prima, hó trattato, e me-
nato l' Arte de Naranzerj due volte, ne
m' hanno uoluto dar piu' de lire trenta
al Miaro delli Citronj, & delle Naran-

ze non mi hanno proferito prezzo &
doppò partitj, che non s'amo potuto
ac̄ordare, & che mi haueuano licentiato
essa robba, hò Venduto 900. Cedri ad'
un Forestiero, che mi li pagaua à ragio-
ne de lire Sesanta il Mier, come anco le
Naranze ne hò uenduto un Mier, e mezo
ha Ragione de lire sedecj il Mier, il che
mi fu jmpedito per causa d'un Ministro
Che li uenne à Bollar la Barca, e Seque-
strar li Cedrj, che haueuo posto in sal-
uo jn Casa d'una donna alla Pasina

Ei dictum hauendo uoj uenduto essj
Cedrj, e Naranze, quali erano obligati
à l'Arte de Naranzerj, ciò operaste
contro le leggj della Matricola della
medesima Arte de Nararanzerj, Rispo-
se, me lj hanno licentiatj come hò det-
to, & li uendeuo per cauar jl mio di-
naro.

Dettolj, se bene à uostro modo parlā-
do, quelli dell' Arte ui licentiassero,
dettj Cedrj, e Naranze, uoi quelle non
poteui uender se prima non pigliaui

licenza dà questo Illustrissimo Magistrato

Rispose questo non sapeua, perche son Pouero Forestiero da 600 Miglia lontano, & piglio Sentenza uolontaria, che se da qui Auantj uenderò piu di detta robbà, non ne uender senza licenza di questo Illustrissimo Magistratto, & della medema Arte.
Interogato se uuol dir altro jn suà difesa. Rispose non sò che dire

Illicò le fu intimato, che in termine di giornj tre debbi hauer detto, & allegato quanto intende jn sua difesa aliter; & fu posto in termine alla speditione per Sabato mattina sarà li sette instante.
Riferì Anzolo Fànte, qualmente jl Reò rispose non uoler dir altro, rinoncia le sue difese, & insta ad esser espedito immediate, perche la pouera sua robba là uà de male

Sentenza aßulutoria dell'oltrascritta Denoncia

Adi 3. Marzo j643

Gl'Illustrißimj Signorj Francesco, Coppo, Andrea Balbj, & Zuāne Valier honorandi Giustitieri Vecchj ueduto il presente Proceßo, con tutte le cose jn eßo contenute, hanno loro Signorie Illustrißime assolto l'antedetto Francesco Maßarante

Zuanne Valier Giust. Vecchio

Bernardus Marcellinj Iust. Vet. Coad.r

Ordine de Regolat.ri & Reuisorj Sopra Dacij che siano scritte lettere à Chiozza, e Malamocco per la republicatione del Proclama

j644. 2j Maggio

Per Ordine de gl' Illustrißimj, &

Eccellentissimi Signori Reuisori, & Regolatori di Datij furono ad istanza dell' Arte de Naranzeri di questa Città Scritte di nouo lettere all' Illustrissimo Signor Podestà di Chiozza, & all' Illustrissimo Signor Podestà di Malamocco per la republicatione del Plocrama altre uolte publicato sotto li, 14 Genaro 1639. come appar nella presente Mariegola, in materia delle Barche, & Nauilij con Naranze, e limoni, che debbano recto tramite uenir à Venetia.

Tenor literarum

L'occluso plocrama del Magistrato nostro altre uolte fin l'Anno 1639. publicato ad istanza dell' Arte de Naranzeri di questa Città sarà di nouo republicare, intendendo, noi che sia inuiolabilmente esseguito, e se le raccom^{do}.

Agostin Cauertino Nod.^o

25 Detto

Vennero lettere di risposta dell' Ill.^{mo}

dell Illustrissimo Signor Podestà di Malamocco d' hauer fatto publicare il Sopradetto proclama, jn Malamocco.

27 Luglio.

Capitorono le risposte del Illustrissimo Signor Podestà di Chiozza della pubricatione del detto pr proclama jn detta Città di Chiozza, il tenor delle qualj cosj sta.

Il Proclama uenuto jn lettere dell' Eccelenze Vostre dj 2j Magio passato ad jstanza di cotesti Naranzerj fu da me fatto publicare in questa Città al luogo solito, jl giorno dj vinticinque detto, e le ne porto la presente risposta à Compimento de miej douerj uerso l' Eccelenze Vostre à qualj per fine riuerente Bacio le manj

Chiozza 26 Luglio j644.

Almorò Pisanj Podestà

Mandato penale de Reuisorj, & Regolatorj de Datij alli sotto Scrittj Officiali, di non Strusciar le Barche portano, limonj, Naranze ne prender don o Mancia.

Re mandato de gl' Illustrißimj & Eccelentjsimj, Signorj, Reuisorj, & Regolatorj de Datij s'impone pena à qualunque Offitiale, Custode e Palatiero, Capo dj Barca, & à qual si uoglia Ministro dj questa Città, Chiozza, Malamocco, e Castellj, di Pregion, Corda, Berlina, Galera, Bando, & conforme al demerito, & ad Albitrio di loro Eccelēze; Che non debba, o con uiolenza o con Insolenza, o ne anco sotto pretesto d'amoreuole donatiuo, mancia o Regalia, leuar o riceuer da qual si sia Barca, o Vascello, che condurra jn questa Città Naranze, Cedrj, ò limonj pur minima quantita di detta robba mentre però sia condotto con le debite cauti-

tionj del Datio astenendouj da ogni.
strusio o impedimento della Mercantia
predetta

In oltre siano obligatj li Patronj di
dette Barche, o Vascellj, sotto le det-
te Pene ad ābitrio, qualunque uol-
ta fosse contrauenuto alla presente
Commissione, debba personalmente cō-
parire auanti Sue Eccelenze & dare
conto della trasgretione, perche oltre
il Castigo delle Colpeuolj, saranno fa-
tj risarcire d'ognj danno, & la pre
sente sia intimata ad' ognj Capo.
dj Barca, o' altro Ministro sopradet-
to Datȝ dal Magistrato di loro Ecce
lenze p.° Settem: 1644.

Vicenzo Pasqualigo } Reuisorj
Fran.co Barbarigo } Regolatorj
Piero da Molin. } di Darij

Agostin Cauertinollo N.do

Relation del intimation del Sudetto Mandatto

1644 Adi 12 Settembre

Referj Giacomo Cadorin Capo di Barche d' Officialj hauer per ordine de gl' Ill.mi & Eccelentissimj Signorj Reuisori & Regolatorj de Datij intimato personalmente à tutti li sottoscrittj Capj di Barche d' Offitialj il sudetto mandato in tutto, & per tutto come in esso & sotto le pene, che in quelle si contengono

Sotto li s del corr.te agl' infras.ti

Domenico Tirabosco & suoj huominj
Ant.o Lattoner & suoj huomenj
Iseppo Bassin, & suoi huominj
} Barca Datio dal Vin

Zuanne Mamelle, & suoi huominj
Z. M.a Biondo, & suoi huomenj
} Barca dtt Vscita

Marco Giona, & suoi huomenj
Giac.mo Sbrinole, & suoi huomini
} Barca dtte Biaue

Item Sotto li 8. agl'infrascritti

Ant.º detto Bruo, & suoi huomeni Fran.co Rossin, & suoi huomeni Anzolo Rizzo, & suoi huomeni	Barca dl Datio dal Vin
Nic.º tre Ponti & suoi huomeni Andrea Moro, & suoi huomeni Anz.lo Ferandella & suoi huomeni	Barca dl dario del Vscida

Item sotto li 9 agl'infras.ti

Zuanne Greg.º & suoi huomeni Bort.º Fichetto, & suoi huomeni	Barca del Dat.º dal Vin
Marco Biondini & suoi huomeni Gerol.mo Collioni & sui huomeni	Barca dl Dat.º dal Oglio

Item sotto li 10 detto agl'infras.ti

Alessand.º Morte & suoi huomeni Zuane Tagiapera, & suoi huomeni	Barca dal Dat.º dal'ogl.º

Item sotto li s Detto
Vettor Bassanello Cancelier alli Castelli
Bastian dal Brazzo Cancelier a Malamocco

Permissione delli Reuisorj & Regolatorj de Datij di Stampare l'oltrascrito Mandato, e lasciato agl' oltrascrittj Officiali

1650 A4 Zugno

Comparsero auantj gl' Illustrissimj & Eccellentissimj Signori Reuisorj, & Regolatorj di Datij li Capi dell' Arte de Naranzerj di questa Città & fecero riuerente instanza, che fosse stampato il mandato contrascritto, che inpone pena a Ministrj, & Officialj di leuar dalle Barche di Naranzerj, benche minima quantità di robba, ne riceuerne sotto qualunque pretesto, & sia di nuouo intimato per la sua esecutione a tutti lj Capj di Barche d' Officiali & altrj Ministrj acciò sia esseguito in tutte le sue Partj uedendosj tornati jn abuso li stratij, & uiolenze d' Officialj & perche non possano Scusarsj d' Ignoranza hanno loro.

Eccellenze concessa libertà à dettj Naranzerj dj poter far stampar quel Numero di mandatj che à loro pareranno, & ordinatj che siano per, uno de Capj de Pontadorj dispēsato ad ognj Capo dj Barca d'Officialj, e Sourastantj oue fara bisogno.

In essecutione dj che furono fattj Stampare dusento Mandari del tenore, è nel modo Contrascritto del' Primo Setēmbre. j644. mutata solo. la datta d' esso mandato perche sj riformj, sotto jl presente giorno. 4 Giugno. j650.

Nella Seguente facciata si uedra la notta, & Relatione fatta della dispensa di dettj Mandatj, & le restate Stampe l' hebbero li detti Naranzerj per altre occas.ni

j650. Adi 30 Zugno.

Comparse nel Magistrato Misier

Francesco Cantarinj uno de Capi de Pontadorj al qualé per Ordine ut ante, fu commesso douer andar dispensando à tutti Capi di Barca, & Officialj li retroscrittj mandatj jn stampa ad jstanza dell' Arte de Naranzerj, & riferj hauere li giornj passatj, & in diuerse uolte hauer consignato detti Mandatj in Stampa nelle Mani delli sottoscrittj, & hauerlj intimato in tutto, & per tutto come in essj mandato per Ordine de gl' Illustrißimj, & Eccellentissimj Signorj, Reuisorj, & Regolatorj di Datij

A Zuanne d' Hercole da Malamocco
Gouernator del Datio dal Vin de Mar.

A. Z. Maria Zogia Capitanio della Pedota Armata de gl' Illustrissimi, & Eccellentißimj Signorj, Reuisorj & Regol.ri de Datij

A Ventura Venturonj Capetanio del detto Magistratº

A Nicolò Alborante Capº dell'Offiči
del Dacio dal Vin.

A Domenego d Hercole Soprastante
a' Malamocco.

A Pietro Bassanello Soprastante alli
Castellj

A Franco Bearj detto Moretto Sopra
stante per la grassa allj Castellj

A Vicenzo Biondinj
A. Z. Maria Gregolin } Capi de Pontad.ri
A Luj stesso Franco Cantarinj

A Franco Padouano Cancelier del Reg.to
di Murano

A Piero Muschietto Capitanio della Barca
longa

A Zuanne de Grandi detto Chebba stra
ciata

A. Giacomo Sbrindoli Capetanio della Bar
ca longa

A Battista di Rugier } Capi di Barchetta
A Francesco Venturinj

A Giacomo Sbrindolj Capitanio di Barca longa
A Alessandro Gambirotto
A Innocente Morgana } Capi di Barchette
A Antonio Piuetta
A Domenego Busoni Barca del Consiglio di X p il Dacio dal Vin
A Z. Maria Gazan Barcha per la Masena à Chiozza
A Lorenzo Storta
A Zuanne Mamelle } Capi di Barchete da Vin.
A Andrea Buba detto Moro
A Bortolo Fassetta Barca di Canal [Bar.ca dt.]
A Gasparo Chiozza Barca alli Castelli [Oglio]
A Andrea Cicogna Barca di Canal
A Francesco Ferro detto Moretto Barca di Canal
A Anzolo Farandella capo dj Pedota à Malamocco.
A Michiel Biancho Fior
A Batista Triusan detto Mazza la
A Anton.o lattonier. Morte
A Marco Giona
A Antonio de Rinaldo detta Strocca

A Giacomo Calabrij
A Anton.° q. Piero detto Nonzolo
A Bastian Corbetto detto Turlonj

Barche dal Datio dal Vin

Et le Sopradette intimationj riferj l'oltrascritto Capo de Pontadorj hauerle fatte à tuttj gl' huomenj, & Officialj seruentj nelle Barche de Capitanij Sopradettj sotto le pene Contenute in esso mandato

Agostin Cauertin
Nodaro

Spazzo del Consigl.° di 40 Ciuil Nouo, che taglia un Capo di dimanda del Datier de Naranze admessolj per l'Officio delle Raggionj Noue, & d'un altro Capo fa Patta

Die 2. Iulij 1664 Mane

In Ecc.mo Consilio de XL.ta C.N. primo jntroducta fuit recte presens Causa per V. N. Aduocatum Ordinarium & nomine Dominj Alexandri pesentj & aliorum Mercatorum Naranzariorum hujus Ciuitatis absentibus, sed pro ejs presente Domino Francisco de Rubeis eorum jnteruenientе ex parte, appellante absente, sed citato Domino Ioannis Baptiste Sanzonio dicto Scanina nec non Spet: D. D Aduocatis Fiscalisb. Serenißimj Dominij, & Illustrißimis D D Contradictorib. hujus Consilij patet de Citatione in actis Consilij diej 18. Iulij 1664 ex Parte appella.ta, & post introductione

per Ser.mo Dominum Presidens ipsius Consilij ob appellationem ad illud interpositam sub die 30 Augusti 1662 posita fuit pars tenoris infrascripti

Vidi.t

Quod iste Actus factus per Spect. D. D. Augustinum Barbadico, & Marcum Vendrameno Prouisores Rationum nouar. diei 27 Iulij 1662 ad fauorem D. Io: Baptistę Sazonij datiarij Naranzariorum & contra D. Allexandrum Pesentj, & aliorum Mercatorum Naranzariorum tenoris, ut in eo, tamquam de Actu male, indebite lato, Auctoritate huius Consilij incidit.r reuocetur, & annulletur cum secutis suis Omnibus, anexis, Connexis, & dependentibus, ita quod de Cętero sit nullius valoris, roboris efficaciæ uel momentj, ac si minime factus fuißet, partibus in pristinum reuertentibus, & in Omnibus iuxta formam Supradictę appellationis & per Dominum posita dicta parte Seruato Iuram.to ac datis Consilio Ballotis, fuerunt omnes non Sinceræ

Die. 8. dicti

In Secundo Consilio nulla facta fuit disputatio, Sed per Dominium posita dicta Parte, seruato iuramento, ac dactis Consilio ballottis fuerunt Omnes non Sincere

Segue qui dietro il 3.° Capo

Die 9 Dicti

In tertio Consilio. Causa Supradicta introducta, & disputata fuit per Excell.tem Dominum Victorem Sandi Aduocatum, & Nomine Alexandrj Pesenti, nomine suo & Sociorum Naranzariorum ibi praesentis, ex parte, appellante, Cui responolit V. N. D. Laxarus Ferro Aduocatus, & nomine Magistratus Illustrissimorum D. D. Rationum Nouar; nec non Aduocatus, & nomine Domini Perij Son Sonio supradicti ibi praesentis, nec non praesentj pro dicto Magistratu V. N. D. Petro Paulo Ferro, Aduocato Phiscalj ex parte Appellata, Replicantibus hinc inde Excellente Domino Bartholomeo Facchinellj, & Supradicto V. N. D. Petro Paulo Ferro, & per Dominum positae fuerunt duae partes separatim Vna ab Alia uigore legis Serenissimj Majorj Consilij. Vid.t

Quod jstud primum Caput conten-
tum jn Scriptura in hoc Consilio præ-
sent. Sub die incipiens Douerà
nel Primo Capo seguir taglio di det-
ti attj jn quanto si pretenda da gl'.
Auersarij Naranzerj sostenere che le
Naranze tutte de Ragione de Foresti-
erj non Venetj, ne fatti Cittadini Ve-
netj con le forme stabelite dà Publi-
cj Decretj non siano sottoposte al pa-
gamento del Datio dellj soldj Quatro.
per Mier, & pro ut jn eò & tamquam
de Sententià jn dicto Capite malè, inde-
bitè lata jnciditur; ut Supra, & per Do-
minium posita dicta parte Seruato ju-
ramento, ac dictis Consilio ballottis
fuerunt.

Quod laud.r — N.o js.

Nil Captum ob paritate

Quod incid.r — N.o js. Ballottarum.

Non Sinceræ — N.o

Quod jstud Secumdum Caput, contemtum, ut Supra jncipiens douerà Seguir giudicio dj laudo de gl' atti Sudettj; In tanto quanto da gl' Auersarij sudettj si uoglia eßentare dal pagamento del Datio dellj soldj 4.tro per mier delle Naranze Forestiere di stato alieno Condotte da chi si sia, & ut jn eo, tamquam Incidj ut supra &c

Quod laud.r .... jj
Quod Incid.r ..... jg Incisu..
Non Sjncere .... o

Excc.mi Cons. de XLta C. No:

Fran.co Girardj No.rio

Sparzo del Cons. dj 40 C.V. Sopra l'antedetta patta Seguitta nel Ciuil Nouo, che taglia il Capo del Datiero perche le Naranze di Rag.ne de Forest.ri paghino lj Soldi 4.o per Mier

Die 25 Augustj 1664

In Excelentißimo Consilio

de xltã C. Vateres ob paritatem Se-
cutam jn Excelentissimo Consilio de
Xltã. C. No. Sub die 9 Iulij prox. pret.
primò jntroducta fuit recte præsen.
Causa per V. Nob.
Aduocatum Ordinarium parte, &
Nomine D. Alexandrj Pesentj ibi
præsentis Nomine suo, & aliorum
Mercatorum Naranzariorum ex
parte appellante absentibus, sed
Citatis Domino Ioanne Baptista
Sonzonjo uti Datiario Naranzorum
Viro Nobilj Domino Pietro Paulo Fer-
ro uti Phiscale Supp. Prouisorum
Rationum Nouarũ ex parte appellata
nec non absentibus, sed Citatis Spp.
D. D. Phiscalibus Serenissimj Domi-
nij, præsentibus Illustrisimis D. D.
Contraditoribus præsentis Excelen-
tissimi Consilij, qui habuerunt, &
Subscripserunt Scripturas, & post
introductionem per Serenissimum
Dominum Præsidens jpsius Consilij
ob appellationem ad jllud jnterpo-
sitam Sub die 30 Augustj 1662 po-

sita fuit pars jnfrascripta. V. Z.

Quod jste actus factus per Spect. abilj Dom. Dom.° Augustino Barbadico, & Marcum Vendrameno Honorandos Prouissores Rationum Nouarj Sub die 27. Iulij. j662. ad fauorem Domino Ioanne Baptistæ Sonzonio Datiarij Naranzorum, & Contra Dominum Alexandrum Pesentj, & aliorum Mercatorum Narãzorum tenoris ut jn eo, quod ad Primum Caput Scripturæ jn Excel.mum Caput Scripturæ jn Excellentissimo Consilio de XLta C.N. pntatj Sub Die.
per Suptum̃ Sonzonio jncipiens douera nel Primo Capo Seguir il laudo di dettj attj; jn quanto pretenda da gli Auersarij Naranzerij Sostentare, che le Naranze jutte dj ragione de Forestierj non Venetj cõ le forme Solite de Publicj Decreti non siano Sottopostj al pagamento del Datio dellj Soldj 4 Mier come jn quello, tanquam ab actu-

male jndebite ad damnum, & præiudi:
cium Suptor, appellantium jncidus; Cas
setur, reuocetur, & annullentur cum se-
cutis suis omnibus annexis, Connexis
& dependentibus, jta quod de Cetero
sit nullius, ualoris, raboris, efficaciæ
uel momentj; ac si minime factus fuis
set partibus jnpristinum reuertentib;
& jn omnibus, juxta formam appe
lactionis, seruato Iuramento; ac datis
Consilio Ballottis N.ro 28. fuerunt
omnes non sincere...

Dje .26. dictj jn Secundo Consilio
Causa Supradicta non fuit aliter
disputata, sed de uoluntate partium
per Dominium posita dicta parte
Seruato Iuramento; ac dactis Con
silio Ballottis N.o 28. fuerunt om-
nes non Sincere

Dje 27. dictj, jn tertio, & ultimo Cō
silio casa supradicta jntroducta
& disputata fuit per Excellentem
Dominum Camillum Barbaranum

Aduocatum, & nomine Dominj Alexandrj Pesentj jbj præsentj tam nomine suo, quam aliorum Mercatorum Naranziror; ex parte appellante, Cui respondit V.N. Lazarus Ferro Aduocatus Phischalis Serenissimj Dominj, & nomine Dominj Io: Baptistę Sonzonjo utj Dariarjj Naranzariorum jbj præsentjs, ex parte Appellata, Replicantibus hinc jnde Excellente Domino Bartolameo Facchinello, & V. N. &c. Petro Paulo Ferro Phiscalj Magistratus Rationum Nomine, & per Dominum posita dicta parte seruato Iuramento ac dato Consilio Ballottis Numero 27. fuerunt

Quod incidatur .... N.º 21.
Quod laudetur .... N. 5.
Non Sincerę .... N. 1.

Phedericus Porta Exc.mi Consilij de XL.ta C.Vet; Coad.

Illmj & Ecc.mi Sig.ri Prou.ri sopra la G.V. Presidenti dell'Ecc.mo Collegio dell'Artj

Sin l'Anno .j608. adi 30 Maggio dal Sapientissimo Collegg.o delle Artj, e stato prescritto jl metodo con che deuono derigersj, j Mercantj e Condutorj in questa Città de Naranze, e Limonj per essa leggie obligatj condur esse Naranze, e limonj recto tramite in questa Serenissima Città alle Riue di San Siluestro tutto per proibire d'esse l'estratione accio resti dj questi la Città ubertosa. Resta però per la Parte.

Adi j2. Aprile j669.

Illustrissimo Signor Nicolo Dandolo honorando Giustiriero Vechio & Cassier cosi instando Domino Carlo Carminatj, Pietro Pizzior, e Compagni

ha ordinato, che per questa sola uolta tanto poßino lauorar le Naranze che sono statj fattj li mercatj, douendo p l'auuenire eßer eße Naranze, come Limonj condur recto tramite alle Riue ordinarie dj San Siluestro, & fattj j Mercatj alle hore ordinarie & luoco deputato giusto le leggj & Consueto

Rjfferj Rigo Fante

Nicolo Dandolo G.V.

Tratta dal libro multor, eßistente nell' Offitio Ill.mo della Giustia Vecchia

Iust. Vet, Coad.r Fran.cc Campi

j669. 27 Aprile

D Costantin Senachj per nome di Domino Andrea Nobili Nochier, e Consortj s'agraua & appella di un tal qual atto dell' Illustrissimo Cassier cosi jnstand.° di 12 del Corrente seguito à suo graue danno, e pregiudicio de Consorti nelle parole, che dicono, e fatti jmercatj sino jn fine, come da atto jn questa parte male, & indebitamente fatto, rationibus, & causis.

j669. 2. Maggio

Glj Illustrissimj, & Eccellentissimj Signorj Francesco Soranzo Marco Antonio Moresinj Proueditorj sopra la Giustitia Vecchia attenta l'absenza di Carlo Carminatj, e Pietro Picolj cittatj per questa Matina come nellj Commandamentj chiamatj sopr.ª la Porta ne Comparssj come riferi

Scolarj Masser hanno loro Eccellē
ze tagliato il Comandamento; an:
zj, il Controscritto atto giusta la for
ma della sudetta Appellatione

6. Detto

Refferj Scolarj Maßer hauer intj:
mato la Sudetta Sentenza alli Sudettj
Carminatj, e Piccolj

Illm̃orꝫ D. D Prouisor
Iust: Vet Antonius
Ripa Notarius

Ill.mi & Ecc: Sign. Prou.ri Sopra la G.V.
Presidenti dell' Ecc.mo Colleggio delle
Artj

Fu in l' Anno 1608. Adi 30 Mag
gio dal Sapientissimo Colleg.
gio delle Artj, e statto pre-
scritto il Metodo con che
deuono dirigersj li Mercantj é

Conduttorj jn questa Città di Narã
ze, e limonj sono per essa leggie
obligatj à condur eße Naranze e
limonj recto tramite jn questa Se-
renissima Città alle Riue di San
Siluestro tutto per proibire dj eß l'est
ratione accio resti di Questj la Citta
ubertosa

Resta però per la Parte stessa con-
ceßo à qual si sia Mercante di com
prar li medesimj jn ogni luoco di
questa Città. Santa, e la leggie preue-
de, e Prouede jnsieme a j Sconcerti
dannosj non meno all' uberta stessa
che alla Pouera nostra Arte di Narã-
zerj . . Occore alle uolte però ch
alcunj Patroni di Barcha ò marina
rj carichj per la Maggior parte d'
altre Mercantje che han poi qualche
quantita di eßj Fruttj Sogettj come
e' Ben notto alla Curruttione non uogli-
ono patientare de condurlj alla ue-
tura alle Riue sudette azzardando-
sj piu tosto di eßitarlj à Contrafaci

entj con notabilissimo danno nostro

Onde noj Naranzerj Predettj humilissimj Seruj ossequiosj Suplichiamo l'Eccelenzze Vostre con il loro Eccellentissimo Colleggio proibire à chj si sia cõprar questa sorte dj Fruttj nostrj in altro luoco che alle Riue sudette e che à Noj sia lecito far di essj Fruttj Mercato jn ogni luoco dj questa Città con obligo però sempre di denontiare lo stesso giorno ò il suseguente li Mercatj alla Giustitia Vechia, e condur li Fruttj stessj alle Riue predette perche juj siano fra l'Arte diuisj Giusta le leggj.

In Pena à Chi non denonciase j Mercatj stessj ò pure j medemj alterasse de Duc.ti uinticinque aplicatj giusta le leggj. Gratia.

j669: j8 luglio

Supradicta fui Presentata auanti l'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Prouedi

tori Sopra la Giustitia Vecchia Presidenti dell Eccellentissimo Colleggio Maritimi. Per Francesco Donati, e Compagni Naranzerj.

j669: j8 Luglio.

Gli Illustrissimi, & Eccellentissimj Signorj Proueditorj sopra la Gjustitia Vecchia ueduta l'introclusa Suplicatione hanno quella admessa all' Eccellentissimo Colleggio dell' Artj, con Conditione che tutte le Barche, e Nauilij carichi di Naranze, e Limonj debbino recto tramite capitar cō forme al solito alle Riue di San Siluestro giusta la leggie j608 ne possino ne meno essj Naranzeri far mercato jn altro locco della Città, che dj quelle solle Naranze, e Limonj che fossero jn Barche, o Nauilij carichi dj Oglio, ò altra Sorte di Mercantja con tutti li altrj obrighi es-

pressj in detta suplicatione

Giacomo Foscarinj Prou.r

j669: j9 Luglio

In Collegio nel quale jnteruenero gl' Illustrissimj & Eccellentissimj Signorj Francesco Soranzo, Giacomo Foscarinj, e Marc' Antonio Moresinj Proueditorj sopra la Giustitia Vecchia Presidentj Nicolo Marcello, Andrea Corner, Ottauian Grittj, & Antonio Nanj Sauij alla Mercantia, Sebastian Michiel, e Bernardo Nanj Regolatorj sopra Dacjj Nicolò Dandolo Nicolò Bragadin Marchj. Coppo Gjustitierj Vecchj fu per gl' Eccellentißimj Signorj Presidentj posta la rattificatione di detta Suplicatione giusta la Conditione esßreßa nell' admissione della medesima & cosj fu' presa

Illmõr, Dnõr, Prouis.mi Iustitiæ Veter,

Antonius Rippa Not.

Die 29 Iulij 1669

Dominus Ioannes à Santo Rocco utj Gastaldo Artis ut uulgo dicitur de Fruttariolj simul cum Alessandro Pesentj, & Socij ut Vulgo dicitur Naranzerj se aggrauant, & appellant a talj qualj parte capta jn Excellentissimo Collegio Artium diej 19 Iulij currentis simul cum admissione Supplicationis diei 18. dictj porecta nomine Artis prædictæ absque consensu siue licentia Gastaldionis prædictj siue Artis ut supra de Naranzerj, tanquam de parte & admissione cum secutis Omnibus, annessjs, conessis, & dependentibus antecedentibus & Subsequentibus male jndebite cum disordine &

contra formam leggum partis. rationibus &c.

Die Dicta

Illustrissimj Dominj Capita ordinauerunt quod nil inouetur super dicta appellatione, nisj Citata parte R.P.C.

ex.mi Cons de Quaranta C.N.

Faustinus Girardj Sub.

Die xa. Septembris j669

Posita fuit suspensio per Menses duos in forma citata Parte

N......27..
N.........2.
N..........1

Die jj February j669

Posita fuit suspensio per Menses duos in forma citata Parte N.o 29. N.o..N..o

Adj 14 Aprile 1610

Gl'Illustrißimj Signorj Capj stãte il paßar del tempo Cosj jnstando Domino Costantin Senachj per li nomj ch' interuiene, hanno stante jl passar del tempo elleuata ognj Sospensione alla Soprad.ta Appellar.ne R. P. C.

De Ordine dell' Eccellentiß.mj Signorj Capj dell' Eccellẽtissimo Consiglio de Quaranta Ciuil Nouo stante jl paßar del tempo si lieua à Voj Illustrißimj Signorj Proueditorj alla Giustitia Vecchja ognj Suspensione fatta ad Istanza dj Domino Zuanne Santo Rocco come Gastaldo de Fruttariolj, & insieme con Alesandro Pesentj, e Compagni Naranzerj già stante l'Appellatione notatta jn detto Eccellentißim.o Consiglio sopra la Parte già preßa sopra nel Collegio dell' Artj dj 19

Luglio passato, insieme con la suplicatione di 18 detto & ciò ad istanza Dj Francesco Donatj, e Compagni Naranzerj

Data li 14. Aprile 1610.

Bernardo Vidalj Comm.
dell'Ecc.mo Cons. di 40. C.N.

Fratelli Carissimj

La Parte pressa in questo Genera Capitolo a li. 14. Settebre 1602. Stabelisse la distāza de passj Cinquanta dalle Botteghe nostre di Fruttariolj à quelle che si pretendese nouamente aprire l'espressione d'essa parte chiaramente comprende cadauna Bottegha di nostra Proffessione, Tutta uia uien posto alle uolte in dubia che non abraccj le Botteghe à Fratellj nostrj Naranzerj, herbariolj & altrj, che uendono rob-

ba di nostra Proffeßione. douendosj però per Schiuar le conteße dichiarir più espesamente la Parte Steßa

L'andera parte che alla distanza sudetta de passj Cinquanta S'intendino nell'auenire Soggette tutte le Botteghe, che s'apriranno de cadauno de Fratellj nostrj respetiue, non potendo chi si sia tanto Fruttariolj che Naranzerj Herbariolj, & altrj come sopra aprir Botteghа che non sia lontana dal Confin dalle Botteghe aperte di qual si sia de nostrj Fratellj Fruttariolj, é Naranzerj, & altrj sogettj al nostro. Arte; li paßj Cinquanta stabilitj dalla sudetta leggie, j602. la quale s'jntenda jn tutte le sue Partj confirmata con dichiaration Sudetta come sta é giace.

Adj. jj Luglio: j674.

Nel Capitolo General dell' Arte de Fruttariolj ridottj nella Chiesa

di Santa Maria Formosa luoco loro
solito al Numero dj. j75 fu d' Ordine
del Gastaldo, Banca, é Sinicj posta la
sudetta parte. letta, & Ballottata heb-
be le Balle jnfrascritte

De sj .... N.° j44.
De no .... N.° 3j. Pressa.

Ferrante Palopolj Nod.°

j674. j2. Luglio

Glj Illustrissimj, & Eccelentissimj Si-
gnorj Proueditorj Sopra la Giustitia
Vecchja Veduta l'jntroclusa Parte que-
la hanno admessa all Eccelltissimo
Collegio delle Artj

Polo Doná Prou.^r

j674. j7 Settembre
In Collegio dell' Arte nel qua-
le jnteruenero gl' Illustrissimj
& Eccellentissimj Signorj Be-

netto Contarinj Polo Donado & Po
lo Vendramjn Proueditorj sopra
la Giustitia Vecchia, Presidentj Ni-
colò Corner, Aluise Mocenigo, &
Almorò Barbaro Sauij alla Mercan-
tia, Piero Dolfin Marin Barbaro &
Lodouico Barbarigo, Reuisorj so-
pra j Darij, Lorenzo Pasqualigo
Paulo Dolfin & Lorenzo Balbj Gi-
ustitierj Vecchj fu per gl' Eccellentis-
simj Signori Presidentj posta la
rattificatione della sudetta Parte
con dichiaratione che la distanza
de Paßj Cinquanta s'intenda da
Fruttariol à Fruttariol, da Herbari
ol à Herbariol, & da Naranzer à
Naranzer, e cosj fù preso.

Polo Vendramin Proued.^r

Illmorū D.D. Prouisor I. Veterū

Antonius Ripa N.^s

1674 20 Ottobre

Fu Publicata l'oltra scritta Parte su le Scale dj San Marco, e Rialto alla Piazetta, a San Marco a San Basso, & in Herbaria a Rialto pe Anzolo Grollo Comandador

Vt qui Supra

De mandato degl' Illustrißimj Signorj Giustitierj Vecchi Sia Citato à difesa Pierro Pezzolj Naranzer alle Barche da Padoa, perche unito con altrj Naranzerj contro qualj s' habbj fatto lecito di Mandar à Comprar Naranze, e quelle far uenir jn questa Citta nella Barca di Pron. Francesco Padoan da Chiozza contra la forma delle leggj, & quelle qui peruenute la Note dj 30. Aprile decorso Scaricar, & distibuirsj senza j solitj requisiti e forme prescritte dalle Medesime leggj, a pregiudicio, e danno del Vniuersale de l'arte sua de Naranzerj & come

meglio jn Processo aliet Inquorum &c.

Datta dal Magistrato sudetto li 7 Zugno 1675 omissis

Adi 20 Zugno 1675

Gli Illustrissimj Signorj Giustitierj Vecchj Absente l'Illustrissimo Balbj uisto jl presente processo, & la leggie prodotta dall' Eccellente Auocato de gli oltrascrittj Pietro Pezzolj, e Compagnj Naranzerj essistente nella Matricola dell' Arte de Naranzerj à Carte 42. sotto jl di 13 Giugno 1578 Hanno licenciato tutti li Sudettj cittatj dal presente processo, & Sic &c.

Adi 20 Zugno 1675

Denoncia Fanti dell' Off.°

Contro

Lazaro Casolin all' Anzolo Raffaèl

Carlo Carminatj a S. Pantaleon

Il Naranzer Apresso il Detto
Pietro Boccalin alla Crosera S Pantaleon
Il Naranzer al Ponte dei Frarj
Carlo Donatj
Anton.o Naranzetta
Berto Astorj
Giacomo Beltramellj
Anton.o Gienas
Giacomo Carer
Antonio Frutariol. S. Luca.
Zuanne Agnelinj
Giacomo Cresentj
Menego Zanardj.

Per quello che dettj Rej jn contrafacione delle leggj dell' Arte de Pitorj si faceno lecito tenir, & uendē nelle loro Bottēhe Carte da giocar a danno e pregiudicio dj Poueri Fratellj di detta Arte, & contro jl Decreto, & atto Seguitto, & registratto nella medema Matricola à Carte 30. che però detti Ministrj sono Capitatj heri alle loro Botteghe di dettj Rej, & Bollate le Carte da gi:

car à loro ritrouate & postolj pena Duccatj Cinquanta, & altre pene Magiorj ad Albitrio della Giustitia che per dimanj mattina debbino hauer quelle presentate jn mano del Masser del presente Officio, jnstando che sopra ciò sia formato diligente processo, & castigatj essj Rei. & a loro Assegnar quello, che per leggie li uiene concesso.

Omissis.

Adi 21 Zugno 1675

Gl'Illustrissimj Signori Giustitierj Vecchj tre jn Numero absente l'Illustrissimo Balbj udita l'jstanza fattalj per parte dellj Controscrittj Naranzeri e Furtariolj dimandantj che per sue Signorie Illustrissime li siano liberatj li Bollj fattilj dallj Fantj dell'Officio delle Carte Vecchie da giocar esistente nelle sue Botteghe jnstando jn oltre esserli licentiatj, e liberati

dalle presentationj delle medeme p
eßer jn Scola per menbrj nel Arte
dj Pittorj & poter Vender nelle
sue Botteghe, eße Carte Vecchie
onde sue Signorie Illustrißime
il tutto ben jnteßo, & maturamē-
te considerato hanno sue Signo-
rie Illustrißime liberamente licen-
ciatj tuttj li Controscrittj Naranze-
rj, & Fruttariolj jn tutto & per tu-
tto giusto la oltrascritta Instanza
fattalj, & sic

Gio. Battista Pisan. G.° V.°

1678: 20 Zugno

Gl' Illustrißimj, & Eccellentis-
simj Signorj Proueditorj so-
pra la Giustitia Vecchia udi
l' Istanza dell' Arte de Naran-
zerj hanno terminato che sij di nu-

ouo Republicato la parte presa nel Eccellentissimo Colleggio delle Arti li 30 Maggio 1608. & mandate lettere all' Iustrissimo Signor Podestà di Chioza con la medesima leggie oclußa acció sij anco in quel luoco publicata, & inuiato ancho mandato Essecutiuo da esser intimato al Cacelier di quel luocho per la sua pontual Essecutione

Risserj: Scolarj Fante

Baldisera Litino Nod.°

Ill.mi et. Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Collendißimj

Per essecutione delle lettere: dj Vostre Eccellenze di 20 corrente ho fatto per Publico ministro questa Mattina. Intimar Personalmente al Signor Cancelier Grande, & al suo Coauditor il contenuto del Mandato, che mi e preuenuto ingionto alle lettere stesse qual

le comanda, che non debbano far Bol
lette ne Bollettinj sotto qual si sia
pretesto per estrazer jn alcun luoc
cho Naranze, limonj, ne Cedrj onde
il tutto venghj recto tramitte à Ve
netia, & cjò comp quellj à quallj spe
tta la facitura di dette Bollette con
l' affisione susseguente di esso mandat
to nella loro Ciuil Cancelaria per la
sua Pontuale osseruanza.

Ho pure senza ritardo fatto Publica
re in questa Città à luoghj soliti la
deliberatione dell' Eccelenze Vostre
mi hanno tramesse. Con le lettere
stesse jn tal proposito. acciò ogni cos
sa Passj à Noticia uniuersale; & por
tandone gl' auisj dell' operato le Ba
cio Deuottam.te le manj.

Chioza. 22. Zugno. 1678:

Veritta Zanobio Pod.a

Tratta da altra simile essistente nel Mag.ro de gl' Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Prou.ri sopra la G.V.a

Baldisera litinio Nodaro

Adi jj. Aprile 1674.

Constituito jn Officio Domino Alesandro Pisentj il quale istato à notarsj come nō pretende di tirar parte di Naranze, e Cedri che potessero capirar di Ventura se non intanto che non haverá apperta, e Fabricatta Bottega di Naranzer Conforme l'ordinario d'essj &c.

Tratta dal libro multorum essistente nell Officio della Giustitia Vecchia &c.

Adi 3j Ottobre 1678

Gl'Illustrissimj Signorj Barozzj, e Vizzamano honorā di Giustitierj Vecchj Udito D. Gio: Batta Damianj con l'assistenza del Ecc.mo Siluanj suo Avv. da una e da laltra Udito li Naranzerj con quanto hanno voluto dire hanno

teminato che non potendo esse par-
ti accorda del Prezzo delli Limonj
da Messina di Raggione di esso Da-
mianj debbano essj Naranzerj asse-
gnarsj ua Botteghа per uender essj
Limonj Giusto alle leggi, & nelle
Spese

Totis Fante

Nicolo Vizzamano G. V

Tratta dal libro Multorum del Mag.to
della . G. V.

Ioannes Facci Nod.ro

Sentenza dell' Illustrißimj Sig.ri Giustitieri Vechj

Ceso di viver la signora Beatrice d'anni 18 e mezzo

Adi 4 Marzo j679

Nel giorno 11 Marzo 1845

GLI Illustrißimj Signorj Lippamano, Donà, e Vizzamano Honorandj G. Vecchi. Udito D.o Nicola loj con l'aßistenza del suo Aduocato dimandante, che per Sue Signorie Ill.me resti term.to di po.ter eser

citar la sua mercantia di limonj Na-
ranze è Cedrj à chi li Parerà & al
più Offerente, e ciò massime per esser
lui Forestiero, & esser statto al palo
con la Barca li giornj prescrittj dal
le leggj non potendosj cordar cō
l'Arte Sudetta stante uoler la rob
ba à prezzo non Conueniente, ne
al costo della medema, e per più
sue raggionj da una, & dall'altra
udito jl Gastaldo de Fruttarioli
con la presenza de Naranzerj di
questa Città dicente perita minimj
fierj debere punto in conseruanza
delle leggj, e Giudicj consignarlj la
Bottega al detto Loj per uender
la sua Robba sopradetta quando ac
cordar non si possj con li Naran-
zerj per altre sue Ragionj è spese

Sue Signorie Illustrissime hanno
terminato, che non potendosj accor
dar il Sudetto Nicolo Loi con li Na
ranzerj debba il Gastaldo assegnar-
lj la Bottega giusto le leggj, e nelle

Riferj Febo Fante

Tratta dal libro Multorum essistente nel Magistratto sopr detto della Giustitia Vecchia

Steffano Rondj Nodaro
alla Giust. Vecchia

Adi 8 Marzo: 1629.

Refferj Franchinj Fante haue.r sotto li 5. del corrente haue.r Datto notitia a Domino Nicolo Coj da Fermo, ch'in Ordine alla intimat.ne fatta al Gast.o de Fruttar.i gli resta asseg.ta la Bott.ga jn Pia.za di S. Basso p andá.r in Camino.ca di Nar.cr dj D. Lod.co Guazj qual sarà proto ad ognj su.o piac.re á consegn.li le chiauj d'la med.ma intend.si seco dell Aff.to come col Gast.do del donat.ivo dou.to p leg.e alla S.ta facend.li Com.to che debba in tuto, e p tuto eseguir la Sen.za di 4. del cor.te com.e apar qui dietro. a. c.te jj8 no uend.do a chi sj sia fuor.i d'esa Bote.a so.to le pene dete. legi di Frutar.li comin.te ad Ist.za dt. Gast.do de naranzerj : Tra.ta dal libro delli Com.ti essistente nel Mag.to Illmo della G. V.a

Ioannes Facci Nod.°

Adi 23 Genaro 1680.

Li Ill.mi Signorj Giustitierj Vechj, cioe Pasqualigo, & Pizamano partibus aditis, cioe da una l'Ecc.te Christofolo Soranzo per nome di Domenico dj Francesco; & Nicolò Loj Condutorj di Naranze da una, & da l'altra l'Ecc.te Fran.co Spadon aduocato, & per nome dej Naranzerj dj questa Città, dicente peret mj nunc fierj debere prontj in caso che non si possj accordar d'assegnarle la Bottega giusto alle leggj: Onde SS. Ill.me hanno terminato che siano eseguite le leggj giusto l'jstanza de Naranzeri, & sic. &.

Refferi Totj Fante

Tratto dal Multorum della Giustitia Vechia.

Marcus Zanetus Not.ius

Adi 23 Genaro 1680.

Per il Magistrato Ecc.mo della Giustitia Vechia. S. intima à voj Domino Pietro Perucerj, & Compagnj

& altri chi s'aspetta nell'Arte de Naranzeri
siue fruttarioli che dobbiate per tutto di-
mani, sarà li 24 Genaro 1680 hauer obe-
dito & esequito la Sentenza seguita al
Magistrato sopradetto à fauor delli Patr
oni Nicola Loi & Domenico di Frances
da Fermo, contro di Voi & Compagni Ali-
ter &c
Item se ue protesta à uoi sudetto Piero &
Compagni, tutti li danni, spese & intere
si, ordinarie, & Straordinarie sopra
danno di Mercantie Paghe di Marinari
& nolo di Barcha, vitto, & altro, e ciò
il tutto ad Istanza delli Sopradetti Patro
ni Nicola Loi & Domenico di France
sco.

Data li 23 Sudetto

Antonio Gauazzi Comand.r

Copia d'una Intimatione fatta alli
Sotto scritti

Per il Magistrato Ill.mo & Ecc.mo della
Giustitia Vechia si da notitia à
uoi Domino Domenico di Fran.co

& Nicolà Loj che uj Restà
aßegnata vna Bottegha per cadauno qui
sotto dichiarite quali saranno pronti ad
ogni vostro piacere à consegnaruj le Chja:
vj delle medeme, intendendosj seco del
Affitto come con il Gastaldo del Donat
iuo douuto per legge alla Scola, facen
douj Comandamento che dobbiate in
tutto, e per tutto eßequir la Sentenza dtt
giorno, 23 corrente seguità a fauor dj Na:
ranzerj, non vendendo à chj si sia fuori
dj eße Botteghe sotto le penne dalle leggi
dell'Arte de Naranzerj cominate & ciò
ad Istanza dj Domino Pietro Perucer Na
ranzerj per nome suo, e Compagnj Naranze
rj, & per qual sj voglja nome; ò titolo, che
poteße jnteruenjr, e rapresentar.
Vna a Rialto jn Rugha dj Naranzerj al N° 7.
dj Domino Giacomo Beltramellj Naranz.er
L'altra à Rialto jn Rugha dj Naranzerj al
N° 9. dj Domino Antonjo Genas Narā:
zer.
Datta li 24 Genaro 1680.

Fante Ant. Tojs

Adi 28. Febraro. 1683

LI Ill.mi Signori Priuli & Pizzamano Honorandi Giustitieri Vechi cosi instando Paron Nicola da Loi da Fermo, hanno terminato che stante non poter si accordar con li Naranzeri possi descargar le Naranze da lui condotte in questa Città hora al Palo all'obedienza & quelle vender publicamente à chi si sy, come è stato in Simili cosi praticato altre uolte.

Refferi Celega Fante

Adi. 2 Marzo. 1684

Constituito in Officio il Contrascritto Patron Nicola Loi da Fermo riconosciuto per tale da Piero Peruzer Naranzer & volontariamente si rimoue dalla Contrascritta Terminatione, come se fatta & concessa non fosse Tagliandola in forma

Intimato il Sudetto Costituto al Gastaldo dell' Arte de Fruttarioli.

Risserj Gua.di Fante

Tratta dal libro Multorum, essistente nel Magistr.to Ill.mo della G.V.

Ioannes Facci Nod.

Adi 13 Agosto 1680

Constituito jn Officio Domino Batista Baronj Naranzer uolontariamente si contenta di non uoler e si dichiara di nō pretender parte alcuna nella diuision e di Naranze, e cose Similj se non hauera effetiuamente Bottega aperta di Naranzer, & cioe

Tratto dal libro Multorum esistente nel Mag.to Infras.o della G.V.

Io. Facci Nod.o

Adi 13 Agosto 1682

Gl'Illustrissimj Signorj Lippamano, e Zanne honorandi Giustitierj Vecchj aldidi da una Domino Bonaldi Fruttariol à Botegha de Fruttj Sechj à San Lio, & da l'altra Rocco Gratariol, e Compagni Naranzerj hanno terminato che si uadi a continuar a diuider le Naranze del Prōn Domenico dalla Marca di Puglia Senza jl nome del Sudetto Bonaldj, & nelle Spese

Riferi Platj Fante

Tratta dal libro Multorum Sud.°

Bernardo Astolfj Nod.°

DDomino Pietro Bonaldj Naranzer S'agraua, & appella della tal qual Sentenza siue atto fatto dal Magistratto della Giustitia Vecchia nel giorno d'oggj a' fauor de l'Arte de Naranzerj contro esso Appelante, come da Sentenza mal & jndebitamente fatta, e con espresso disordine, e graue danno e' Pregiudicio del medemo racibus, e Causjs..

GIllustrissimj, & Eccelentissimj Signorj Proueditorj sopra la Giustitia Vecchia partibũ Auditi hanno laudato la cõtra Appelata Sentenza, & jn esp.

Domenego Michil Pr.
Tomaso Contarinj Pr.
Tratta dal libro Multorũ. cioe dell'App.ne essit.te del Mag.to Ecc.mo di SS.ri P.ri Sopra la G.V.
Paulo Mondo Nodaro

Adi 12. Aprile 1683

Gl'Illustrissimi Signori Giustitieri Vecchi tre in Numero absente l'Illustrissimo Premarin quarto loro Collega Partibus Auditis udito Domino Pietro Traversi per parte, e nome & con la presenza di Patron Antonio Costantino Condutor di Naranze & da l'altra udito li Fratelli dell'Arte de Fruttarioli, e Naranzeri con quanto hanno voluto dire per essecutione delle sue leggi, e giudici seguiti hanno terminato che non accordandoci, detto Patron Antonio il Mercato per la Vendita delle Naranze con l'Arte de Fruttarioli, e Naranzeri, li sij dal Gastaldo datta una Bottega al Detto Patron Antonio per la vendita delle medeme, giusto le leggi, & nelle Spese

Riferi Cocalin Fante

Barengo Stefano

Tratta dal libro Pitrad.º assistente nel Magist.º Ill.mo della G.V.

Bernardo Astorj Nod.º

1687. 19 Genaro.

Gl'Illustrissimj Signorj Nicolo Venier, e Girardo Sagredo Proueditorj sopra le Beccarie Vdito Domino Aluise Tauellj come Gastaldo dell' Arte de Fruttarioli dj questa Città Suplicante loro Eccelenze: che riusendo jmpraticabile à Pouerj Frattelj dell' Arte sua il poter uender, una, o due Candelle di seuo à Peso, e sopra la uendita delle medeme pontualmente eseguire la stima dal presente Eccelentissimo Magistrato che per ciò si deguino per effetto di Giustitia terminare che possino li Fratelli di detta sua Arte uender una, o due Candelle di Seuo al più senza obligo dj quelle pesare ne essere per tal causa dalla Giustitia inquerity, e denoncian,

Alvise Barengo Mancante

ma solamente quando eccedessero il numero delle due senza prima sogettar quelle al douuto jn Conformità del Ordine jn stampa fatto Publicare del presente Ecc.mo Magistrato

Onde Sue Eccel.ze Ill.me conosciuta l'istanzaza predetta Giusta, e ragioneuole hanno terminato che possino lj Fruttar.li & altri Venditorj da Candele, uender una & sino due Candelle di più giusto alla stima senza hauer obligo di quelle pesare, ne p questa causa jncorino ne siano inquetiti, ne Denonciati dalla Giustitia, ma solam.te quando eccedeßero jl numero Sopra detto; douerà contro li trasgresorj restar Rigorosamente eßeg.te l'ordine Stãpato, e Publicato in questo proposito. mandantes hic, anotarj.

Nicolò Venie Prou.or

Girardo Sagredo Proued.r

Tratta dal libro Cartonj Roanj, eßist. nel Mag.to dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig.ri Proued.ri Sopra le Beccarie

Pietro Marj Nodaro.

Illustrissimj Signorj Badoer, e Zorzj Honrandj Giustitierj Vecchj cosj instando D. Gioan Battista Bagozzj jnt.te e con la presenza del Gastaldo de Fruttarioli instando douer eßer terminato che stante non accordarsj di prezo tra l' Arte & il Signor Pomer mercante jn questa Dominante di Somma dj limonj li sij giusto le legg sj aßegnate & datte le Botteghe al medemo Pomer, per più sue ragionj da una, & dall' altra Vdito. Domino Gio. Battista Pirocho p. nome di Domino Christofolo Pomer, dicente douer eßer licentiato il detto Bagoci della sua Istanza quo Supra nomine, anzj restar terminato, che poßj andar jl Sabbato jn Piazza, & jl Mercordj à San Polo sopra marcadj Publichj per uender detti limonj per più sue raggioni.

dall' altra Sue Signorie Illme hanno terminato giusto l'jstanza del Bagozi, & nelle Spese

Refferi Franceschj

Tratta dal libro Multorum essistente nell Officio Illmo della G.V.a

Ioannes Faccj Iust. Veter: Notus

Adi 15 Decembre 1684:

Risserj Puarello Fante, essersj d' ordine hauto da sue Eccelenze Orectenus, Conferito alla Barcha delle Naranze di ragione Del Parron Iseppo da Fermo, & lui hauer Inuentiariato le dette Naranze & quelle ritrouate Miera trenta meno Cento Cinquanta & quelle Scaricate jn un Magazeno alla Pasina le Chiaue del detto le hà jl medemo Par.

Paron, mà hauer bollatto con bollo dj San Marco la Seradura, & cio p cautione delle ragionj dell' Artj de Fruttariolj per li mercadj, & sic

Tratta dal Multorum essistente nel Magistratto Illustrissimo della Giusti tia Vecchia

Idem qui Supra manu Propia

Sentenza de SS.ri Giust. Vec.

Adì ij xbre 1684.

Gl'Illustrissimj Signorj Molì è Barozzj Honorandj Giustitierj Vecchj, Partibus auditis, Videlicet l'Eccelentiss.mo Domino Francesco Bernardj Aduocato, & per nome del Patron Gioseppo de Angelj da Fermo, adiman

dante, che per sue Signorie Illustris-
sime resti reuocato jl Bollo fatto
sopra il Magacen dj Narãze, ad
effetto che ó l'Arte ne prenda à pre
zo conueniente, ouero non accord
andocj sia in libertá di detto An
giolj di poterle uender, come à chj,
& in qualunque modo, e luoco co
me piu' li piacera per piu' sue rag
gioni da una, & da l'altra udito Do
mino Giõ: Batista Bagozzj Interue
niente, e' con la presenza del Gastaldo
de l'Arte de Fruttariolj, dicente hau
er fatto jl mercá con il Sopradetto Pa
tron di Naranze contentiose, à lire
uinti il miaro prezzo conueniente
alli mercatj al tempo presente fatti,
non potendo l' inteligenza, che há cõ
altri Naranzerj incarir la Mercanti
a, e' daneggiar l' Arte medema, che
però essendo disposto per le leggj
della sua Matricola, e Spazzj dell'
Eccelentissimj Consiglj, e Colleggi
che non accordandocj li condutorj
siue Mercantj dell' Arte li sijno, asse

gnare due Botteghe una à San marco, e l'altra à Rialto acciò possi uender le loro Mercantie, come dispongono le leggj stesse, che però istà jl detto Gastaldo sijno eseguite le leggj & Spazzj sudettj pronto d'assegnarlj le dette Botteghe ad ogni richiesta del Condutor per più sue Raggionj dall'altra Sue Signorie Illustrissime hanno terminato che nõ accordandocj l'Arte con jl Sopradetto possj il medemo Vender la sua robba doue li piace & à chi li pare

Rifferi Girardo Fante

Susspessa

Rifferi Arigo Fante de Signori Proueditori

Tratta dal libro Multorum, essistente nell'Officio Illustrissimo della Giustitia Vecchia

Ioanne Facci Iust: Veteres Not:

Adj 19 Xbre 1684

Domino Gio: Battista Bagozzj per parte, e nome del Gastaldo dell' Arte de Fruttariolj se agrauat, & appelat da certa tal qual terminatione questa mattina seguita dj due dell' Illustrißimj Signorj Giustitierj Vecchj, à fauor di Patron Iseppo di Angiolj da Fermo, & contro la detta Arte de Fruttariolj come de Atto, siue Terminatione mal indebitamente fatta raccionib. & causis.

Refferi Arigo Fante, hauer suspeso in tutto, è per tutto come Sopra al llodaro Fezzj

Adj. 22 Detto

onstituito in Offitio &c. il Patrõ Iseppo di Angellj &c. per resecar le contese, tra esso, e l' Arte de Fruttarioli con occasione della Sentenza controscritta appellata dal Contrascritto Gastaldo uolontariamente taglia quella jn forma Consilij pronto ad esequir le leggi de Fruttarioli, per la uendita dj Naranze, e Limonj che condurà jn questa Città &c. sic &c.

Io Iseppo dj Angellj Affermo quanto di Sopra

Io Giõ. Pietro Trauersj, ho sotto Scritto per il Sud.to dice lui non saper Scriuer

Tratta dal Libro dell' Apellation, essistente nel Magist.to Ill.mo & Ecc.mo de SS. Prouditori Sopra la Giustitia Vecchia

Paulo Mondo Nodar.

Adj. 26 Genaro 1685.

L'Ill.mi Signori Giustitieri Vecchi quatro jnll.o Vdita l'Istanza di Domino Batista Lucatello Fruttariol nelle Piazze dj Rialtó con l'Ecc.te Polanj suo Auocato dimandante douer restar da Sue Eccelenze terminato, che jl Gastaldo dell'arte de Fruttariolj & dj Naranzerj respetiue debba dar la parte ancora à luj dj Naranze, & jl suo Cao & ciò come Fruttariol per più sue raggioni da una, & da l'altra parte Vdito Domino Bonhomo Bonhomj fruttariol Gastaldo dell'Arte con l'asistenza dellj Naranzeri loro fratellj humilmente jstante douer il medemo esser licentiato dalla sua ingiustissima Istanza stante le leggj, & Giudicij anco in contraditorjo seguij esistenij nella Matricola de Fruttariolj che proibiscono à Fruttariolj delle Piazze jl uender Naranze, Limonj, e Cedrj, & altro come in quelle & esser condenato detto luccatello nelle Spese per più sue ragionj. onde SS Eccel.ze

hanno licentiato detto Luccatello dalla sua jstanza, condanandolo nelle Spese iusto l' jstāza delli fruttarioli

Resserj Gio. Batta Caprinj fante

Tratta dal libro Multor. essistente nel Mag.º della Giustitia Vechia

Fran.co Campi Iustit. Veteris Not.

1689 Adi 13 dj Marzo

L'Ill.mo & Eccelentiss.mo Signor Podestà sopra le Riuerenti jstanze di Domino Pietro Peruzzer, & Compagnij Naranzerj per nome suo, & altri Naranzerj dell' Arte de Naranzerj dj Venetia per Conseruatione del Arte Medema Ha ordinato che sopra jl Bollo, e Sequestro fatto a loro jstanza il giorno d' oggj sopra la Barca Patroneggiata da Patron Felice Pugiotto detto Linello da Chioza, ò sia d' altrj luoghj, o Patronj e Percenetiolj, & interesatj, carica dj Naranze, per Conseruatione della Giustitia, e dell' Arte sudetta,

che s'attroua al Porto di Chioza, non si al det
to Chiozoto o Pugioto ò cadaun altro per suo
nome concesso alcun ordine, atto ò Suffragg.º
di qualunque sorte ninno eccettuato, se prima
non sarà citato con le forme proprie, & legalj
detto Peruzer per nome suo, è Compagnj con
cedendolj al medemo Peruzzer termine giorni
tre a prouedersi delle sue Scritture necessarie
per usar delle sue ragionj; & ogni cosa che
fosse fatta contra l'ordine predetto, sia e sinten
da ipso iure nulla, e di niun valore se come sta
ta fatta non fosse, senza pregiuditio nel resto de
le ragionj delle Parti. citatis citandij & auantj
il nostro Tribunale per esserli amministrata ragi
one, è Giustitia; & jta &c & cio con l'Eccelente
Dottor Giõ: Fran.co Marangonj, Auocato & per
la presente, e rag.to lire doj L2.

Verum Sptà lire una soldi quatro L1:4. &
notitie l.e una Sol. quat.o L1:4
jn tutto L4:8

&c Gio Citran Podestà
&c Carolus Moschenj Not.; et Coaud: filij
Cancellarię lod. &c.

All' Imargine .

Adi 13 Marzo 1689

All' Imagine

Risserj Francesco Bellucò Comandador hauer datto notitia del Contrascritto Ordine à Patron Felice Pugiotto, è Francesco Padoan detto Anerà & Francesco Carion tutti personalmente jn tutto é per tutto & ad istanza come in eßo. à qual

Scrisse Teresa Barengo Figlia di Stefano

Risserj de Mandato & Ad istanza di Domino Pietro Perucer è Compagnj Narancerj per nome suo é dell' altrj Narancerj dell Arte de Naranzerj di Venezia per conseruatione delle ragionj dell' Arte medema hauer Bollà Sequestrá & a l'interd.to Vna Barca latina Carica di Naranze posta al Castel di Chioza Patronegiata dal Patron

Felice Pugiotto detto Siuello ò sia
de altrj Parcenevolj, & jnteresati
& ciò per conseruatione della Gi-
ustitia, & dell Arte Suderta, con
Commandamento al detto Patron
Felice & Francesco Padoan, detto
Anera, e Francesco Carion, che in
Pena dj Duccarj Cinquecento non
debbino mouer detta Barca ne Mer
cantia, ne permetter che sià mossa
fino ad'altro Ordine della Giusti-
tia & per li atti suderj col Comā
dador .... 78:18 ....

j689: js Marzo

Presentati all Eccelentissimo Sigr
Podestà per l'infrascrittj Na-
ranzerj presente il Patron Feli-
ce Pugiotto detto Siuello di questa
Città al quale furono lette, & no
tificate ex Officio

Noj Reuißorj & Regol.ri
de Dattij

Illmo Sig.r

Al Podestà di Chiozza

Essendocj fatta Istanza per parte dell' Arte de Naranzerj di questa Città come si ritroua jn cotesta sua Città di Chiozza una Barca dj miera Cinquanta, e più di Naranze qual anco da V.S. Illustrißima cosj ricercata fù per il suo Ministro Bolatta, si compiacerà cautamente far condur nella Dominante al palo detta Barca, sotto il detto Bolo, per gl' effettj dj Giustitia douendo chj pretende sopra d' essa Capitar al Magistrato Nostro, che non li sara mancato di ragione è Giustitia cosj esiguirà è farà eseguire come si prometiamo è se le raccomand.mo

Data dal Mag.to Nostro Sudetto li 14. Marzo 1689.

Sebastian Bernardo Secret.o

Libro del arte dei Naranzeri di Ch[illegible]

All. Ill.mo Sig.r Sig.r Coll.mo il Sig.r Podesta di Chiozza

1689. 16 Marzo.

Const.to di P. Felice Pugioto

Constituito nella Cancelaria Pod.a di Chiozza il Patron Felice Pugiotto detto Siuello di questa Città quale s'attroua Carico con una Barca dj Naranze jn questo Porto di Chiozza & Sponte jsto esser annotato qualmente dichiara che lui uende in questa Citta à Domino Piero Piero Perucer è Compagnj Naran

zerj dell' Arte de Naranzerj di
Venetia il suo Carico di Naranze
per jl Prezzo tra loro rimasti da
cordo Sodisfatta però questa Città
della prouisione d' dettj fruttj per'
jl suo Bisogno condescende, è nõ
ultra, hauendo lui cosj fatta jstan-
za, che questo sj faccj in riguardo
che la Barca jn cuj s'atrouano det-
ti fruttj, non è dj sua raggione e
ciò jntende che sij sempre senza
pregiudicio dell' Arte Sudetta, è dll'
essecutione di Decretti & Ordinj
della Mariegola, dell' Arte medem.ª
jn ogni altra qual si uoglia congi-
ontura, che accadesse niuna eccetua-
ta di douer le Barche che capitas-
sero jn questa Città & in questo
Porto, accio che simil frutti siue
Agrumj soggettj à detta Arte por-
tarlj à Venetia al Paló, compito pe-
rò jl bisogno condecente di questa
Città, come sopra, & insta. presente
è questo Constituto detto Domino
Perucer, & altrj Compagnj & cosi.

per questa uolta contentarsj per loro Vrbanita, senza però pregiudicio immaginabile della sudetta loro Arte, di Naranzerj di Venetia, e delle leggj & ordinj in tutto è per tutto della loro Mariegola & ista; Presenti alle loro sudete il Sig.r Dottor Gio: Francesco Marangonj, & Anzolo Padoan q. Santo ambj di questa Citta. p testim.ni

Ottauio Marchi Vice Cancel. Podestaria di Chiozza

Terminatio della Serenissima Signoria

Adij5 luglio 1689

Vditto dalla Serenissima Signoria Gio: Battista Bagozzj Interueniente, & con la presenza dellj Fruttariolj, Naranze

ri, humilmente istando, che jn Sprezo del Giudicio dell' Illustrißimo, & Eccellentißimo Signor Gerolemo Barbarigo Vice Doje, dell' Illustrißimo & Eccelentißimo Signor Procurator Ruzinj Caßier della Procuratia di Supra, si facino lecito moltj, tanto de l' Arte de Fruttariolj, quanto non descrittj, ma à tutti però per leggie & Giudicjj Proibittj di uenir, nel Palazzo Reggio uendendo, e facendo statj con fruttj, limonj, Cedrj, Naranze, & altre cose spetantj all'Arte loro con danno dell' Arte, & Poueri Fratellj, sij terminato che non possino uenire li medemj nel Palazzo per uender, & far questi effettj perniciosisimj & poco decorosj

Fu dalla Signoria nostra terminatto che non Possano uenir nel palazzo à uender similj, & altrj effettj, potendo eßer mandate contro questj l' essecutione dj quellj Magistrati Che Sopra jntendono a detta Arte.

per la pontual Obedienza;

Cosi rifferj Antonio Picclij
Comandad.[r]

Tratta dall' altra Simile essistente nel,
libro Diuersorum della Cancell.[a] Infer.[r]

Agostin Zan Canc. Duc.[l]

Adi 23. lugio 1689

Risserj Anzolo Carminarj Comandador hauer sotto li 18 detto intimato la contrascritta Terminatione à Giacomo Zucol personalmente; nec non sotto lj 26 del' passato à Aurelio .... solito uend.[r] Sugo de limon Personalmente; nec non sotto li 18. del passato à Andrea Saratin personalm.[te] & sic &.

Barengo capo di Erberia

Adi. 17 Agosto 1669

Rifferj Anzolo Canninatj Comādador hauer sotto lj 18 detto intimato la contrascritta Terminatione à Andrea Pauizzonj Personalmente, nec non jl Giorno d'hoggi intimato Personalmente à Domino Simon .... Naranzer staua col Mjchieletj Naranzer

Mandato de gli Ill.mi Giustit.ri Vecchi.

De mandato dell' Illustrißimj Signorj Giustitieri Vecchj si commette a cadaun Ministro del loro Magistratto, & occorrendo à cadaun Offitial da debiti, che jn Virtu' del Presente Mandato ritrouando cadauna Persona di che condition eßer si uoglia à uen

der Naranze, Cedrj, limonj, o altro appartinente à Naranzerj drento dell' Isole dj San Marco, Rialto e Palazzo Ducal, cosi nellj Giorni Festiuj come ferialj ouero apreso le Chiese ò Perdonj jn questa Città sij per detti Ministrj ò Officialj elleuata tutta essa robba che ritroueranno in uendita douendo quella illico presentar in Camera dell Officio Nostro, & ciò per la pontuale essecutione della leggie 1577. ultimo Luglio, & Terminatione della Serenissima Signoria 15 Luglio passato, & cosj essequirete, & ciò ad istanza dell' Arte de Naranzerj, e Fruttaroli per Conseruation delle loro leggi & interesse

Pro famulo lire Diecj

Datta dal Mag.to della Giustia Vecchia li 2. 7bre. 1689.
Nicolò Pizzamano G.V.° Giac. da Most.° mio
Iosepe Scalabrin Nod.

Adi 8 Nouembre 1689.

Sentenza de Ill.mi G.V.

Gl'Illustrissimj Signorj Pisani e Zorzj Honorandj Giustitierj Vecchj udite le partj cioe da una di Battista Luccatell.o & dall altra jl Gastaldo dell' Arte de Fruttarolj, con quanto hanno uoluto dire per fauor delle loro raggionj hanno terminato che nel termine de giorni 3. debba jl detto luccadello dechiarire nel presente Magistrato qual Professione intende, e uuol fare cioe, Naranzer, Erbariol, ouero Fruttariol cosj che auendo fatta tal Dichiaratione non possi ingerirsj jn altra delle Professioni. ne in comprar ne in uender ma solamente far quela Professione che hauera dichiarito in tutto giusto le leggj

Rifferi Celotto Fante

Tratta dal libro Multorum dell Magistr. Ill.mo della G.V.

Lodouico Piperi V.C. de Franc.co Facci Nodaro

Ill.mi et Ecc.mi S.S.ri Cinque Sauij alla Mercantia

Adi. 11. Agosto 1690.

Alla Commißione riuerita del l' Eccelenze Vostre fatta à Noj Cappi di Piazza sopra l'humile Suplicatione dell' Arte de Fruttarioli, e Naranzeri obbediamo alla solita oßequiosa rasegnatione accenando che per uerita un carico di limonj, Naranze, e Cedri che uegna, dalla Puglia riesce

di tenue Valore che detti Frutti son°
currutibili e fragili che per il più infra
gidiscono in gran parte nel viaggio
e che l'agrauio delli Ducati uintiq-
uattro sopra li Barcolami quali ca-
pitano in questa Serenissima Dominā
te da Rodi, e Vieco, locchi della Pu-
glia con tal proueggione, puo come
pesante causare qualche penuria
alla Città è pregiudicio alle Arti.
Sudette.

Quando però alla Sapienza dell'Ecce-
lenze Vostre paresse conueniente ac-
cuir alla Supplicà comprenderano es-
ser necessario de esprimer, che l'ind
ulto habbia luocco, quando li Barco
lami fossero carichi solamente di limoni
Naranze, e Cedri, e non portassero in
sieme Mercantie, e robbe comestibi-
li di qual si sia altra Sorte, rimane
do ristretta l'Esentione à quei soli fr
utti, come di Poco Valore, e Sogetti
più d'ogn'altro alla currutione

Aluise Corner Capo di Piazza

Gio: Antonio Santorinj Capo di Piazza

Presentata al Magistrato Eccelentissimo di Cinque Savij alla Mercantia dalli Signori Capi di Piazza

Serenissimo Prencipe

Sono ricorsi à Piedi di Vostra Serenità li Gastal:dj dj Fruttaroli e Naranzerj di quest[a] Citta humilmente Suplican[do] che li Picciolj Bastimenti provenienti da Rodi, e Vico luochj vicinj al monte dall' Angelo con Carico dj Cedri Naranze, e limonj non siano obligati all impositionj delli Duc[ti] 24. destinata al mantenimento delle

due Publiche Nauj per la Sicurezza del Golfo. Sopra la medema essendo statte comesse le risposte a noj Sauij alla Mercantia i riuerentissimi, diremo, e con il Decreto dell Eccelent.mo Senato 1689. 19 Marzo, è stata decretata l'impositione sopra i Bastimenti e Mercantie che uengano in quest.a Città, partitj, così da leuante, come da Ponente, de Duc.ti 60 da esser impartita un 3.o sopra essj Bastimenti, e due terzj sopra jl carico delle Mercantie, per esser l'esentione sudetta impiegata nelle dette due Nauj, e ciò in Ordine alli esibitorj dellj Capi di questa Piazza

Fu poi da med.mi rappres.to riuscir d'agrauio la detta Imposit.ne sopra j piccoli Bastim.ti p li qualj potendosj regolarla a solj Duc.ti 24. fù quella approb.ta con Decreto dell Ecc.mo Senato 1689. 28 Mag.o quando però detti Picc.li Bastimentj nò siano Sogettj ad alcuna Pesta l'Armiraglio, ouero ancoragio

Hora essigend.si la Sudetta Imposit.ne anchi

sopra questi picio.li Bastim.ti dal deposito
da i Capi di Piazza essecutiuam.te a Publicj
recenti Decretj suplicano esse due Arij
come quellj che portano solamente da Ro
dj, e Vico, per questa Città con naranze e
limonj, e Cedrj habbino per ciò raccolt.o
j sensj da essj Capj da qualj considerã
il carico di Pocco Momento sogetto
ad infracidirsj, e che per non sogiacer
alla detta Inposit.ne nõ capitan.do con la so
lita frequenza quei legnj, la Città ne ri
sente qualche penuria, & come dalla
anessa Scrittura.
Onde crederessimo che j supplicantj pos
sano meritare per l'indulto Publico qu-
alche minoratione
Ogni cosa si rasseg. da noj à Rifflesj di V.
Ser.ta per le proprie Sapientiss.me deliberat.ni

Datta dal Magis.to de s. Sauij alla
Mercantia lj 20 Agosto 1690.

Agostin Soranzo Sau.o alla Mercantia M.no pro.a
Daniel Priuli Sau.o alla Merc.a M.no Propia
Marco Bembo Sau.o alla Merc. M.no propia

Scrissi adi 12 Marzo 1845

1690. 6 Settembre jn Pregadj

Sopra j ricorsj dej Gastaldj de Fruttariolj, e Naranzerj di questa Città, che Suplicano il sollieuo dell' impositione delli Ducati. 24 vintiquattro à che restano obligatj li Bastimentj piccioli prouenientj da Rodj, e Vico luoghj della Puglia con carico dj Cedri, Naranze, e Limonj, essendosj quanto rappresentano li Cinque Sauij alla Mercantia nelle giurate informationj hora lette.

Belle rosete ke mi fai inamorare

Sia presso, che restj rimesso al Zelo del Magistrato medesimo di diminuire, e solleuare dall' impositione sudetta quei Bastimenti che fossero carichi Solamente dj Cedrj, Naranze, e Limoni e non portassero jnsieme Mercj, e robbe commestibili di qual sj sia altra sorte formando à quest' effetto quella Terminatione, che ripputerà propia, e conueneuo

pe trasmeterla poi sotto j Publici Riflessj
per esser approuata

Gio. Fran.co Giacomazzj Nod.o
Ducal.

Ill.mi et Ecc.mi Signori Cinque Sauij
Alla Mercantia

Douendo humiliare aj Riflessi di Vostre Ecc.ze Noi Capi di Piaza i osequiossimj nostri sentimenti, sopra il Decreto dell Ecc.mo Senato. 6. Settembre corrente concernente la diminutione jn soleuo dell' Impositione sopra j Bastimentj prouenientj da Rodj, e Vico Carichi di Cedrj, Naranze, e Limonj;

Reuerentissimj esponeremo essersj con altra Scrittura nostra, precedente al Decreto stesso espressj, che talj Bastimentj meri-

tano ognj Compatimento, non solo per la picciolezza de Bastimentj stessj, & per il tenue Capitale del loro Carico, ma anche per facilitare la Strada dj Capitare in questa Città divertendolj dalli altri Porti circonvicinj à quallj approdarebbono per essimersj dall' impositione sudetta, restando in questa Patria pregiudicato il Publico interesse nei Dacij. la Città penuriata de Fruttj tanto desiderabili, & le Artj de Fruttariolj, e Naranzerj angustiate con Scarsezza di queste loro Mercantie, che sono jl propio sostentamento. onde non potiamo, che uniformarsj alla detta Scrittura osservando massime il Decretto sudetto dell Ecc.mo Senato, che inclina al solevo tottale. Ben si crederessimo, che nella Terminatione fosse espresso, che tallj Bastimentj siano sollevati, quando habbino il Carico dj Cedri Naranze, e Limonj, nel qual caso gli sia permesso jl discarico dall' Esator Deputato con una licenza, e come meglio paresse proprio alla Prudenza di Vostre Eccelenze.

Aluise Corner Capo di Piazza

Giō Antoñ. Santorinj Capo dj Piazza

Presentata nel Magistratto Ecc.mo de Cinque Sauij alla Mercantia dallj Capi dj Piazza, ut jntus.

Adi. 9 Ottobre 1690

LI Ill.mi et Ecc.mi Signorj Cinque Sauij alla Mercantia stante il Decretto dell' Eccelentissimo Senato. 6. Settembre passato con jl quale, resta rimesso al Magistrato dj Sue Eccelenze dj diminuire ò solleuare dall' jmpositione delli Ducatj vintiquatro lj picciolj Bastimentj prouenientj da Rodi, e Vico Luoghj della Puglja co carico di Cedrj. Naranze, e Limonj. Hanno termi-

2. 120. 1712

nato che li medimj siano sollevatj da-
lla Sudetta impositione quando pe-
rò habbino jl Carico solamente de
Cedrj, Naranze, è limonj, ne portas
sero altre Mercantie, ouero robbe
connestibili di qual si voglia Sor-
te, nel qual caso douerà pagare
l'impositione decretata, douendo
l'esator deputato à riscuotere & li-
berare respetiuamente in conformi-
ta come sopra, douendo eßer la pre-
sente approuata dall Eccelentißimo
Senato.

Data dal Magistrato de Cinque Sauij
alla Marcantia di 9. Ottobre 1690.

Giulio Giustinian, Procur.^or Sauio alla
Mercantia

Daniel Priulj, Sauio alla Mercantia

Marco Bembo, Sauio alla Mercantia

1690. 13 Genaro in Pregadi

Quod approbetur

Gio. Hiarca Nod.o Ducal.

1690: 13 Genaro in

Pregadj 2.

Impartita con decretto di questo Consiglio la facultà al Magistrato di Cinque Savj alla Mercantia di diminuire ò solleuare dall' impositione delli Duccatj uintiquattro li piccioli Bastimentj prouenientj da Rodj, e Vico con Carico di Cedrj, limonj, e Naranze rappresentano i motiuj che li hanno persuasj à solleuarlj dall' impositione medessima come

resta espressa nella Terminatione hora letta

Trouandosi però questa propria & agiustata, sia preso che resti per autorità di questo Conseglio approuata, & eccitatto, il Zelo del Magistrato medessimo à far che uengli in ogni Parte pontualm.te essequita.

Gio Hiarca Nodaro
Ducal.

j620: Adi 3 Febraro

Colleggio dell'Artj

Si sono fatto lecito alcune Artj di questa Città sotto certj loro pretestj di Inuiamentj di Botteghe formã Carte & Proibire che alcuno che

alcuno che uuole leuar Bottegha da nuouo d'essa Professione, non possj quella leuare se non distā-te dalle altre che fossero leuate alcune, de Passj Sesanta. Cinquanta, & in altro modo, il qual instituto, se bene pare, che sij fondato sopra qualche raggione, l'auidità pero de certj potentj che non sj contentano della honestà ha introdotto cosi notabile disordine, & inconueniente à danno di tuttj li loro pouerj Fratellj, che ponendo Botteghinj, e Segnali di leuar Bottegha, nelle distanze delle loro Botteghe, alleuate, con tal mezzo abbraciano tutta la Città leuando à detti Poueri Fratellj il modo di poter leuar Botega nelle distanze delle loro Botteghe, alleuate con tal mezzo, abraciano tutta la Città leuando à detti pouerj frattelj jl modo di poter più leuar Bottega non ui essendo hormaj più loco; onde

conuengono à forza andar uen-
do per la Città, è contrauenir cō
tal mezo ben spesso alle leggi
per souenire alle loro famiglie
onde douendo prouederci à tal
disordini

L'Andera Parte, che resti nel suo
stato ogni parte presa in proposi-
to di leuar Bottega con distanze
de passi; ma sij del tutto proibi-
to le fraude de detti Botteghini
la qual dal preceder della presen-
te parte sia con l' autorità dell Illu-
strissimi Signori Giustitieri Vec-
chi fatta leuare nel modo infra-
scritto

Siano immediate dalli suoi Mini-
stri fatte diligenti inquisitioni,
di detti Botteghini, & quelle im-
mediate fatte serar sotto quelle
pene à l' innobedienti che parera
no à detti Illustrissimi Signori Gi-
ustitieri Vecchi, non possi per l'

auenire alcuno tenir più d'una Bottega della sua proffesione, essendo Maestro legitimo, sotto alcun pretesto imaginabile, sotto pena à cadaun che fosse ritrouato hauer più d'una Bottega, & tenir quella per essercitarla, alcuno che non fosse maestro in detta Proffesione di Ducati cinquanta per cadauna uolta da esser diuisi giusto le leggi, & ad ogni modo da esser priuo & di non poter più far quelle Essercitar, non potendo ne anco alcuno pretender inuiamento per causa de detti Botteg.^mi et impedir ad altri il leuar Bottega in tali loci come ad ogni uno parerà; & la presente parte sarà publ.^ta in tutte le Marieg.^e delli Arti.

A 4 Febraro 1620

Publica.^ta sopra le scale di S. Marco, e de Rialto p. Giacomo de Rossi Comman.^or dl' Offic.^e Illustiss.^rum D.D. Prou. Iust. Vet. Angel. Furelli

Adì 20. Decemb. 1691 Nota.

GL'Illmo S. Bernardo Barbaro e Moresini honor.^di Giustit. Vecchi

partib. auditi l'eccel:te Aluise Soranzo ha-
uocato, & con la presenza di D. Marco Ber-
toni da una, et dall' altra il Gastaldo del Ar-
te di Naranz.ri e Fruttar.li con tutti dell Arte
cō quanto haño uoluto dire S.S. Ill.me ha
no termin.to che el det.o Gastal.do à instante
debba pagar li lim.ni al Sud.te Berton da Sa-
lo al prezzo, & e corso, & e che core, & che
Corera al tempo delle uendite di detti
limoni da Salo, & seguirano

Risferi Pelao Fante

Tratta dal Multorū dl' Mag.to della G.V.

Iseppo Scalabrin Nodaro

Adi 19. 7bre 1692.

Illmi SS. Iustit. V. tre in N.o absente l'Illmo.
Venier udite le parte, cioe da una D. Mich.el
Chiereghin da Salo, e da l'altra il Gast.do dell
Arte de Naranzerj, e Fruttar.li haño ter-
min.to che p tutto hogi debano se pono
accord.si del pretio delli limoni condotj
dal Soprad.o Chieregin, e non accordan-
doci, li siano Conseg.te due Bottege una
a San Marco, & una à Rialto, giu-
sto alle leggi per la uendita delli med.mi

Refferi Negrinj Fante

Tratta dal Multorum del Magist.to Ill.mo
della Giust. Vecchia
Lodou.co Piperi Nodaro.

Adi 30 Zugno 1694.

Gl'Ill.mi Giustit. Vecchj tre in Numer.o absente l'Ill.mo Badoer udite le partj da una il Pron Marco Illarisiglio & dall'altra li Fratelli Naranzerj con quanto hanno uoluto dire han.o term.to ch'el detto Patron debba accordarsj con l'Arte per la uend.ta di Cedrj & non accordand.o possa il Sudetto uender li medemj giusto le leggi cioe una Bottega una a San Marco, e una à Rialto, giusto la stanzia de dettj Naranzerj

Rifferj Pelao Fante

Tratta dal Multorum del Magist. Ill.mo
della Giust. Vecchia

Lodouico Piperi
Nodaro

De Mandato degl' Illustrissimi Signorj Giustitierj Vecchj si commette a Cadaun ministro del loro Magistratto & occorendo a Cadaun Offitial da debitj; che in uirtu del presente Mãndato ritrouando alcuna & cadaun^a Persona di che condition esser sj uoglia auender Naranze, Cedri, Limonj, o altro appartinente a Naranzerj drento dell' Isole dj San Marco Rialto, e Palazzo Ducal, cosi nellj giornj Festiuj, come Ferialj, ouero appreso le Chiese, ò Perdonj in questa Città sij per detti Ministrj o Offitialj eleuata tutta essa robba, che trouaranno in uendita douendo quella illicò presentar in Camera dell' Oficio Nostro, & ciò per la pontuale Essecutione della leggie. 1557 ultimo Luglio, & Terminatione della Serenissima Signoria de dj 15 luglio 1689. & cosj eseguirette, & cio ad ist

stanza degli Agli Agrumi. Rappre-
sentando: l'universita de naranzeri
per conseruation delle leggi & per il
loro interesse.

Pro famulo Duc.ti due

Datta li. 10 Febr.ro 1695.

Giacomo Salamon. G.V.

Marco Lippomano G.V.

Michiel Bolouici.

Nodaro

Adi. ij Febr.º 1695

Ordine dell' Eccelentissimo Sig.r Procurator Giustinian Giulio: Cassier Sopra l'istanza delli Cinque agli Agrumi Rappresentati l'Vniuersità de Naranzeri hà terminato, che nella Piazza e sitti sogetti all' Eccelentissimo Procurator, e Procuratia dal Capetanio di Piazza, siano in essecutiõ delli leggi a fauor di detta Vniuersità trasportate le Naranze, Cedri, limoni & altro che ritrouasse in uendita nelli lochi sopradetti per esser poi da Sua Ecc.za disposto giusto le leggi, eccetuati però li giorni di Sabbato, nel qual giorno pure sia proibito sotto pena, ut supra la sopradetta uendita à quelle persone che non hauessero facoltà di uender giusto le leggi in tal proposito & cosi Commandò douersi an'

annotare &c.

Giulio Giustinian P.r Cassier

Registrato nel libro de Ordinj, essistente nella Ecc.ma Procuratia di San Marco di Supra

Gianuario di Negrj.
Coad.r Notij.

Errettione delli Cinque Agli Agrumj in Essecutione del Sparzo dell' Eccelentmo Consiglio di 40 Ciuil No. accordto con l'autta: del Capitolo General dell Arte de Fruttai:

Adj 8. Luglio 1695 nell'Eccmo Consigo di 40. Ciuil Nouo.

Scoprendosj nella trattatione della presente Causa cauarsj diuersj de gl' Eccelentissimj 40. non rimanendo il presente Conseglio al perfetto Numero di 25. per ciò l'andera Parte che manda il Nobil' Homo Sier Zuanne Priulj Auogadar di Comun che jl pender datto jn detta Causa insieme col Secondo Consegio sijno casatj, & anullatj come se fatti non fossero ritornando le Partj nel pristino suo statto co-

erano auantj esso pender

De Parte 22
De Non 3 Captu.
Non Sincere 2.

Die otto Agustj . post in dicto
Ecc.mo Consilio.

Essendocj caciatj nella trattacione della Causa presente diuersj degli Eccelentissimj Quaranta non rimanendo jl Conseglio al predetto Numero dj Vinticinque per ciò ua Parte che manda jl Predetto Sier Zuanne Priulj Auogador di Commun che jl Pender datto jn detta Causa jnsieme col Secondo Consiglio siano casatj Tagliatj & anulatj come se fattj non fossero ritornando le partj nel prjstino suo sta

sto conforme erano avanti esso Pender

De Parte	22	
De Non	4	Cap.^r
Non Sinc.^re	0	

Ex Consilij de 40. C. N.

Hijeronimus Contareno Coad.^r

Adi 9 Agosto 1695 Post

Nell' Eccellentissimo Consiglio di Quaranta Ciuil Nouo in prima fu' introdotta sotto di isstante la presente Causa p il Nobil Homo Auocato Ordinario & per nome della Vniuersita di Naranzerj dj questa Città absen-

sente Domino Comin Cominioli
suo jnteruenienti dalla parte appel-
lante absente, ma, Citato jl Gastaldo
dell' Arte de Fruttariolj, Domino
Marco Grattariol, e Pietro Fedrici
appar dalle Cittacionj nellj attj del
Consiglio de di otto del Corrente
della parte Appellata, & doppó l'in-
trodutione per la Serenißima Signo-
ria presidente dello steßo Consi-
glio per l' appellatione á quello in-
terposta sotto lj jg. Decembre. j6-
8g. agionta. 20 Genaro. j694. fu po-
sta la Parte del tenor jnfrascrit-
to cioe

Che quest' Atto siue Sentenza de-
glj. Eccelentißimj Signorj Marco
Antonio Mocenigo Marc' Antonio
Falier, & Lorenzo Doná Prouedi-
tori alla Giustitia Vechja, de di &
tenor come jn eßj. j8 Decembre. j6.
79. & jj Genaro j694. Seguiti á
fauor dell' arte de Fruttariolj Pie-
tro Fedricj, e' Marco Grattariol,

& contro l'Vniuersitá de Naranzerj, del tenor come jn quellj come mala jndebitamente, & con disordine per l'autoritá di questo Consiglio siano cassatj, tagliattj, & reuocatj con tutte le cose seguite, anesse connesse, & dependentj cosj, che siano di niun ualore forza efficaria, ouer momento come se non fossero fattj ritornando le partj in pristino, & in tutto & per tutto giusta la forma della sopradetta appellatione, & agionta & per Serenißimo Dominio posta la detta Parte seruato giuramento, & datte al Consiglio le Ballotte, é furrono tutte nonsincere

Adi 20 detto.

Nel Secondo Conseglio non fu fatta alcuna disputa nella causa Sopradetta per l'absenza delle partj, & per la Signoria posta la detta parte seruando il giura-

mento, & datte le Ballotte al Con-
siglio furono tutte non sincere

Adi 22 detto

Nel terzo, & ultimo Consiglio
similmente non fu disputata la
Sopradetta Causa perche le par-
ti si accordorono giusto la forma
della Scrittura qui sotto regist-
rata & per il Dominio furono
posti tre partj Separate una dall'
altra per uigor della legge del
Serenissimo Maior Consiglio &
furono Cioe

Quanto a questo primo Cappo
contenuto nella Scrittura prese-
ntata nel presente Eccelentissimo
Conseglio sotto lj 26 Genaro 16-
94. che comincia Taglio dell'atto
18. Decembre 1679. jn quanto si pr-
etenda d' impedir noj Naranzerj
come in quello

Che sia tagliato 2.
Che sia lauda 26 laudat.
Non sincere 0

Che questo secondo Cappo contenuto nella sopradetta Scrittura che principia, Taglio dellj arij di dodicj Decembre 1679. 29 Genaro 1694, & 15 Decembre 1691 ad effetto, che nella diuisione de gli Agrumj & come jn quello &c.

Che sia Taglia 28
Che sia Lauda 0 Taglia
Non Sincere 0

Quanto a questo terzo Cappo contenuto nella Sopradetta Scrittura, che principia, Seguira, il taglio de gli Arij 1691. & 1694. ad effeto che tanto jl Detto Domenico Fedricj col nome del Figliolo come in quello.

Che Sia taglia 2
Che sia lauda 26 laud.°
Non Sincere 0

Segue il tenor della Scrittura

A di 20. Agosto 1695.

In ordine alla Parte hoggi presa a' Gloria di Dio & del Nostro, Prottetor San Giosafat nel Capitolo Nostro General; si siamo ridottj Noj infrascrittj & habbiamo aggiustata la Causa nell'Eccelentissimo Conseglio pendente per lunidj prosimo nel modo Sueguente

Primo che uadj jl laudo nel prim.° Cappo con, questo che qui sotto siamo da Noi elettj cinque Naranzeri con titolo di Compagni agli Agrumj qualli Cinque eller

tj con la maggior Parte dj essj pos
sino prender quelle deliberationj
che fossero credutte attenere all'Vni
uersità de Naranzerj con non po
ter mai proponer alcuna Parte ò
prender deliberatione alcuna che
fosse contraria à qual sia leggie ò
Giudicio fosse nella Matricola de
Fruttariolj da esser multiplicato qu
ello richiedesse rattjficatione alli
Eccelentissimj Proueditorj, o pure
admesso al Colleggio delle Artj gi
usto l'ordinario.

Auantj jl fenir della loro Carica che
sarà un Anno douerrano doue tra
essj altri Cinque à Bossolj, e Ballot-
te diecj Naranzerj qualj habbino
ad'esser Ballotadj singolarmente
il giorno che si Ballotano li due
Compagnj di mezzo Anno per
Che li cinque Superiori dj Balle
Che passeranno, per la loro confir
mation dal Capitolo Zeneral con
la mittà dei Votj s'intendino ri-

rimasti quali habbino a durar Añi
uno come di sopra, & continuj su
cesiuamente, habbino questi contu
macia Annj due

E se non passase esso numero di
Cinque in questo caso s'intendi
il Capitolo nullo anco per li due cõ
pagni di mez' anno, & cio fino sarrã
no rimastj cinque del numero dj det
ti diecj, & in tanto continuarano li
cinque Vecchj nella loro carica sino
all'eletione di nouj, cio Saluo &
riseruato, & non altrimentj s'inten
dera' in hauenire & jn perpetuo nel
la redutione de Naranzerj

Questi cinque non habino uoto in
Banca, e Zonta per il riguardo dj
questa carica, & mançandone alcu
no delli altrj rimastj, sia fatto jn
suo locco fino à nuoua eletione

Secondo uada il taglio jn Confor
mita' delle Scritture presentate da

ambj le Partj nel Eccelentißimo Con
siglio dj Quaranta Ciuil Noua

Quanto al terzo, uada jl laudo qu-
anto, sij l'interese, e Botteghe di Fe-
dricj, e Grattariol ad'effetto, che lj
medemj siano rimeßj per eßer giu-
dicatj da gl'Eccelentißimj Signori
Giacomo Recanatj, & Zuanne Dol
glionj Auocatj da eßer presentato
jl loro giudicio, nell Eccelentißimo
Consiglio dj Quaranta Ciuil Nouo
per che il laudo faccj effetto di ta-
glio secondo quello sara giudicato
& cosi anco del terzo in caso dj
discordia

Le spese de Penderj, & Auocatj or-
dinarjj, sij pagata metta per parte
che fatto il conto lj Fruttariolj, da-
ranno a Naranzerj, lire ottanta, &
li comeßj ogn'uno delle partj restj
obligata a sodjsfar l'interueniente
della Parte sua

Et la presente douerà eßer conse
gnata al Signor Nodaro dell' Eccel
entißimo Consiglio dj Quaranta
Ciuil Nouo perche nel giorno dj
lunedj poss, che cadauna la tratati
one della Causa resti approuata dal
Sudetto Eccelentißimo Consiglio ap
di quar.ta, & habbi uigor di spazzo
come se foße seguito in contraditt.o
cosi per patto, espreßo jnpetrando
l' autorita degli Eccelentißimj Cap
pj per la sua perpetua esecutione

Io Simon Bonacioli Gastaldo Affermo
Quanto di Sopra.

Io Iseppo Girardi Affermo à quanto
contiene ut supra

Io Giacomo Beltramellj Affermo quan
to di Sopra

Io Zuanne Angellinj Affermo quanto
di Sopra

Io Domenico Federici come Padre per nome di Pietro mio Figliolo. affermo quanto di Sopra

Io Giouannj Fratarol per nome di mio Padre Marco Grattarol Affermo quanto di Sopra

Illico.

Li sopra dettj Elettj nomi sono l'infra scrittj per l'Ordine ut supra

Benetto Ronzonj
Domen.co Bernardj
Zuanne Angellinj
Berto Alforj
Lorenzo Pezolj

Io Gio: Batista Bagocj Interueniente, dell'Arte fui testimonio

Io Comin Comincioli Interueniente dell'Vniuersità di Naranzeri fui testimonio

ex libro expd.r

Eccelent: Consili de. 40 C. N.

Hijeronimus Contareno
Coaud:r

Denontia alla G.ª V.ª Contro
Lunardo Santonini
Adi 14 Giugno 1741

Rifferiscono Piteri, e Cosaleri fanti dell' Officio essersi portati eri mattina alli Frari ad instanza del Collonello dei Cinque Hagrumi dei Naranzeri et hauer ritrouato Lunardo Santonini che uendeua con Corbato alquanti Cedri in contrafation delle Leggi di detto Colonello per ciò auerli fatto Comandamento in pena di Vinticinque ducati e mesi sei di Camerotto che debba per questa mattina auer presentato li sudetti Cedri per gl' effetti di Giustitia il tutto ad instanza come sopra

detto

L'illmi Sig. Sig.ri Giusticieri infratti
Udito l'instanza di D.º Aluise Bonfadini Interueniente e con la presenza delli Cinque alli Agrumi hanno ordinato che sopra la sudetta relatione siano tolto il ditto del sudetto Lunardo ad hoc etc. con riserua etc.

Pietro Donado sedo G. V.

Mattio Balbi G.V.
Enrico Dandolo G.V.

detto

in execu.ne del sudetto atto fù datto ordine à fante dell'Off.o per la citatione à dar il suo ditto di Lunardo Santonini

detto

Rifferì Coralin fante dell'Off.o auer citato à dar il suo ditto Lunardo Santonini

detto

Venuto in Off.o in Citatione Nardo Santonini furtarol per la Terra q.m Zuanne quale fù interogato se da fanti del Magg.o eri le sia stata fatta alguna Citatione.

Rispose Io ero heri alli Frari che uendeuo sopra la Sagra un poco di Cedri e li fanti m'hanno fatto Comandamento che li presenta, quelli hò portato con mi e sono all'obbedienza della Giustitia.

Interog.o doue si abbia prouisto di essi Cedri.

Rispose luni à Chioza hò comprato un miaro de Cedri da un Pugiese che erra là con una Barca piena de Cedri, e li hò datto lire disdotto il miaro;

Interog.o se sapia il nome di detto Pugiese.

rispose Sig.ra no
Interog.to se sappi che detto Pugese ne abbi ue=
nduto ad altri et a chi
rispose ho uisto ne uendeua a dei Chiosotti
ma io poi son uenuto uia.
Interogato se sappi quanti Cedri poteuano hauer
esso Pugese.
rispose erra una Barca grande onde potteua
hauer più di cento miera de Cedri e cento di
Naranze, e me li conduce à Venetia quelli aue=
uo comprato un Chiozotto che non sò il suo
nome al quale li ò datto sei lire di nollo, e me
li porto à S. Apostolo;
Interog.to se sappi doue presentemente s'attroua
essa Barca con il carico sudetto
rispose sono à Chioza, perche lo lassada che
uendeuano à chi ne andaua a comprare.
et H. G. C. e fu licentiato
L'Ill.mi Sig.ri Sig.ri Giustitieri Vechi infras.ti
Veduto quanto sopra si contiene hanno ordinato,
che nostando il sopradetto Nardo Santonini Cost=
ituto di più non contrafare alle leggi del Col=
onello sopradetto, le sia per questa uolta tan=
to li Cedri etc.
Antonio Donaci secondo G. V.

Mattio Balbi G.r V.o
Enrico Dandolo G.r V.o

Adì 14 Giugno 1745
Costituito ... Nardo retroscrito quale in essecutione della oltrascrita sentenza, s'obliga per l'avenire di più non contrafare alle leggi del Colonello dei cinque Agrumi de Naranzeri et arte de Furtaroli e venendo ritrovato ora per allora si sottopone à tutte le penne cominate dalle leggi sudette. et sic.
Io Dona. Lavini sottoscrivo per nome di Nardo Santonini, cosi da lui pregato per non saper dice scrivere quale per segno di verità farà la seguente Croce ✝

Tratta d'altra simile essis.te nell Magg.to Ill.mo della Giustitia Vechia al Cancello Criminal

1714: 9 Zugno

Applicatisi li Presid.ti del Colleggio della Militia da Mar in esecuzione del Decreto di questo Conseglio 20 Settembre decorso nell'ordinare il Taglion comandato si rileva, anche con distinzione dalla loro scrittura ora letta quanto hanno operato col Gastaldo dell'Arte de Fruttaroli, l'esibizioni che le sono state fatte per la contribuzioni sudetta, e ciò che la loro cognizione crede giusto, e conveniente debba veramente ripartitam.te corrispondere l'Arte stessa; trovandosi proprij li loro suggerimenti.

L'anderà parte, che resti impartita facoltà al Mag.to sudetto di stabilire con loro Terminazione, che per il Taglion sopracennato habbino à corrisponder li Fruttaroli ₰ 1300 d –, le Persone della Comunità di S. Nicolò descritti nell'Arte de Fruttaroli ₰ 40 d –, li Naranzeri ₰ 70 d –, li Ortaroli ₰ 90 d – con incaricare li Tansadori dell'Arte stessa di prendere giuste misure addossando à cadauno secondo le forze, e gl'inviamenti il peso della contribuzione.

Battista Dieg Nod.o D.le

Estratto da simile Adu.zza me Nod.o ... Mar.ma
Gio. Antonio Rapardelli ...

Adì 19 Maggio 1714

Chiamato il numero delli S.ri Tansadori elletti dal Capitolo Generale tre per cadaun membro che compone l'Arte nostra et in essecutione dell'atto degl'Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Presidenti del Coll.o della Militia da Mar de dì 18 corrente con quale si viene comandato che in penna di ₤ 5 per cadauno Tansador, che manchasse nella presente reduttione nella quale si habbia ad esser fatto il compartto per cadaun membro di detta Arte per li ₤ 500 alla medema imposti effettivi d'Argento –

Intervenero gl'infrascritti

Antonio Girardi
Bernardo Betta } Fruttaroli
Fran.co Novello

Martin Gambarello
Antonio Lisenti } Erbaroli
Bepo Lucatelli

Pelegrin Cover
Pietro Astori } Naranceri
Francesco Reali

Beppo Sorec
Fran.co Piveri detto Borg.a } Nicoloti
Zuanne Pocho detto Land.o

Fù proposto vocalmente le partitioni di detto aggravio sopra cadauno d'essi membri fù mandata parte dal Gastaldo e Tansadori che al Membro de Fruttaroli –

Resti ingiunto il pezo di ———— ₤ 300 d.ti
A quello d'Erbaroli di ———— ₤ 90 d.ti
A quello di Naranceri di ———— ₤ 70 d.ti
A quello di Nicoloti di ———— ₤ 40 d.ti

Fù mandata parte per li Fruttaroli e fù presa –

Adì Giugno 1725

Gl'Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Presidenti et Aggionti al
Collegio Marittimo, essendo con Terminatione de Loro Eccellenze 13 Luglio
1714 essecutiva del Decreto dell'Eccellentissimo Senato 9 Giugno dello
stesso anno stabilito à ciaschedun Collonello dell'Arte de Fruttaroli
il suo Carato per occasione del Taglion imposto à detta Arte in summa
de ₤ 1216: prevendo anco alla Terminatione 28 Aprile 1724 hanno
Sue Eccellenze terminato che li Navanzeri à quali l'anno 1714 con
la sudetta Terminatione fu addossata la summa di ₤ 140 annui
per Taglioni habbino à continuare e pagare lo stesso Carato in mano
alli Gastaldi dell'Arte de Fruttaroli, e questi in quattro rate eguali
di mesi tre in mesi tre in tutto e per tutto giusto li Capitoli à stampa
1723: 22 Novembre approbati dall'Eccellentissimo Senato Dovendo
detti ₤ 140 esser riscossi da detti Navanzeri sopra la Mercantia à
detto Collonello spettante con il radoppiamento della Gabella da
pagarsi radopiata da qualunque persona che compresse Mercan:
tie à detto Collonello spettante; e ciò in ordine al Decreto primo Mag:
gio 1723. e con lo stesso metodo doveranno li stessi Navanzeri pagare
la sua contingente portione, che con il reparto à soldo per lira le
spetterà, per l'accrescimento del medesimo Taglion seguito l'anno
1722 à tutta l'Arte come fu prescritto con la sopradetta Termi:
natione 1724: 28 Aprile: E così pure li Fruttaroli saranno obli:
gati pagar ogn'anno li ₤ 600: con la stessa Terminatione 15
Luglio 1714 = addossatigli et in oltre la portione dell'accrescimen:
to, che à soldo per lira le competerà sopra la Mercantia con il

radopiamento della Gabella sopra tutti li Capi compresi nella loro Tariffa e spettanti al loro Collonello da esser riscossa detta Gabella con le formalità solite, e consuete, e pagato in Ordine alli Capitoli di Stampa 1723: 22 Decembre; Ordinando così doversi eseguire et ita &. - E perche la presente sortir debba la sua puntual esecutione doverà esser rassegnata all'autorità dell'Eccellentissimo Senato per la sua approbatione et ita &

Z Giò: Alvise Bragadin Presidente

Z Marco Corner Presidente

Z Francesco Marcenelli Presidente

Z Daniel Dolfin Presidente aggionto

1725: 21 Giugno in Pregadi

Perche seguano con maggior sicurezza le riscossioni del Taglion imposto sopra l'Arte de Fruttaroli; hà il Collegio della Milizia da Mar col solito della sua diligenza estesa Terminatione che accompagnano per il Collonello de Naranzeri. Trovandosi però la Terminatione stessa conferente alli riguardi del Publico interesse, resta in tutte le sue parti per autorità di questo Conseglio approvata.

Bortolamio Giacomazzi Nod:

Comparto fatto dall' Coll.o della Milizia da Mar li 9 Decembre alla sottoscritta Arte dell' quanto annualmente sarà tenuta pagare sì di Tansa che di Taglione per la ritansa fatta in esecuzione del Decreto dell' Eccellentissimo Senato de di .... che s'intenderà dover principiare li primo Marzo 1733: approbato dall' Eccellentissimo Senato li 11 Xbre 1732.

Fruttaroli

Ciò pagavano	Tansa Insensibile	1002
	Taglione	1215
Ciò pagaranno	Tansa Insensibile	1002
	Taglione	1066

P.

Carissi:mi Fratelli

Essendo stato Scodidor della Gabella sopra gl'Agravi di Mi-
litia D.no Franc.co Reali Navarer per il suo andatto, le
quelle riscossioni doueua render conto, et hauendo seguiti
degl'Errori nella facitura de Conti frà esso et li Cassie-
ri di Militia; acciò per leuar qualunque contesa, man-
diamo pur noi sette sop.a l'Arnar per l'auttorità impar-
tasi dalle Leggi che detto Reali ch'esborsar debba per il suo
maneggio hauetto delli 17 ottobre 1709 sin li 27 Feb.o 1711
more V.to la summa di lire duecento V. C. [illegible] quell'istesso
doverá far imediate ratificatta che sarà la parte dal Mag.o
Ecc.mo della Militia dà hauer nelle mani delli Cassieri di Mil.a

1714 Adi 16 Maggio

Fù veduto il numero delli sette sopra l'Arnar et sono stati
sei, cioè Gualdo Verinan et Domenico Remedi Navarer,
Francesco Mauriz Fucarol, Stefano Manzoni Erbarol, et
estratto à sorte un Sindico furono sei, qual Parte Balottata
hebbe Balle de si n.o 6 e di no — P.a

1714: 17 Maggio

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Presid.ti del Colleg.o Maritimo infras.ti udita
la sud.ta parte hanno la med.ma ratificatta, et aprobatta come
stà e giace P.

Zorzi Cocco Presid.e
Lazaro Foscarini Pres.e
Ant.o Franc.o Farsetti Pres.e

Fratelli

Fratelli Carissimi

Essendo statta concessa auttorità e libertà alli sette sopra
l'Armar per le Leggi approbatte dali Ecc.mi Presid.ti del
Colleg.o Marittimo di regolar tutti gl'abusi e pregiudizii
che sono à danno della Santa Insens. et far quelle
Regole che stimano più proprie e giuste per il ben
del Prencipe quanto dell'Arte de Fruttaroli andando
l'Arte stessa de pnte debitrice d.ti tremille in circa
Perciò Isidoro noi Gastaldo, Scrivan e Vicario, et li 4
S.a l'Armar assistenti dà Sindici S.a la Scuola à S.ta
M.a Formosa per regolar l'ordini come sopra per l'Autto=
rità à noi impartita. Mandiamo l'Arte che de Cetero
Capitando in q.ta Dominante Frutti accompagnatti con
le sue Bolette sogetti alla divisione delli Vicci Gastaldi
alli Frutti Freschi, et secchi, quali Frutti fraudolentemente
non vengono al Dato per la loro divisione. Et acciò in
ogni tempo apparisca quanto si può ricavar dalle Gab=
belle spettante alla Militia et all'Arte debbano il Gov=
ernator per l'avenire, ò chi lui incombesse spedir le
Bolette in la seguente forma

Cioè di quelle che non fosse statto venduto conto della qu=
antità de Frutti del quaernier dell'Arte stesso, deb=
bano non solo scriver sop.a delle Bolette l'importar del
Dacio, ma anco con distintione l'importar delle Gabelle,
tanto per li Cai, quanto per li Sachi, Siache, ò Casse giu.to

la Fev.ro 1648, et che riscuotono l'Esattor mancin il
Datio sopra dette Bolette debbano anco riscuoter delle
Gabelle; et per quelli Frutti che uengano al Pallo delli-
no esser riscosse dal Vicecio Gastaldo alli Frutti freschi
de quali uengano renutto conto dal Quaderniere come
è stato anco per li tempi passati sempre praticato
con'agli esatti e reso conto dalli Vicei Gastaldi in ma-
no de Cassieri di Militia dell' Ecc.e nro. in pena al Gu-
del pagar del proprio l'importar delle Gabelle med.e
e di $.ti uenticinque aplicati alla cassa di Militia et
anco esser priuo della carica ch' esercitasse

Et per che per detta Legge 1648 sono tenutte pagar dette
Gabelle, anco le Narance, Cedri, Limoni, Pomigranati, et
altri agrumi che uengono in questa Città per leuar tutti
li dubbij, che non si uede la riscosione delle dette Gabelle
ne la quantità delle medeme

Che de cetero quando uerrano Bolette di detti Agrumi
debbano il Gouernatore, quanto à quello incombe se
spedir dette Bolette niuna eccettuata scriuer sopra
le medeme non solo l'importar del Datio ma ancol'im-
portar delle Gabelle stesse per la quantità de conti che for-
sero giusto la p.te L.a 1648, douendo tutto detto danaro esser ris-
cosso dall' Esattor mancin come anco riscuote il Datio
med.mo di detti Agrumi. Crediamo che con tale regole u-
nirà à respirar la Cassa à difesa dell'obligo dell' Ecc.e
uerso il suo Prencipe

1714 Adì 16 Maggio 125

Fù veduto il numero delli sette sopra l'Armar, erano stati sei cioè Gastaldo, Scrivan, et Dom.co Bernardi Mavanzer Fran.co Marij Freccarol Steffano Mamoni Libaral, e messo à Bosse un Sindico fanno sei

Qual parte balotatta hebbe balle de si N.o 6 } Presa
e di no 0 }

1714: 17 Maggio

Gl'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Presid.ti del Colleg. Maritimo Infrà udita la sud.ta Parte hanno la med.ma Ratificatta, et approbatta come stà, e giace &

Zuan Colco Presid.te

Lazaro Foscarini P.te

Ant.o Fran.co Farsetti K.r P.te

1714 Adì 18 Maggio

Gl'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Presid.ti del Colleg. Maritimo sopra l'istanza fatta avanti Sua Ecc.za dal Gastaldo dell'Arte de Frezaroli che havendo heri fatto incitar li Bancadori ovatti dal General Capitolo per far compimento del Taglion giusto li comandi di S.S. E.E. essendosi veduto il numero di 22 Fratelli quali due soli della Cont.da di S. Nicolò oppostosi al compimento med.mo visti da S.S. E.E. Terminata per la douta Pronta obedienza quello li parerà di Giust.a Onde S.S. E.E. hanno Term.to che nuovamente siano incitati tutti li Bancadori in gene-

à Cadauno di Sri. s. non intendendo datto licenza de S.S.
E.E. p che fanno il Compartto à Cadaun membro che
compone detta Arte di quello puo aspettar p la loro
portione di Tansion et non venendo fatti li inviamenti
debbano quelli che vi saranno far à Bossoli e Ba-
lotte il Compartto medesimo e passando la metà de
Votti si manderà il Compartto fatto à S.S. E.E.
p la sua approbatione.

Zorzi Cocco Presid.e
Lazaro Foscarini Presid.
Ant.o Franc.o Zaccetti Agg.to Pr.e

Tratta d'altro simil. esist.e nel Cap.e Ed.o della Militia
da Mar dal Libro Reg.to Terminat.

Marco Soranzo Nod.

Adi 15 Giugno 1648. C.te 218.

Fratelli Carissimi.

Fà bisogno che in ogni modo si troui
uia, con la quale sicuramente sij fatta
prouisione di Dinaro, & quello impiegare
in Seruizio del Prencipe, ℘ l'obligo de Ga=
leotti, che à la nostra Arte, doue essendo noi
grossissimi debitori di Tanse Insensibili, &
di quanto dobbiamo contribuire ℘ li correnti,
& passati Armari, oltre il grosso debito fatto
di liuelli ℘ Galeotti, & ℘ altre spese ℘ detta Arte,
& ℘ ciò.

Io Marco Carabà Gastaldo, con l'Auuicario, Scri=
uan, e tre sora l'Armar aggionti con l'autorità
de Sinichi, mando parte, che de cettero sia
obligato ogn'uno che comprerà robbe di qu=
alunque sorte aspetante alla nostra Proffe
ssione, cossi fresca come secca di pagar per
ogni Cesta grossa, Corba Padouana Corbato
con frutti, ogni Staro Carobbe, ogni cento
Pigne, ogni Miera fassine soldi due. Item ℘
ogni Corbon da lb. 150 in sù, ℘ ogni Sacco

con

con Frutti, ogni Gorgo & ogni Moggiazzo & Mastella con ogni sorte de Frutti, ogni Baril Vua da lipari & ogni cento lib. oline d' ogni sorte & ogni Miera Fassi soldi quatro. Item per Bisache con ogni sorte di Frutti è Barilli, & per ogni st Fighi, & Pignoli col scorzo Soldi sie. Item per ogni Sacco Vua de Candia, & ogni Caratello con Frutti Soldi dieci. Item per le Ceste suttile Corbette & Cainelli da Ortolani con Frutti soldi uno. Item per ogni Botta con Frutti soldi uinti;

Li Naranceri Medesimamente doueranno pagare la sua giusta porzione di un tanto per Conto, cioè Cedri soldi quatro il Conto, Limoni soldi doi il Conto Narranze soldi uno il Conto, è Pomi Grandi soldi doi.

Che li Erbaroli medesimamente delle Piazze, e Contrade, che uendono solo Erbazi, che non possono uender Frutte, doueranno contribuir all' Anno Ducati Trecento per che tanto li tocca di

di sua porzione delli debiti & aggrauij per Interesse d'Armar.

Li Frutarioli delle Piazze, e Contrade, che uendono Frutte & uendendo Erbazi siano per quelli costretti di pagar al più Soldi trenta all' Anno mà ben abbino riguardo di quello pagherano per uender Frutte.

Gli altri ueramente che sono descritti nell' Arte & non esercitano. douerranno contribuire qualche piccola tanssa per esser tutto questo Dennaro aplicato al solo Magistrato della Milizia da' Mar.

Douendo li Priuilegiati Bombardieri di 300. goder l'esentione de Duccati Dieci all'Anno bonificatoli dalla Scola, con obligo di pagar in conformità della Parte come li altri Particolari, & non esercitando l'Arte goda

il

il solo benefizio della Picola Tanssa & la detta Tanssa Durar debba Anni Dieci. ~.

Con questo però, che il pagamento sia introdotto con maggior facilità & più sicurezza, siano obligati li Marcanti ò venditori delle Oltrascritte Marcantie, riscoter dal Comprator, quella Summa p. la qualle averà comprato di un tanto p. Cao di ogni cosa, in conformità della Parte, & con Obligazione alli detti Marcanti con suo Giuramento dar il Conto Giusto di quanto averano riceuuto per ogni Barcha ò Burchio giusto alle Bolette, & strati di qual si voglia Magistrato, e darne del tutto Conto distinto, alli nostri Scodidori, qualli Scodidori devono dare una sufficiente Piezaria, & che ogni ordinaria di Mese debbano portar tutto il Scosso, & consignarlo alla più parte. #

delli

delli sette sora l'Armar, qualli saranno Custoditi sotto più Chiaui & alli suoi tempi debiti consignati in Cecca. & li detti Scodidori siano Salariati & le sue Fatiche di Duccati

Che le Tanse delli Libri Vechi rattificate s'intendono sempre soggette al Pagamento .~.

Gastaldo } Marco Carabà S. Nicolò
Auuicario } Allessandro Grassi S.ta Marina.
Scriuan } Zvanne à S. Rocho .~.

.~. Aggionti all'Armar .~.

Zvanne Zocho à S. Nicolò.
Iseppo Pilotto Erbariol .~.
Piero Bertulazzi in Rio Marin.

Fù Presa de Si .~..~..~. N.° 6
.~..~. de No .~..~..~. N.° 0

Adi. 17. Giugno 1648.

L'Illmi Signori Pressidenti. ueduta la presente Parte presa nel Capitolo del Gastaldo, Vicario, Scriuan, & 4. Deputati sopra l'Armar siano quella ratificata douendo quanto sarà Scosso di tal ragione, esser di tempo in tempo portato per l'estenzion del debito che tiene detta Arte per occasione di Tanse Insensibile & altri debiti di Galeotti in Cecca, non potendo esser in altro impiegato, che in questo solo affare d'esser dalli Gastaldi, che di tempo in tempo saranno in fine del suo Carico esser reso minutissimo Conto del Scosso & speso per esser dal Magistratto nostro. Reuisto...

Andrea Dolfin Pressidente...

Ecc.mi Colleggij Maritimi
Franciscus Lazarinus.

. 1648. 20. Giugno C.te 220. 130

De Mandato degli Ill.mi & Ecc.mi Sig.ri Pressidenti dell'Ecc.mo Collegio Maritimo si comette à chi si sia Marcante Fattor ò altra persona sij chi si voglia, che nella vendita che Faranno de Frutti cossì Freschi come sechi, nec non di Fassi, Fassine, Limoni Cedri Naranze, è Pomi Granadi, à chi si sij descritti nell'Arte de Fruttaroli, dobbiate riscoter dà cadauno di essi Compratori Fruttaroli quanto qui sotto resta dichiarito in pena mentre p. vostra negligienza, non seguisse detta riscossione di pagar del vostro proprio, & se alcuno si rendesse renitente à far detto pagamento s'intenderà incorsso in pena di non poter comprar simil sorte di robba, di Pregion Corda, & altre pene all'Arbitrio di loro Ecc.ze, che perciò

Segue.

in ogni caso, ne douerete dar parte al Maggistrato p poter uenir alle propprie deliberazioni contro gli inobedienti. Tutto questo Dinaro douerete tenir apresso di uoi custodito, tenendone Conto poiche douendo detto Dinaro esser impiegato p occasione de Galleotti, & Armari, di quello ne douerete disponere, e' contare conforme all'ordine ui sarà datto da loro EE.ze e' cossì esequirete;

P ogni Cesta Grossa Corba Padoana, e' Corbato Soldi . . . . N.° 2

P ogni Staro di Carobbe Soldi N.° 2

P ogni Cento Pigne Soldi . . . . N.° 2

P ogni Corbon da lb. 150. in sù p ogni Sacho de Frutti, ogni Gorgo, ogni Moggiazzo, & Massella, con ogni sorte de' Frutti Soldi . . N.° 4

Segue.

131

P ogni Baril Vua da Lipari, & ogni Cento Lire Olive Soldi ~, N.º 4

P ogni Bisacha de ogni Sorte de Frutti, & ogni Baril & ogni Ster dè Fighi, & Pignoli con Scorzo; S.di //-6

P ogni Sacho Vua de Candia, & ogni Caratello con Frutti, Soldi //10

P ogni Botta con Frutti, Soldi. //20

P le Ceste sottili, Corbette, Cainelli (da' Ortolani) con Frutti; Soldi ~.~.~.~ //-1

P ogni Mier, de' Fassine, Soldi. //-2

P ogni Mier, de' Fassi ~ Soldi. //-4

P ogni Conto di Cedri Soldi //-4

P ogni Conto di Limoni Soldi //-2

P ogni Conto di Naranze, Soldi //-1

Segue

Pogni Conto di Pomi Granadi.
Soldi № 2

Datta dall' Officio della Milizia da Mar li. 20. Givgno. 1648.

Andrea Dolfin Pressidente.

Vicenzo Pasqvaligo Pressidente

Exc:mi Collegij Maritimi

Franciscvs Lazari Notarivs

Adi. 20 Xbre 1743.

L'Ill.mi, & Ecc.mi Sig.ri Tansadori della Seconda Camera. Preso in Esame lo stato dell'Arte de Fruttaroli, e fatto riflesso alla loro Mercanzia, nec non al N.o de' contribuenti loro .~.

Manda Parte il N.H.S. Anzolo Zustinian, che L'Arte de' Fruttaroli sudetta in locco delli d.ti mille sessanta=sei d.vi Effetti del Caratto Corrente di Taglione debba in avenire contribuire alla Cassa Publica d.ti mille Ducento d.ti effettivi per

conto di detto Taglione, non alterando con cio il Caratto annvale d' Erbaroli, e Naranceri compresi nelli ℔. milledvecento ℳ

Fv Presa

Anzolo Zvstinian

Iseppo Michiel

Alvise Zorzi 4to

Marc'Antonio Qverini

Anzolo Zvsto

Adi. 17. Agosto 1744

Gli Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri Presid.ti del Colleg.o Ecc.mo della Milizia dà Mar Infrascrite.

Udito Antonio Costa Come Gastaldo dell'Arte de Frutaroli colla precenza anco de Suoi sindici per il suo Collonello de Frutaroli Alum.te instanti ch'ateso il tenuissimo pagam.to di 1190. circa dà naranzeri esstato per Detta Insensibile Tansa come doverano et hanno conociuto di Giustizia dover Suplire colla Tansa personale alla Cuotta impostagli per la gravezza de Taglioni nell'anno. 1744 Resti Terminato colla reicione di qualunque vano et in concludente pretesto à norma de Capi infrascriti.

Primo. Sarà Terminato è deciso che li Naranceri per il loro Collonello Compresi come confrateli dell'Arte Sud.ta non pino Cavarsi dal obligo della quota e Comparto della Tansa Incensibile ingionta all'Arte stessa in suma di ducati 1000. ingionti alla Sud.ta arte per Tagni in ragion di anno.

Douendo quanto alla quantita hauer luogo la Guota stessa, ch' in Suma ƒ. 140 all'anno fù statta cola Pub.ca Sourana aprobazione p. li Taglioni resto conuenutto Saluo quel più ò meno paresce alla giustizia hauto riflesso alla parità delle sume imposta p. ambidue esce grauezze è cosce sucese è come Stano ad effetto ch' in caso di Deficiente Mercanzia habbia anco da essi Naranzeri à suplirsi à norma de recenti Dec.ti in proposito della Tansa Personale p. quanto Spetta alla Tansa Prezente. Come è statto esequito p. ambidue grauezze dalli Frutarolli stesci come anco dalli auersarij p. il Solo Taglion ad imitazione del quale habiano a praticare anco p. la Tansa Insens.e come e di douere...

In conseguenza di che restera Terminato ch' habbino essi Naranceri à Suplire alla Tansa Insens. p. l'anno 1743. in quella quantità che sara Terminata in detto C.o Cappo nel mod.o

Con cui fù eseguito dalli stesi Fru-
taroli, è fù stato con li reccenti Dec.ti
Comandato . . .

Lo stesso sarà Fermato per le ratte dell'
anno. 1744. tanto corsa, che corrente
, è sucesciue di anno in anno Come ha=
nno praticato per il sólo Taglion, che do=
uerà irretratabilmente esser continuato
per Anbi due dette grauezze à lor como=
do, e incomodo rispetto alle Pene
, è non come è statto Humilmente
Consideratto . . .

E dall' altra Vdito il Collonello de
Naranseri Vm.te istante esser licenziatto
dall' Estesa del Gastaldo de Frutaroli
per l' efeto habbia à Continuare il me=
todo Stabilito per Esasione della Tansa
Insens.e con la parte. 1648. aprouata dà
q.to Eccmo: Coleg.o in d.to Tempo, e riue=
lita anco posteriormente, Sempre ese=
quita per il corso di quasi un secolo non
discentendo che quando legitimam.te.
Colli doutti riscontri facescero constare

li Frutaroli non escer statto Suficie-
nte l' esatto dalla mercantia in Ord-
ine alla Parte sudetta che restino es-
equiti li Dec.tie dell' Eccmo: Sen.to 1735.
1738. e Posteriori, e Term.i di questo Ecc.mo
Collegio per il geto Vniuersale d' un Test-
atico Sopra l' Arte tutta in Suplim.to...
di quanto restasce l' Arte in difeto per
detta Tansa insensibile, protestate le
Vanità, inregolarita, et espersioni tutte
dell' Estesa Auersaria per tutte le raggi-
oni disputatte è Consideratte.....

.S.S.E.E. Illme il tutto ben Inte-
so, e Maturate Consid.ne Xti: Nom:
Jnuocato à quo per hanno tutti tre Vn-
animi, e Concordi Terminatto in tu-
tto, e per tutto giusto l' Estesa dell' Co-
llonello de Naranzeri; Sud.to assolto
in Conseguenza il Collonello de Nar-
anzeri del Estesa in tre Cappi prod-
ota dal Gastaldo, è Bancali dell' Ar-
te de Frutarolli, e nelle spese, et sic..

Pietro Marcelo Pro.r Presid.te

Marc' Ant.o Barigo Presid.te

Marin Diedo Presid.te

Tratta d'Altra Simile Esistente nel Collegio Eccelentissimo della Militia da Mar della Filza delle Ter.

Marco Soranzo

Adì 17: Marzo 1757

Intato, et intimato ut in alio ss.to p.ntis diej

Adi 13 Marzo 1752

Denoncia Schiezato Fante dell' Officio ad instanza di D. Gasparo Facecci Frutarol, e Domino Pietro Titamanzi Casarol, e Salumier come Postier.

Contro

Un Contrafacente sopra il Ponte di SS. Apostoli.

PEr quello, che in contrafazione delle Leggi, e Proclami à favor dell'Università de Salumieri, si faccia lecito detto Contrafacente di tener, e vender Salumi in pregiudizio del detto Salumier, e Fruttarol riccorrenti. Che perciò resta il sudetto denonciato per gl'effetti di Giustizia.

Detto.

L'Illust. Sig. Giustizieri Vecchi veduta, e letta la sopradetta Denoncia hanno ordinato, che per il Capo del Magistrato sia asportato il Salume, che si ritrovasse al sopradetto Contrafacente, e presentato il tutto in Camera del Masser del presente Magistrato.

Zuanne Baseggio Prov.
Cesare Balbi Prov.

20 detto

L'Illust.i Sig. Giustizieri Vecchi sopra l'instanza di D. Gio: Battista Vendramin Interv., e per nome dell'oltrascritto Contrafacente hanno ordinato, che debba far citar li oltrascritti Facecci, e Titamanzi, come pure il Capo de Salumieri per dimani mattina, sarà li 21 corrente avanti Sue Eccellenze.

Zorzi Basso Prov.
Iseppo Condulmer Prov.

Adi 20 Marzo 1752.

PResenta Capo Agostin Spartin un Baril di Sardelle, una Mastella con entro Bisatti Saladi, e Salamon, pesa L. 43 sporco, una detta con Bisatti saladi, pesa L. 35. Renghe N. 18, e un Fondariol di Cospettoni tolti sopra il Ponte di Sant' Appostoli à Domino Vicenzo Bochi ad in-

stanzia

instanza del Capo dell'Università de Salumieri.

Tratta da altra simile esistente nel Magistrato della Giustizia Vecchia.

Gio: Batta Lucadello Nodaro.

Adi 21 Marzo 1752.

Risseri Schiezato Fante aver per questa mattina citati Facetti, e Titamanzi come pure il Corpo de Salumieri ad istanza di Vicenzo Bochi Catecumeno.

Detto

L'Illust. Sig. Giustizieri Vecchi; Udito D. Gio: Battista Vendramin Interven. e per nome di Vicenzo Bochi Catecumeno da una e dall'altra D. Nicolò Rubbi Interv., e per nome di Titamazi, e Facessi con quanto hanno voluto dire; Sue Sig. Illust. tutti tre unanimi, e concordi hanno terminato, e terminando coman-

mandato, che li Salumi asportati al Catecumeno
siano venduti, & il ritratto resti in Deposito nel
presente Mag. sino alla decisione nel merito, e nel-
le spese.

(Cesare Balbi Prov.
(Zorzi Basso Prov.
(Iseppo Condulmer Prov.

Tratta da altra simile esistente nel Mag. della
Giustizia Vecchia.

1752 22 Aprile

Dimanda presentata nel Mag. Ecc. della
Giustizia Vecchia per D. Vicenzo
Bochi.

In Causa.

Con il Capo della Università de Salumie-
ri, Gasparo Facecci Furtarol, e Piero Titaman-
zi Casarol.

IL tal qual asporto di Pesce Salato
praticato da Ministri del presente
Ecc. Mag. nella Bottega del Povero

Vicenzo Bochi Capo Maestro dell'Arte de Furtaroli esercente la Proffessione di Naranzer sopra il Ponte di SS. Appostoli, e che in apparenza appar seguito sopra istanze del Capo dell'Università de Salumieri, è una aperta soprafazione meditata, e fatta esequire da D. D. Gasparo Facecci Furtarol, e Pietro Titamanzi Salumier suoi viceni che non può per alcun riguardo dalla Giustizia del presente Ecc. Mag. restar appovata.

L'antico dirito di vender Pesce Salato fù sempre Comune à tutti li Fratelli dell'Arte de Furtaroli, & a Fratelli esercenti la Professione di Naranzer, mai fù impedita la facoltà di vendere il Pesce medemo riesce perciò una patente ingiustizia, e falace suppusto il voler stabilire esso Povero Bochi Fratello dell'Arte de Furtaroli in figura di contrafaciente per la Vendita di Pesce Salato, che nella propria Bottega di Naranzer viene da lui esercitata.

A riparo però della soprafazione, che con abuso di Leggi, e contro il solito, e sempre praticato fù meditata, & esequita riccorrendo esso povero Bocchi alla Giustizia del presente Ecc. Mag. umilmente implora, che non

possa

possa ad esso Bochi Cattecumeno come legit-
timo Capo Maestro descritto nell'Arte de
Furtaroli venir impedita la continuazione
della Vendita di Pesce Salato nella sua Bottega
di Naranzer, essendo stato sempre antico diritto
de Fratelli tutti dell'Arte de Furtaroli esercenti
la Professione di Naranzer il vender il Pesce
Salato, facoltà preservata a beneficio de Fra-
telli tutti dell'Arte de Furtaroli dalla Carità
Sovrana del Prencipe, e Tutellata da Sovranj
Giudizj de Consigli Ser. per tutto ciò sarà di-
mostrato salvis &c.

Secondo in conseguenza di detto primo Ca-
po sarà comandata la restituzione ad esso
Povero Bochi dell'effetti malamente asportati, ò
sia del loro importar ricavato dalla Vendita
de medemi come vole ragione, e Giustizia, e
con risserva di qualunque altra ragione, & a-
zione competente, salvis, & sine præjudic.

Tratta d'altra simile esistente nel Mag:Ec.
della Giustizia Vecchia.

1752 . 28 Aprile.

COst: & D.D. Iseppo Bonomo, e Antonio Dario Capi Maestri Frutaroli esercenti la Professione di Naranzer tanto in loro specialità quanto come Procuratori di D.D. Cristoforo Giuponi, Bernardin Zambelli, Piero Passera, Giacomo Pedrocco, Gaetano Marchetti, Paulo Rizzi, Pasin Rizzi, Iseppo Lanza, Antonio Vidotti, Gerolamo Pellegrin, Gerolamo Reali, Pietro Pasinetti, Gio: Battista Teribile, Piero Zandolin Carlo Bevilacqua, Paolo de Mattia, Domenico Bonato, Francesco Salvi, Domenico Giupponi, Zuanne Vitturi, Antonio Milesi, Antonio Reali, Piero Brombilla, Francesco Benvenuti, Domenico Bonomo, Bortolo Milesi, Iseppo Milesi, Simon Astori, Iseppo Tirabosco, Francesco Belisato, Gasparo Fantoni, Marian Fantoni, Giacomo Fantoni Francesco Battagini, Iseppo Reali, Gerolemo Bonomo, Antonio Botteghisi, Francesco Reali, tutti parimenti Capi Maestri Fruttaroli esercenti la Professione sudetta di Naranzer appar Procura dè dì 26. Aprile cadente rogata negl'Atti di D. Francesco Bonamin Nodaro Veneto, con facoltà come in quella, e nella Causa vertente in quest'

Ecc.

Ecc. Mag. trà D. Vicenzo Bochi pure Capo Maestro Fruttarol esercente la Profession di Naranzer da una, e D.D. Gasparo Facecci Frutarol, Pietro Titamanzi Casarol, e Salumier Postier, & il Capo dell'Università de Salumieri dall'altra sopra l' Estesa de dì 22. Aprile cadente presentata dal sudetto Vicenzo Bochi assumono il Giudizio in se intendendo diffender la Causa stessa nella parte, che riguarda l'interesse d'essi Capi Maestri. Fruttaroli esercenti la Professione di Naranzer. ut supra unitamente al medemo Bochi, & esercitati, e chiamati ad ogn'atto, che per parte delli sudetti Facecci, Titamanzi, e Capo dell'Università de Salumieri s'intendensse di fare, avendo prima giurato in mano di SS. EE. d'aver interesse giusto le Leggi, &, sic &c.

Tratta dal Multorum Esistente nel Mag. Ill. della Giustizia Vecchia.

Adì 4 Maggio 1752.

Rifferì Carara Fante dell'Officio aver avuto parola da D. Bernardo Agostini Gastaldo dell'Arte de Frutaro-

li

li per nome suo Sindici, e Banca, nec non da D. Zuanne Basi Cassier del Consorcio de Casaroli di questa Città, che D. Nicolò Rubi posti a di loro nome annotar l'infrascritto Costituto d'Assunzion di Giudicio, e giurar in forma &c.

Illicò.

Cost. in Off. D. Nicolò Rubbi Interv., e per nome di D. Bernardo Agostini Gastaldo dell'Arte de Frutaroli di questa Città per nome suo Sindici, e Banca, nec non di D. Zuanne Basi come Cassier del Consorcio de Casaroli di questa Città, & in ordine alla sopradetta parola, e nella Causa Pendente in questo Ill. Mag. tra D. Vicenzo Bocchi da una, il Capo dell'Università de Salumieri dall'altra, e Gasparo Facecci Frutaroli, e Piero Titamanzi Casarol dall'altra sopra la Dimanda da detto Bocchi prodotta li 22 Aprile prossimo passato per detti nomi il Giudicio in se intendendo diffender la Causa stessa unitamente al Capo dell'Università de Salumieri, Gasparo Facecci, Pietro Tetamanzi

zi ſudetti, & eſſer citato ad ogni Atto, che per parte di D. Vicenzo Bocchi, e Confratelli Naranzeri Aſſuntori di Giudizio ſe intendeſſe di fare avendo giurato nelle mani di Sue E.E. d'aver intereſſe giuſto alle Leggi, & ſic &c.

Tratta dal Multorum eſiſtente nel Mag. Ill. della Giuſtizia Vecchia.

Adi 10 Maggio 1752.

COſt. &c. D. Franceſco Zambelli Capo dell'Univerſità de Salumieri per nome ſuo Banca, e Sindici, e previa proteſto all'arbitrio preſoſi nella rifferta dell'Officiale Capo di queſto Ill. Mag. che l'aſporto de Salumi fatto a D. Vicenzo Bochi li 20 Marzo paſſato ſia ſeguito ſopra le di lui iſtanze contro gl'Atti antecedentemente ſeguiti lo che unicamente ha datto mottivo a detto Bochi di produr la tal qual Dimanda 22. Aprile p.p. anco contro il Capo dell'Univerſità de Salumieri dichiara eſſo Coſtituente per nome ſuo, Banca, e Sindici, che atteſa maſſime l'aſſunzione

di

di Giudizio annotata li 4 cor. per parte del Gastaldo, e Banca dell'Arte de Frutaroli, e del Consortio de 30 Posti Casaroli si riporterà al Giudizio, che sarà per nascere trà Gasparo Facecci Frutarol, e Pietro Tetamanzi indoleva l'Arte de Frutaroli, e Consortio de Casaroli, & altri LL.CC. Naranzeri Assuntori dall'altra & sic &c., & sine ullo præjudicio.

Tratta dal Multorum esistente nel Mag. Ill. della Giustizia Vecchia.

1752. 12. Maggio.

Risposta presentata nel Mag. Ill. della Giustizia Vecchia per D. Gasparo Facecci Frutarol e Pietro Tetamanzi Casarol, nec non dal Gastaldo dell'Arte de Frutaroli, e Cassier del Consorcio de Casaroli, Assuntori di Giudizio ut in Costituto.

In Causa

Con D. Vicenzo Bochi Naranzer, nec non con

D.

D. Iseppo Pedrochi n. q. i. Assuntor di Giudizio ut in Costituto.

LA Dimanda prodotta in questo Ecc. Mag. da Vicenzo Bochi Naranzer contro D.D. Gasparo Facecci Frutarol, e Pietro Tetamanzi Casarol, sopra la quale fù con Giustizia assunto il Giudizio dall'Arte de Frutaroli, e Consorzio de Casaroli sarà conosciuta per ingiustizia anco per le Confessioni Avers. della stessa, però implorano detti Facecci, Tetamanzi, & Assuntori di Giudizio esser pienamente assolti, e liberati per quell'amplissime ragioni saranno considerate. Salvis, sine præjuditio, & in expensi &c.

Tratta da altra simile esistente nel Mag. della Giustizia Vecchia.

Adì 13 Genaro 1752

Gli Ill.mi Sig.ri S.r Zorzi Basso S.r Gaetano Basegio e S.r Beppo Condulmer Onorandi Giusticieri Vechi, Absente Ill.mo S.r Girolamo Minotto

Udito D.o Vicenzo Bochi Catecumeno, e Cappo Maestro dell'Arte de Frutaroli esercente la Proffession di Naranzer nec non D.D. Beppo Bonomo e Antonio Dario parimenti Cappi Maestri dell'Arte de Frutaroli esercenti la professione di Naranzer, tanto in loro specialità quanto come Procuratori delli altri Cappi Maestri Frutaroli esercenti la Proffession di Naranzer descritti nella Procura de dì 26 Aprile 1752 rogata nelli Atti di D. Francesco Bonamin Nod. Veneto et assuntori di Giudicio ut in Costituto coll'Ecc.te loro Avvocato umilm.te instanti, che à fronte tanto di D. Gasparo Zalemi Frutarol e di D. Pietro Zetamanni Casarol, quanto del Gastaldo dell'Arte de Frutaroli di questa Città per nome suo Sindici, e Banca, nec non del Cassier del Consorcio de Casaroli di questa Città Assuntor di Giudicio, ut in Costituto, venghi dalla Giustizia di questo Ecc.mo Mag.to terminato, e deciso, come ne seguenti Cappi.

Primo che non possi ad esso Bochi Catecumeno come legitimo Cappo Maestro dell'Arte de Frutaroli, venir impedida la continuacione della vendita di cadauna sorte di Pesse salato nella sua Bottega da Naranzer, essendo sempre stato antico diritto de Fratelli dell'Arte de Frutaroli esercenti la Proffession di Naranzer il vender il

Il Pesse salato facoltà preservata à beneficio de Fratelli tutti dell' Arte de Frutaroli dalla Carità Sourana del Prencipe, e tutelata da Souvani Giudicij de Consigli Seven:mi che solo in questi ultimi tempi con abuso di Leggi, e contro il solito, e sempre praticato si professa impedire, et in tutto giusto il primo Capo della Dimanda di Aprile prossimo passato, e per maggiormente conuincere la vervobaterra delle Dispute Auuersarie si propone ex abundanti; et quatenus Iustitie uidebitur, di giustificare il seguente Capitolo. ~.

Che la Verità fù et è che à memoria d'Homeni li Marzaveri hanno venduto ogni sorte di Salumi, e Pesse salato, nel prout et et. ~. ~

In secondo Capo sarà in conseguenza di detto primo Capo comandata la restitucione ad esso pouero Bochi delli effetti malam:te asportati ò sia del loro importare ricauato della vendita de medemi in tutto è per tutto come come nel secondo Capo di detta Dimanda, con protesto per altro all'abusata figura che viene fatta nel presente Giudicio del nome del Gastaldo de Frutaroli Padre Comune per nome suo Banca e Sindici come pure con amplissimo protesto alle vanità tutte fallacie et Arbitrij per parte Auuersaria fatti disputare. ~.

R dall' altra udito D. Gasparo Facessi Frutarol et Pietro Tedemarzi Casarol; nec non il Gastaldo dell' Arte de Frutaroli di questa Città per nome suo Banca, e Sindici; nec non il Cassi[er]

del Consorcio de Casaroli Assuntori di Giudizio ut
in Costituto umilmente instanti esser assolti dalli due
ingiustissimi Capi della dimanda 22 Aprile p:p: di
D.o Vicenzo Bocchi Naranzer, sopra quale fù assunto
giudizio da D.o Iseppo Bonomo, e Antonio Dario Na-
ranzeri tanto in loro specialità quanto come Procu-
ratori degl' altri Naranzeri descritti nella procura
26 Aprile prossimo passato in tutto e per tutto gius-
to la risposta di detto Facessi Testamanzi; et Gas-
taldo de Furtaroli et Cassiere del Consorzio de
Casaroli Assuntori di Giudizio ut in Costituto con
protesto al tal qual delusorio, et inattendibile Capito-
lo nell' estesa avversaria proposto per più sue ra-
gioni.

Onde sue Sig:e Ill:me tutti tre unanimi, e concordi
il tutto ben inteso, e maturamente considerato Christi
nomine invocato a quo et:c.a

Quanto al primo Capo hanno terminato in tutto, e
per tutto giusto il primo capo contenuto nell' estesa
delli suddetti Bocchi Bonomo, e Dario.

Quanto al secondo Capo hanno terminato in tut-
to, e per tutto giusto il secondo Capo contenuto nella
sud:a estesa, e nelle spese.

(Zorzi Basso G. V.
(Gaetano Baseggio G. V.
(Iseppo Condulmer G. V.

Die 11 Januarij 1752.

Exc. Dominus Cominus Comincioli parte, et nomine Consortij Cassariorum istius Civitatis pro particulari interesse dicti Consortij se aggravat, et appellat a tali quali sententia diei 3 currentis Sp. Sp. DD: Judicum Justitie Veter. secuta ad favorem DD: Vincentij Bocchi Cathecumeni, Joseph Bonomo, Antonij Dario Narancerionum, in duobus capitibus, et contra dictum consortium Appellantem, cum omnibus annexis, connexis, antecedentibus, et subsequentibus: Tamquam a sententia male, indebite, et cum disordine secuta ad grave damnum, et preiuditium dicti Consortij appellantis: Rationibus et: c.ᵃ

Adì 23 Febraro 1752

Costituito et: d. l' Ecc: Comin Comincioli Interv. e per nome del Consorcio de Casaroli di questa Città et a risecco di contese d'ordine coltivate da difensori di D.º Vicenzio Bocchi Catecumeno, Iseppo Bonomo, et Antonio Dario esercenti la Profession di Naranzer con cui protestano di voler la Depennazione dell'appelazione 11 Gennaro scorso annotata nel presente Eccel.

Conseglio col pretesto, che dovessero esser nell'appellazione nominati li altri capi Maestri esercenti la Professione di Naranzer, come nella procura 26 Aprile 1752 rogata per atti di D. Francesco Bonamin N. V. come nel costituto d'assunzione di Giudizio, con tutto che non nominati nella sentenza di 3 Gennaro appellata, così a seconda del loro genio quando l'effetto implorato della Depennazione d'appellazione ad altro non tendi resterà regolata l'appellazione istessa, e sarà notato costituto di dichiarazione con cui sarà spiegato anco dalla tal qual sentenza seguita a favor di detti Consorti Assuntori di Giudizio, restando per altro protestato a d.o Bocchi Bonomo, e Dario in caso di taglio di pender le spese tutte ordinarie, et estraordinarie, che se poi avessero altre mire sarà incontrata la causa per la confermazione dell'appellazione, et sic et: c.

Adì 26 Febraro 1752

Costituto et: c. l'Ecc: Iseppo Pedrocchi Interv. e per nome di D.o Vicenzo Bocchi Cattecumeno, e Capo Maestro dell'arte de Frutaroli esercente la Professsion di Naranzer, nec non di D. Iseppo Bo-

nomo, e Antonio Dario pure Capi Maestri Frutaroli
esercenti la Profession di Naranzer descritti nella
procura 26 Aprile 1752 atti Bonamin Nodaro Vene-
to, et Assuntori di Giudizio ut in constituto, e vedu-
to il tal qual Costituto del Consorzio de Casaroli di
questa Città annotato li 23 cadente giorno in cui
era deputata la causa avanti gl'Ecc.mi Sig.ri Capi
per deppennazione della mal interposta appellazione
alle delusioni, ed arbitri del medemo, perciò amplamente
protesta, e giacche esso costituente confessa esso Costitu-
to irregolare, appellazione interposta, e conosce neces-
sario la medema dichiarire, e regolare, perciò quando
non venghino nutrite incidiose idee tendenti a render
inespedita la causa deve regolare, e dichiarire l'appella-
zione stessa coll'appellarsi dalla sentenza seguita a
favor di Vicenzo Bocchi Catecumeno, e Capo Maes-
tro dell'arte de Fruttaroli esercente la Profession
di Naranzer, et a favor pure d'Iseppo Bonomo et
Antonio Dario pure capi Maestri dell'arte de Fruta-
roli esercente la Profession di Naranzer tanto in
loro specialità, quanto come Procuratori degl'altri
Capi Maestri Fruttaroli esercenti la Professione di

Naranzer descritti nella procura 26 Aprile 1752 Atti Bonamin et assuntori di Giudizio, ut in Constituto, essendo con tali figure, e titoli seguito il giudizio altrimenti quando non si risolvi a ciò praticare sarà progredito per la depennazione dell'irregolare appellazione per quest' unico effetto. Protestando per altro alli troppo coraggiosi protesti in esso loro Costituto introdotti, che meglio converebbero all'irregolari et incidiose direzioni Avvers. et sic et: dn. et sine prejud.

Ex extraordinario

Ecc. Cons. de 40 Cr. V.
Victor Canali Coad.

Adì 20 Marzo 1753

Costituito et: dn. L'Ecc.te D. Comin Comincioli per nome delli sudetti Casaroli di questa Città e per non moltiplicar contese d'ordine, et a seconda del genio Avversario dichiara aversi appellato dalla sud.ta sentenza seguita a favor di Vicenzo Bocchi Catecumeno, e Capo Maestro dell'arte de Frutaroli, esercente la Professsion de Naranzeri, et a favor pure d'Iseppo Bonomo, e Antonio Dario pur Capi Maestri

dell'arte de Frutaroli esercenti la Professione di Naranzer tanto in sua specialità, quanto come Procuratori delli altri Capi Maestri Frutaroli esercenti la Profession di Naranzer descritti nella procura 26 Aprile 1752 atti Bonamin et assuntori di Giudizio ut in Constituto, e contro d.o Consorcio, et sic et: d.o:

Tratta dall'appiedi Appellazione 11 Gennaro 1752 esistente nel Conseglio Ecc.mo di 40 C. V.

Exc. Cons. de 40 C. V.
Victor Canali Coad.

Adi 27 Marzo 1753

La presente stampa fù presentata all'Ecc.mo Cons. de 40 C. V. per D. Iseppo Pedrochi N. G. I.
In Causa.
Con Dnõ Comin Comincioli N. G. I. per valerse-ne il giorno del sud.o Cons. giusto le Leggi.
Die dicta
Intimato al sud.o Comincioli N. G. I. G. P. C.

Die Lunæ Martij 1754 Post

In Exc. Cons. de 40 Vet. Crim. introducta fuit retrogade p.tæ causa q. V. N. Ad. Ord. et nomine D. Vincentij Bocchi Cathecumeni Capitis Magistri artis uulgo de Frutarioli exercentis professionem Naranzarij: nec non D. Joseph Boneme, et Antonij Dario pariter Capitum Magistrorum artis uulgo de Frutaroli, exercentium Professionem Naranzariorum tam in eorum specialitate quam ut Procuratores aliorum Capitum Magistrorum de Frutaroli exercentium Professionem Naranzariorum descriptorum in procura diei 20 Aprilis 1752 in actis Bonamin, et assumptorum Iuditij ut in constituto adnotato in Mag.to Justitiæ Veteris sub die 20 Aprilis 1752 absentium sed pro eis p.nte D. Josepho Pedrocchi eorum interveniente ex parte App.ta absente sed citatis D. Joanne Basi Capsario Consortij uulgo de Casaroli ex parte App.nte, et post Introd.m J. L. ipsius Cons.ij ob App.nem ad illud interpositum sub die 11 Januarij 1752 et Cons.t declarationis 20 Martij 1753 posita fuit pars in.fra Vid.

Quod ista sententia in duobus Capitibus diei 13 Januarij 1752 Spp. DD. Georgij Basso, et Cajetani Baseggio

et Joseph Condulmerio A. A. Justitierorum Veterum secuta ad favorem Vincentij Bocchi Cathecumeni, et Capitis Magistri artis vulgo de Fruttaroli exercentis professionem Naranzarij, et Joseph Bonomo, et Antonj Dario pariter Capitum Magistrorum artis vulgo de Fruttaroli exercentium professionem Naranzariorum tam in eorum specialitate, quam uti Procuratorum aliorum Capitum Magistrorum Fratrum exercentium professionem Naranzariorum descriptorum in procura 26 Aprilis 1752 in actis Bonamin. et Assumpti. Judicij, ut in Constituto, et contra consortium Casariorum huius Civitatis pro particulari Interesse d.ti Consortij tenoris ut in ea. Tamquam sententia male indebite, et cum disord.e Aud.s huius Consilij Incid.s Cassetur revocetur, et annulletur cum secutis suis omnibus ut supra ita quod de cetero sit nullius valoris roboris esse uel momenti ac si minime facta fuisset partibus in pristinum revertentibus in omnibus iuxta formam App.lis et Cons.tae et p. D.o posita d.a parte servato Jurand.e ex dat. Cons. Balest. N.o 28 fuerunt omnes non sinceri.

Die ead.m dicti In eod. Cons.o Causa supraexpedita non fuit aliter disputata sed de voluntate partium

sed. D.ᵉ posita d.ᵃ parte servato juramento ac dat. Con.⁰ Ball. N.⁰ 28 fuerunt omnes non sincere.

Die 4.ᵃ dicti fn 3tiō, et ultimo Cons.ⁱᵒ causa supradᵃ non fuit similiter disputata ob absentiam D. Joannis Basi Capsarij Consortij vulgo de Casaroli huius civitatis pro particulari interesse dicti Consortij citati, et expectati ꝑ dimidium horę iuxta ritum Consij ex parte Asp.ᵗᵉ Presentibus D.ᵒ Vincentio Bocchi Cathecumeno Capite Magistro ut supra nec non Joseph Bonomo, et Antonio Dario pariter Capitibus Magistris ut supra, et usi Procᵇʳⁱ Christofori Giupponi Bernardini Zambelli, Petri Cassera, Caietani Marchetti, Pauli Pizzi, Pasini Pizzi, Joseph Zanza, Antonj Pidotti Hjeronimi Peali, Jacobi Pedrocco, Hjeronimi Pellegrini, Petri Pasinetti, Petri Zandolin Caroli Bevilaqua, Pauli de Mattia, Domᶜᵒ Bonato, Francisci Saloi Domᶜⁱ Giupponi, Joannis Vitturi, Antonj Milesi Antonj Peali, Petri Brombile, Francisci Benvenuti, Dominici Bonomo, Bmęi Milesi Simeonis Astori, Joseph Tirabosco, Francisci Bellisato, Vincentij Bocchi, Gasparis Fantoni, Mariani Fantoni, Jacobi Fantoni Francisci Battagini, Joseph Peali, Joseph Bonomo,

Hieronimi Bonomo, Antonj Botteghesi omnium Capitum Magistrorum ut supra. Patet Proc.ᵗᵃ die 26 Aprilis 1752 in actis D.ⁿⁱ Francisci Bonamin Not. Ven. cum eorum Ad.ⁱˢ ex parte appellata et f.ᵒ d.ᵒ D.ᵉ positæ fuerunt 2 partes ut infra vid.

Pmo. Quanto al primo capo hanno terminata in tutto, e per tutto giusto il primo Capo contenuto nell'estesa delli sud.ⁱ Bocchi, Bonomo, e Dario, et ut in eo. tamquam male, indebite et cum disordine Auct.ᵉ huius Cons.ij incid.ᵗᵃ Collegij revocetur et annulletur ac si minime factum fuisset partibus in pristinum revertentibus in omnibus ut supra et f.ᵒ d.ᵒ posita d.ᵃ parte servato juramento ac data Cons.ᵒ Ball. n.ᵒ 25 fuere.

Quod incidatur ——— 0
Quod laudetur ——— 25 } Pars capta
Quod sincere ——— 0

2do. Quanto al 2do capo hanno pure terminato in tutto, e per tutto giusto il 2do Capo contenuto nella sud.ᵃ estesa, et ut in eo. Tamquam male, indebite et cum disordine Auct.ᵉ huius Consilij incidatur in omnibus ut supra et fuere

Quod incidatur ——— 2
Quod laudetur ——— 23
Non sincere ——— 0

Ex libro Dispatiorum.

Excell.ᵐⁱ Cons.ˡⁱ de 40 C. V.
Victor Canali Coad.ʳ

Adì 2 Marzo 1759

Dencia Cavara Fante dell' Offitio contro D.o Vicenzo Cavagnis Naranzer ad istanza d' cinque agli aggrumi del Collonello de Naranzeri -

Per quello che d.o Cavagnis siasi fatto lecito in sprezzo delle leggi riguardanti il Collonello de Naranzeri scaricar alla sua Bottega miera tre Naranze senza quelle condur in pallo per la divisione frà Confratelli Naranzeri, che perciò vesta quelli denunziato per li douuti effetti di Giustizia.

Gl' Ill.mi Sig.ri Giustizieri Vecchi veduta, e letta la presente denonzia hanno quella admessa sic, et in quantum ordinando che sia il sud.o Vicenzo Cavagnis citato per lievo di pena dinanzi questo Ecc.mo Mag.to per li 5 corrente, e ciò per gl' effetti di Giustizia aff.ce etc.

Piero Trevisan G. V.

Andrea Dolfin G. V.

Iseppo Condulmer G. V.

Antonio Dandolo G. V.

Adì ...

Fù dato ordine a Schietti Fante d'esequir in Confor.tà g.

D.°

Gifferi Schietti Fante aver citato il sud.° Cavagnis per lievo di pena per questa mattina in ord.e ec.: d.i

Li Ill.mi Sig.ri Giustizieri Vecchi uditi li 5 agl' aggrumi col mezzo del suo interveniente dall'uno, e dall'altra il sud.° Vicenzo Cavagnis confutante La propria Colpa, et implorante da questo Ecc.mo Mag.to per atto di grazia la remissione della pena dalle Leggi prescritta pronto essendo a netar costituto di non più contrafare gl' Ill.mi SS.i il tutto inteso mitius agendo hanno per questa volta tanto levata la pena al sud.° Cavagnis di ducati quindeci applicati giusto alle Leggi, e ciò nel termine di giorni tre, e nelle spese degl' Salarij ec.a e con riserva ec.

Pietro Trevisan G. V.

Andrea Dolfin G. V.

Tratta d'altra simile esistente nel Mag.to Ill.mo della Giustizia Vecchia

Adì 9 Marzo 1759

Gl'Ill.mi Sig.ri Giustizieri Vecchi udito D.o Vicenzo Cavagnis implorante dalla Giustizia del pnte sud.o Mag.to la remissione della pena ad esso levata nel giorno d'jeri, e dall'altra uditi li s. agl'aggrumi esponenti rimettersi ampla.te all'arbitrio di SS.EE. hanno SS. EE. mitius agendo per questa volta tanto terminato e terminando rimessa la pena al sud.o Cavagnis levata in lire due di cera applicata all'arte, o sia Colonello de Naranzeri dovendo però da d.o Cavagnis esser annotato Costituto di non più contrafare alle Leggi di d.o Colonello, e nelle spese ecc. d.o

Piero Trevisan G. V.

Andrea Dolfin G. V.

Iseppo Condulmer G. V.

d.o

Costituto D.o Vicenzo Cavagnis in ordine all'oltrascritto grazioso atto assume volontario impegno con la giustizia del pnte Ecc.mo Mag.to di non più contrafare in alcun modo o forma alle Leggi del Collonello sud.o obbligandosi nel caso venisse trovato recidivo di sottostare alle pene delle Leggi di d.o Collonello Cominante in quorum ecc.

Tratta d'altra simile es.te nel Mag.to D. Vicenzo Cavagnis aff.to della Giustizia Vecchia

Fratelli Carissimi.

Non trovandosi alcuna legge nel nostro Colonello de Naranzeri che stabilisca l'ordine da tenersi dal nostro Partidor, come pure gl'obblighi di scrittura, che deve tenere, ne come reccarsi riguardo all'incombenze de cinque agl'aggrumi crede D.o Iseppo Tirabosco uno de cinque attuali agl'aggrumi di proponere alli di lui Colleghi li sopradetti ordini da tenersi tanto dal nostro partidor riguardo alla divisione tra Fratelli, quanto anche alle riscossioni e modo di tener la cassa così anche l'ordine da osservarsi dalli cinque agli aggrumi per la buona direzzione del Colonello nostro, e per l'estirpazione di tante contrafazioni che affligono il Colonello di Noi Naranzeri. Che perciò restano li stessi assogettati alli di lui Colleghi onde presi che siano, e ratificati dal Mag.to Ecc.mo de Proveditori alla Giustizia Vecchia siano immancabilmente eseguiti, e sono li seguenti

Obblighi del Partidor.

Primo Che il n.ro Partidor in occasion delle divisioni d'ogni genere d'aggrumi abbia obbligo di

fare li comparti come si praticava un tempo per
il qual effetto li veranno esibite tante balle quanti
sono li Confratelli nostri capaci di parte, o mezza
parte, quali balle saranno numerate, e doveranno esser
estratte nell'occasione della Devisione medesima ad una
per volta dal sachetto ove saranno riposte, onde non
vi sia parzialità nelle devisioni medesime, tanto per
la qualità, quanto per la quantità, ferma sempre
la libertà alli Confratelli di rifiutar la sua parte,
nel qual caso doverà esser levata la balla di detto
Fratello dal sud.o sachetto, onde non venga il di lui
nome estratto.

2do Sarà obligato d.o Partidor di riscuotere la
Tansa sopra tutti gli aggrumi giusto alla Tariffa
come pure tutti gl'altri aggravij sopra d.a Mercanzia
spettante al Colonello nostro per dover passare tutto
il ricorso di cadauna natura di tre mesi in tre mesi
al Cassiere, che sarà eletto, dovendo d.o partidor aver
per sue mercedi il dieci per censo giusto il solito

3zo Al detto partidor le doveranno esser conse-
gnati tre libri l'uno di prima nota, o sia squar-
zo, nel quale dovrà descrivere la devisione a nome

per nome, nell'altro, che dovrà essere alfabettato, dovrà addebitare cadauno de Confratelli che averanne avuta la sua parte, dovendo dichiarire precisamente la quantità avuta e quanto gli aspetta così di tansa, come degl'altri aggravij et addebitarli, et accreditarli respettivamente per lume e cognizione di che doverà sindicarlo, e nel terzo dovrà scrivere la Cassa del scosso con l'ordine solito, e del giorno del pagamento per lume dovendo ricuperare di tre mesi le ricevute dal Cassiere di quanto gli averà contato e di che natura il soldo per la sua cauzione.

4to. Che in ogn'anno debba esser balottato dalli cinque agl'aggrumi d.o partidor, quale non potrà esser mai del corpo de cinque agl'aggrumi, e ciò durante il di lui impiego di Partidor.

E perchè al presente è partidor il Confratello Nob. Giseppo Gealli, li doveranno esser letti li pnti obblighi per lume, e per la douita cognizione esecuzione de medesimi.

Obblighi de cinque agl'Aggrumj.

Primo, che debba il più vecchio de cinque agl'aggrumj consegnare al Partidor tre libri l'uno intitolato

squarzo, altro alfabettato per dar debito, e credito a Confratelli di quanto doveranno pagare, ed un altro intitolato Cassa. dovendo aver d.o più vecchio de cinque agl' aggrumi anch' esso altro Libro Cassa simile per tener conto distinto, et esatto d' incontro alla Cassa del Partidor per le riscossioni tutte, che saranno state fatte dal sopradd.o Partidor perche poi un mese prima del terminar del suo carico doveranno d.ti due libri Cassa si del partidor, che delli cinque agl' aggrumi esser fatto Com. dagl' altri delli cinque agl' aggrumi sud.ti

2do. Che dal più vecchio delli sud.ti cinque agl' aggrumi debba esser tenuta, e custodita la Cassetta con la matricola, ed altre scritture spettanti al Colonello Nostro, ed al tempo della rinonzia averà obligo di consegnarla al più vecchio dei cinque agl' aggrumi successore alla presenza de suoi Colleghi, e così d' anno in anno.

3zo. Che sia istituita una Cassa nella quale siano riposti li soldi, che di ragione del Colonello entrassero tanto per occasione della Tansa, che si paga sopra gl' aggrumi giusto la Tariffa, quanto di cadauna altra natura come si dirà in appresso, e debba esser ellesto delli cinque agl' aggrumi un Cassier, quale abbia a prestar

la di lui pieggieria di fedel amministrazione, et abbia a tener la cassa pred.ta e supplire all'occorenze, tanto per pagar in Cassa publica il Taglion, quanto per l'altre cose, che occoressero alla giornata, sempre però con la sopraintendenza delli tre più vecchi de cinque agl'aggrumi tanto per la celebrazione de Divini Sagrifizj, che per contrafazioni, o altro emergiente dovendo d.ta Cassa aver tre chiavi differenti perche una resti appresso d.o Cassier, e l'altre due una per cadauno delli due più vecchi delli cinque agl'aggrumi suddetti.

4to. E perche la cassa del Colonello nostro è esausta di soldo motivo forse per cui vi sono state tante contrafazioni come pure non essendovi alcun benefizio per l'anime de nostri Confratelli, perciò dovrà ogni uno de confratelli nostri pagar nelle mani del nostro Cassier un bezzo al cento sopra ogni sorte d'aggrumj per far celebrar Messe, aggrumj, che vengono in arte, e divisi nel nostro Colonello per esser collocati nelle cose sopradette dovendo passar anco nella Cassa sud.ta cadauna sorte di riscossione

5to. Che de cetero li mercati d'aggrumj non pos-

sano esser fatti, se non con l'assenso almeno di
tre del numero delli cinque agl'aggrumj.

6to. Che tutti li rilassi che vengono fatti da
Venditori nell'incontro delli contratti d'aggrumj tan-
to sani, che patiti debbano esser venduti per conto
del nostro Colonello, et il soldo debba passar nella
Cassa sud.ta per esser impiegato nell'occorrenze doven-
do il Cassier tener li convenienti registri per ren-
der conto alli cinque agl'aggrumj, e dalli stessi ogn'
anno sindicato &.

E Pietro Trevisan G.V. e Cassier

A 19 Aprile 1759.

Nel Capitolo, o sia Colonello degli cinque agl'
aggrumj convocato nella scola de Fustagni a S.
Maria Formosa in n.o di 5 letta e ballotata
la sud.ta parte et ebbe le balle sud.e

De si = n.o 4 } Presa
De no = n.o 1

Tommaso Menegatti Nod.

Adì 20 Aprile 1759

Cost. D. Iseppo Reali e volontariamente rinunzia il carico della divisione del partimento d'aggrumj aspettante al Colonello e ciò attesa la ballottazione nel Capitolo del sud.o Colonello il giorno d'jeri etc.

Io Iseppo Reali affermo

Tratta dal Multorum existente nel Magistrato Ecc.mo della Giustizia Vecchia

Tommaso Menegatti Nod.o

Adì 20 Aprile 1759

Cost. D.o Francesco Battaglin assume volontario impegno in ordine anche all'oltrascritto atto di attendere unicamente alla sua Bottega n.o 2 e con capitali proprij, e per conto proprio ne di contrafare in modo alcuno alle leggi del Colonello de Naranzeri, et in caso di mancanza si obbliga di sottostare alle pene dalle leggi di d.o Colonello Comminante in quest.

Io Francesco Bataglini affermo

Cost. D.o Pietro Milesi volontariamente, et in ordine all' oltrascritto atto si obbliga d' attendere unicamente alla sua Bottega n.o 2, ad uso di Naranzer con Capitali proprij, e per conto proprio, ne di contrafare in qualsisia modo, e forma alle Leggi Matricolari del Colonello de' Naranzeri obbligandosi nel caso venisse trovato in contrafazione di sottostare alle pene dalle Leggi di d.o Colonello comminate in quorum fidem etc.

Io Pietro Milesi aff.do

Cost. D.o Stefano Milesi volontariamente et in ordine all' oltrascritto atto si obbliga di non ingerirsi in conto alcuno nelli afari del Colonello de Naranzeri massime nelle due Botteghe n.i 2 e due, et in caso di contrafazione si obbliga di sottostare alle pene dalle Leggi prescritte in quorum fidem.

Stefano Milesi aff.do

Tratta d' altra simile esistente in filza nel Magistrato Ill.mo della Giustizia Vecchia

Tommaso Menegatti Nod.

Per il Magistrato Ill.mo et Eccel.mo de Proved.ri sopra la Giustizia Vecchia a S. Marco s'intima a Voi D.o Iseppo Tirabosco e compagni come cinque agl'aggrumi del Colonello de Naranzeri un Costituto annotato in d.o Ecc.mo Mag.to in tutto e per tutto come in esso e ciò ad istanza di D.o Antonio Dario e liti consorti

Data li 28 Aprile 1759

Criavatto Fante

L. D. M. 10 Maggio 1759 Venezia

Insorte varie differenze per occasione delli Capitoli regolativi presi dalli cinque agl'aggrumi sotto li 19 Aprile prossimo passato, con le quali desiderano dar un adequato sistemma per la buona direzzione del Colonello de Naranzeri, per le quali fù anche impedita e sospesa la ratifficazione de medesimi e come gli attuali cinque agl'aggrumj non hanno avuto altro oggetto che quello del Benefizio del Colonello, e de Confratelli medesimi così si sono fraternamente, et amichevol.mente unite, e stabilite le sottoscritte Regolazioni quali saranno firmate dall'unanime consenso non solo delli cinque alli aggrumj sud.ti ma anco da molti altri

Confratelli, onde in ogni tempo riportino la loro puntua-
le esecuzione che perciò per dar buon, e conveniente
metodo al Colonello sud.° furono dalli cinque alli
aggrumj proposti, e dalli sottoscritti Fratelli approvati
li seguenti Capitoli.

Primo. Che il Sig.r Iseppo Beali nostro Partitor
abbia da continuare nella divisione delli aggrumj tut-
ti soggetti al Colonello nostro con equità, e Giustizia,
sicchè ogni Confratello abbia d'avere la sua porzione
dovendosi regolare nella divisione stessa con la soli-
ta prudenza, e secondo le circostanze degl' incontri,
e non altrimenti avendo però riguardo nel partire,
di dividere un Carico per terra et uno per batello per
levare tutti li pretesti di riclami.

2do. Terminata cadauna divisione averà obbligo
d.o Sig.r Beali di consegnar al nostro Cassier una nota
sopra la quale sarà descritta la quantità della Mercan-
zia divisa, il numero della Boletta, et il giorno del dis-
carico di d.a Mercanzia, come pure sopra il libro li verrà
consegnato dalli cinque agl' aggrumj doverà tenere il
medesimo registro così anche per riscossion del Taglion
onde un Mese prima del spirar del carico de cinque

sud.ti abbino ad esser fatti gli opportuni inconstri con al-
tro simile, che sarà tenuto dal cassier nostro, e ciò per
buona regola.

32.o Doverà d.to Sig.r Geali riscuoser dalli Fratelli
nostri il taglion sopra ogni sorte d'aggrumj a norma
della Tariffa, e di tre mesi in tre mesi doverà passare
d.o soldo nelle mani del Cassier nostro per far li pagamenti
in cassa publica, come pure doverà riscuotere anco un bez-
zo al C.o sopra ogni sorte d'aggrumi, che intendono li
cinque alli aggrumj d'imponere, e che convengono anco
li confratelli di corrispondere, quale doverà esser dispos-
to, et impiegato come qui sotto sarà espresso del qual
Bezzo doverà esser tenuto registro dal d.o Partidor so-
pra altro libro, che egualmente li verrà consegnato
dalli cinque sud.i per esser anche detto libro incontrato
un mese prima del terminare la carica delli cinque
alli aggrumj e contato di tre mesi in tre mesi nelle mani
del Cassier nostro sud.o

33.o Capitata la Mercanzia delli aggrumj doverà
d.o Sig.r Geali far avvisar li cinque alli aggrumj, et
li Confratelli Naranzeri perche con l'intervento d'
almeno sei Capi Maestri abbino ad esser fatti li Mer-

casi giusto il solito.

E perche siano fissate anche le obbligazioni dei cinque agl'aggrunj restano estesi precisamente li loro obblighi.

Primo. Che dal più vecchio de cinque sud.ti debba esser consegnato dal sud.o Sig.r Zeasi li due libri sopranominati l'uno intitolato scontro, e l'altro Cassa del Bezzo, così pure altri due simili al nostro Cassier onde un mese prima del spirar delle cariche abbino ad esser delli cinque alli aggrunj fatti gl'incontri, e pareggi dell'interesse del Colonello Nostro.

2do. Che dal più vecchio de cinque sud.i debba esser tenuta, e custodita la Cassetta con la matricola, et altri libri e scritture spettanti al nostro Colonello et al tempo della rinonzia consegnare al più vecchio de suoi successori, e così d'anno in anno.

3zo. E perche il Colonello nostro non hà alcun emolumento certo per far eseguire le Leggi preservarsi dalle Contrafazioni. come pure non esservi modo in occasion de nostri Fratelli defonti di farli celebrare alcun sagrifizio perciò per tutti li predetti riguardi resta stabilito, che ogni Confratello nel conseguir la sua parte abbi da

contare nelle mani del Partidor un bezzo per ogni cento d'ogni sorte d'aggrumj, che si divideranno nel Colonello nostro, oltre l'importar del taglion giusto la tariffa, qual soldo doverà esser impiegato unicamente nelle cosa sopra rifferite, e per tal effetto doverà esser instituita una cassetta da esser consegnata al nostro Cassier, perche in quella debbi riponer il soldo tutto, che di tre mesi in tre mesi le verrà consegnato dal Nrõ Partidor e valersi tanto nel pagamento del taglion come in altre cose sopra espresse, e non altrimenti.

4to. Doverà pur passare nella Cassa sudta il soldo, che riscuote il Sig. Marian Fantoni dalle cassette, che vanno per transito giusto il solito, quale egualmente dal Cassier nostro doverà esser registrata sopra do Libro.

5to. Che dal Cassier sia contribuito al Sig. Iseppo Beali nostro Partidor il solito dieci per cento sopra le riscossioni tutte, che di ragione sudta sarà la sua giusta mercede.

6to. Resta stabilito, e concordemente elletto dalli quatro delli cinque alli aggrumj sudi per Cassiere il Sig. Pietro Zandolin, al quale le restano ingionto gli obblighi, e delli registri, e della custodia del soldo giusto a quanto nelli

presenti Capitoli resta convenuto.

Io Giuseppe Tiraboscco aff.mo quanto di sopra uno di 5

Io Marian Fantoni uno delli cinque aff.o qu.to di sopra

Io Pietro Zandolin uno delli cinque aff.mo qu.to di sopra

Io Giuseppe Steffeni uno delli cinque aff.mo qu.to di sopra

Io Iseppo Ganza uno delli cinque aff.mo qu.to di sopra

Io Antonio Dario Confratello del sud.o Colonello aff.mo

Io Iseppo Bonomi Confratello del Colonello aff.mo

Io Iseppo Reali affermo.

Adi 25 Maggio 1759

Denonzia Viola Fante dell'Offizio

Ad istanza de Cinque agl'aggrumi del Colonello de Mavanzeri

Contro

Zuanne de Zuanne Marcon dall'aque sotto le Procuratie Nove.

Per quello, che in contrafazzione delle Leggi del Colonello sud.o si sia fatto lecito comprar da un contrafaciente di d.o Colonello quatro ceste di Limoni da Salò e quelli rivender in pregiudizio di d.o Colonello, che perciò furono questi sequestrati nelle mani di d.to Marcon il giorno d'jeri, et averli fatto coman-

damento, che in pena di £ 25 debba per questa mattina
aver presentato in Camera del Masser di questo Ecc.mo
Mag.to li Limoni sud.ti o il tratto di quelli per gl' effet-
ti di Giustizia, con che le bacio le vesti.

Gl' Ill.mi Sig.ri Giustizieri vecchi veduta e letta la
presente denoncia hanno quella admessa sic, et in quan-
tum comparso alla loro presenza Zuanne Marcon
hanno ordinato allo stesso di dover aver presentato per
dimani mattina li limoni bolati per dimani mattina
bolati, o l'equivalente del soldo di quelli, e ciò per l'
ulteriori deliberazioni & aliter — con risserva etc.

E. Piero Trevisan G. V.
E. Andrea Dolfin G. V.
E. Iseppo Condulmer G. V.

Adì 29 Maggio 1759

Gl' Ill.mi Sig.ri Giustizieri Vecchi uditi li cinque
alli aggrumi dall'una, e dall'altra D.o Zuanne Marcon
esponente d'esser pronto d'annotar costituto di non
contrafare alle leggi del Colonello de Naranzeri implo-
rando la remissione della pena & hanno sue Sig.e Ill.me
non opponenti li sud.ti cinque alli aggrumi terminato,

che d.o Marcon debba annotar costituto di non contrafare alle Leggi di d.ta arte con che se gl'intendi rimessa la pena dalle Leggi prescritta, e licenziati gl'effetti sopra quali gli fu praticato l'oltrascritto Costituto di presentar, e nelle spese et. d.

L. Piero Trevisan G. V.

d.

Cost. D. Zuanne Marcon q. Zuanne in ordine al sopradto atto assume impegno con la Giustizia di non contrafare in alcun modo, e forma alle Leggi Matricolari di d.o Colonello de Naranzeri obbligandosi nel caso venisse trovato a contrafazione di sottostare alle pene dalle Leggi di d.to Colonello cominate in quo.

L. Zuanne Marcon aff.mo

Tratta d'altra simile esistente nel Magistrato Ill.mo della Giustizia Vecchia

Piero Coletti Nod.

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Proved.ri sopra la G. V. e Giustiz. Vecchi.

Il Povero Colonello de Naranzeri ha dovuto incontrar nell'anno 1752 a propria diffesa una causa a fronte dell'arte de Fruttaroli, e consorti de Casaroli, causa decisiva in cui trattavasi di togliere a poveri Naranzeri la vendita al minuto del pesse salato contro il giusto, il solito, il convenuto, e giudicato. Emanò giudizio di prima istanza al Mag.to Ill.mo della G. V. a favore di noi Naranzeri e successivo spasso di Laudo al Cons.o Ser.mo di 40 C. V. Marzo 1754 come il Colonello Nro non hà Cassa così per supplire alle gravose spese del necessario litigio fu somministrato gratuitamente l'occorrente soldo dalla specialità di D.o Iseppo Reali, e Compagni quali attualmente vanno per tal motivo crediteri di ducati ottocento circa per saldo in tal somma liquidato concordemente.

Insorto in questi ultimi tempi esso Reali e Compagni fece citare al Mag.to Ecc.mo della G. V. gli attuali cinque agl'aggruminj per conseguire il suo, e de compagni giustissimo rimborso. Q.l istanza non poteva estender si fu ricercato l'assenso de creditori per supplire al

pagamento dell'accennato loro credito col getto d'una Tansa universale ripartibile con tutti li Fratelli Naranzeri.

Concorsi i creditori istessi ad assentire ae' modi del pagamento con l'indicato mezzo della tansa, non resta a noi, che implorare la carità dell'EE. VV. per la permissione del getto della Tansa stessa, a cui volontariamente concorrono anco i Naranzeri di S. Marco, e Rialto quantumque non fossero tenuti perche come semplici Naranzeri non potrebbero vender salumi, e per conseguenza inoperoso per loro sarebbe stato il giudizio di Laudo sud.o a condizione però di portar essi il peso di soli ducati trecento cinquanta, e li altri detti quatrocento cinquanta vadino divisi trà li restanti Confratelli Naranzeri sparsi per le contrade.

Quanto al modo del comparto nell'indicate misure, quanto a quelli di S. Marco e Rialto doverà ripartirsi la Tansa col ragguaglio di soldi uno per ogni centenaro d'aggrumi, che toccherà in divisione a cadaun Fratello, cosichè la specialità d'ogni uno abbia per tal discreta via a risentire proporzionato l'aggravio, e si distribuisca con misure d'esatta giustizia in tutti, pagando

più o meno a proporzione del maggior, o minor numero d'aggiunti, che ad ogn'uno verrà in d.te divisioni assegnato.

E quanto a quello delle contrade doverà ripartirsi non in via di Testadego ma di Tansa cosiche a proporzione delle Fortune di cadauno senti corrispondente l'aggravio del pagamento, e ciò nel periodo d'anni tre a 150 all'anno.

Regolata con tale misura di perfetta Giustizia la Tansa istessa sia facoltà dei cinque alli aggiunti attuali e di ripartirla respettivamente fra Contribuenti per loro conscienza, e di riscuoterla, dovendo tutto il riscosso passare in mano de creditori sud.ti sino all'intiero saldo del loro credito.

Impedite per la forza del giudicato a Noi di ridursi in Capitolo, e riservato solo ai cinque agl'aggiunti il provedere alle occorrenze del Colonello, non ci resta per avvalorare la presente da noi ideata Providenza che rassegnarla alla Giustizia et auttorità di questi Ecc.mi Sig.ri Presidi e Tuttori, per implorare caritatevole Terminazione, che avvalori, dipendendo da quelle maggiori provvidenze, che fossero dalla sapienza dell'

175

Ecc. VV. creduta Grazia

Adì Primo Giugno 1759

Presentata avanti di SS.ri Ecc.mi Proved.ri sopra la G. V. e G. V. V. da Dnō Nicolò Gulte per nome dei cinque agl'aggrumj del Colonello dei Naranzeri.

Tratta d'altra simile in falda della Terminazione il gnō d'oggi dalla filza delle Terminazioni al Magrō Ecc.mo dei Proved.ri sopra la G. V.

Gio.n Antonio Ferracina Nod.o

Adì 6 Giugno 1759

Gl'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Proved.ri sopra la G. V. e Giustizieri vecchi infra.ti veduta e letta e maturamente considerata la supplica a loro Ecc.ze prodotta per parte degl'attuali cinque agl'aggrumj del Colonello de Naranzeri supplicanti, che resti con positiva Terminazione terminato, e terminando ordinato il getto d'una Tansa per la summa di d.ti ottocento ripartibili trecento cinquanta sopra li Confratelli di S. Marco, e Rialto e ducati quatrocento, e cinquanta sopra gl'altri Confratelli Naranzeri nelle contrade ne modi, misure, e proporzioni in detta supplicate per esser poi da essi attuali cinque alli aggrumj ripartita, e riscossa

indi il riscosso tutto passato a pagamento di d.o
Iseppo Pleali e Compagni.

Hanno SS.: EE: con la pnte loro terminazione terminato, e ordinato il getto della Tansa sud.ta ne modi, forme, e misure di riparto in essa supplica conse- nute, e proposti; dovendo tutto l'esatto da d.i attuali cinque alli aggrumi passar di tempo in tempo in ma- no de creditori sud.ti sino al loro intiero saldo.

Come però la presente Tansa non deve aver effetto che per il solo rimborso d'essi creditori, così sarà debito dei cinque alli aggrumi sud.ti tener esatto, e distinto conto del riscosso da Confratelli sì di S. Marco, e Rialto che delle Contrade a proporzione come sopra, e del pari doveranno conservarsi in Filza le ricevute, che da Cre- ditori doveranno esser rilasciate di tutto quello e quan- to sarà da essi di volta in volta esborsato, di modo, che terminato il pagamento termini anco la Tansa a tal effetto imposta.

Sarà inoltre debito d'essi cinque alli aggrumi presentar di sei mesi in sei mesi a Mag.to di loro EE: la nota dell'esatto, e de respettivi pagamenti fat- ti per lume, e perche mai abbia a continuare essa

Tansa se non per il tempo necessario alla riscossio-
ne della summa occorrente al pagamento sud.to et sig.
Alvise Malipiero Pro.r Prov.r
Girolamo Bollani Pr.
Andrea Dolfin G. V.
Iseppo Condalmer G. V.
Antonio Dandolo G. V.

Tratta d'altra simile esistente nella Filza
delle Terminazioni del Mag.to de Proved.i sopra la G. V.

Gio: Antonio Ferracina Nod.o

Laus Deo a dì 28 Luglio 1759 Ven.a

Tansa fatta da Noi sottoscritti cinque alli aggrumi
del Colonello de Naranzeri sopra li Confratelli nostri
per la Città in ordine alla Terminazione delli Mag.ti
Ecc.mi de Proveditori sopra la Giustizia Vecchia, e
Giustizieri Vecchi de dì 6 Giugno 1759 quale servir de-
ve per pagamento de crediti verso il Colonello nostro
per la causa vinta contro il Consorcio de Casaroli
et arte de Frutaroli, e ciò per la porzione a loro
tangente in summa de cor.ti £ 450 et la pnte Tansa
sarà per un Terzo, che sono cor.ti £ 150 per il Col.lo

Anno, e con risserva di gittar il resto di detta Tansa ne susseguenti anni due.

Antonio Fedrici	L 16 = –
Andrea Parelli	L 6 = –
Antonio Massaroli	L 6 = –
Antonio Calabria	L 16 = –
Antonio Orsetti	L 8 = –
Andrea Tardon	L 6 = –
Antonio Colaussi	L 6 = –
Antonio Milesi	L 12 = –
Antonio Bergamo	L 6 = –
Bonaventura Riviera	L 36 = –
Bortolo Volpi	L 8 = –
Bortolo Savoldi	L 6 = –
Bortolo Zambonelli	L 6 = –
Bortolo Pellegrini	L 6 = –
Grissofolo Zipponi	L 32 = –
Domenico Moro	L 6 = –
David Berlendis	L 6 = –
Domenico Spadon	L 16 = –
Domenico Sgne	L 14 = –
Domenico de Giacomo Parelli	L 6 = –

1779

Francesco de Zuanne Girardi	L 10: —
Francesco Framondo	= 6: —
Francesco Aprile	= 6: —
Franc.o de Lodovico Pedana	= 6: —
Francesco Benvenuti	= 12: —
Filippo Gisenti	= 12: —
Gio. Dom.co Zantana	= 16: —
Girolamo dai Ami	= 8: —
Gio. Batta Trevisan	= 12: —
Gabriel Coppeta	= 6: —
Gio. Batta Trama	= 24: —
Girolamo Breda	= 12: —
Giacomo Beltramelli	= 6: —
Gio. Batta Lucadello	= 12: —
Gio. Batta Barba	= 20: —
Giordan Giordani	= 16: —
Giacomo Fagagna	= 6: —
Gasparo Fantoni	= 12: —
Gaetano Marchesi	= 31: —
Iseppo Ruggeri	= 20: —
Iseppo Rodari	= 16: —
Iseppo Lazaroni	= 8: —

Iseppo Dolce	L 6 : —
Iseppo Ageli	= 40 : —
Lissandro Giacomi	= 8 : —
Maddalena Maria S. Bonifacio	: 20 : —
Marco Stalimene	= 3 : —
Marco Simionato	= 6 : —
Marco Bratine	= 18 : —
Nadalin Venturin	= 16 : —
Pietro Girardi	= 12 : —
Pietro Lombardo	= 28 : —
Pietro Brembilla	= 36 : —
Pietro Casinetti	= 16 : —
Rasin Rizzi	= 16 : —
Santo Boniamin	= 12 : —
Sgualdo Zorzetto	= 16 : —
Vicenzo Agressi	= 16 : —
Zuanne Baggio	= 44 : —
Zorzi Petronio	= 22 : —
Antonio Costa	= 6 : —
Zuanne Emberti	= 6 : —
Zuanne Menegussi	= 20 : —
Zuanne Capitanio	= 8 : —

Zuanne Maschevoni ₤ 8 = —
Zamaria del missier = 12 = —
Zuanne Vetturi = 18 = —
Iseppo Zanchi = 16 = —

Io Iseppo Tirabosco uno delli cinque alli aggrumi aff.[mo] con giuramento.
Io Marian Fansoni uno delli cinque alli aggrumi aff.[mo] con giuramento.
Io Pietro Zandolin uno delli cinque aff.[mo] con giu[to]:
Io Giuseppe Steffani una delli cinque aff.[mo]: con giu[to]:
Io Iseppo Ganza uno delli cinque aff.[mo]: con giu[to]:

Adì 13 Agosto 1759

Gl'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri sopra la G. V. e Giustizieri Vecchi veduta la Tansa sopradetta gettata dalli cinque alli aggiunti, e non essendovi alcun reclamo de Tansati a quali fù fatta correr notizia, et fint.e della Tansa istessa

Hanno ratificato la Tansa medesima in tutto, e per tutto come in quella

Enrico Dandolo Proved.r

Alvise Malipiero P.o Proved.r

Girolamo Bollani Proved.r

Piero Trevisan G. V.

Andrea Dolfin G. V.

Antonio Dandolo G. V.

Fratelli Carissimi.

Essendosi cominciato da Confratelli nostri Naranzeri a contribuirsi al pagamento della Tansa trà di loro gettata per pagamento de debiti del di loro Colonello nelle mani del Sig.r Pietro Zandolin, e Marian Fantoni attuali due de cinque, e vedendosi necessario non solo, ma anche utile al Colonello de Naranzeri ch'essi che hanno principiato la riscossione la continuano, come pure essendo necessarij li d.i due Confratelli che continuino nell'offizio sud.o anche per il buon incaminamento delle regolazioni stabilite dalli cinque agl'aggiunti attuali, approvate dal Magist.o Ecc.mo de Provedi.i il che tutto ridonda in vantaggio del Colonello med.e

Mando parte però io Beppo Ferro attual Gastaldo dell'arte de Fruttaroli, che col prender della presente siano confermati per due de cinque agl'aggiunti anco per l'anno 1760 li sud.ti Sig.i Pietro Zandolin, e Marian Fantoni alli quali con merito furono appoggiate le pred.e incombenze, e da loro puntualmente, e utilmente sostenute dovendosi elleggere in vece de cinque Confratelli tre soli, che uniti alli due sud.ti abbino a dirigere il Colonello stesso

per li di lui sempre maggiori vantaggi, e và con la metà.

E Marin Donà G. V. e Cassier.

Adì 3 Decembre 1759

Nel Capitolo general dell'arte de Frussaroli cond.to nella loro solita scola in Cassellaria in n.o di 38 fù d'ord.e letta, e ballottata la sud.a parte, qual ebbe le balle infrascritte vid.t

De si — n.o 26
De nò — n.o 9 } Presa

Pietro Coletti Nod.o

185

Legge per le Botteghe
da assegnarsi
Tratta dalla Matricola. Capitolo Primo
Primo Maggio 1760

Prima, che ciascheduna persona, che vorrà far el mistier della Fruttaria debba intrar in la scuola ditta, come è usitado in tutte le arte, e mistieri de Venezia, i quali ze dentro tutti in le so scuole, et debbia dar alla ditta Scuola per entrada secondo i parerà per soa descrezion, e sia tegnude de far le fazzion della scuola come comanda la soa matricola.

Che nessuna persona possa vender frutto alcun che sia al mondo a livra ni a balanza, ni a quartariol in Isola di Rialto ni di S. Marco, ni etiamdio per tutta la Terra ni altra cosa si appartenga alla Frutaria, se non intendendo i dì del mercado come è il dì di mercore a S. Polo, e sia in soa libertade de vender quelli dò dì in li ditti do luoghi, salvo sel non fosse alcun mercadante forestier, che dusesse quantitade de robba, e se non podesse convegnir con i ditti Fruttaroli de tuor la sua robba, allora il

Gastaldo con i suoi Compagni sia tegnudi di darli
una Bottega in S. Marco o in Rialto per quello, che
le paga, donando cosa licita alla scuola, et chi contra-
farà a questo discada alla pena de soldi cento per
ciascheduna fiada, e qual soldi cento sia la mittà
de Ill.mi Giustizieri vecchi, e l'altra mittà se parta
in dò parte, una parte sia della scuola e l'altra
parte sia dell' Avogador. Intendando, che se al Gastal-
do fosse accusador in alcun de suoi Compagni per
il simile accusador non debbia aver niente, ma quel-
la parte debbia andar in la detta Scuola. El Gastal-
do con i suoi Compagni sia sagramentadi de far
quella tal causa etc.

Adì 6 Maggio 1760

Gl'Ill.mi Sig.ri Giustizieri Vecchi udito D. Romualdo Rossi e Sig.r Domenico Capute da Roda del Regno di Napoli da una e dall'altra D. Nicolò Ruddi Inter.e e per nome e con la presenza degli cinque agl'aggrumj dall'altra dicenti delle sue Reggioni. Hanno S.S. Ill.me tutti tre unanimi e concordi terminato che quando nel termine de giorni tre non seggerà l'accordo trà li sud.ti Patroni, e li cinque agl'aggrumj per la vendita e respettiva compita degl'aggrumj dalli sud.ti Patronj condotti in questa Dominante siano li Patroni sud.ti assegnate giusto le Leggi tre botteghe alli luochi soliti per la vendita delli sud.ti e nelle spese —

Z. Anzolo Trevisan G. V.

Z. Marin Donà G. V.

Tratta dal multorum existente nel Mag. Ill.mo della Giustizia Vecchia. —

Pietro Colessi Nod.o

Adì 10 Maggio 1760

Gl'Ill.mi Sig.ri Giustizieri Vecchi uditi li Com.ni Romualdo Rossi, e Domenico Capute da Roda del Regno di Napoli dimandanti le due Botteghe una a S. Marco e l'altra a Rialto da Una.

E dall'altra D.o Marian Fantoni uno de cinque agl'aggrumi per nome suo, e Compagni Naranzeri non opponenti a condizione però, che debba vender li cedri, limoni, e Naranze in ragione di Lire sessanta al mier ultimo prezzo addimandato all'arte.

S.S. Ill.me unanimi, e concordi hanno terminato, che li Patroni Rossi, e Capute da Roda abbiano a sciegliersi le due ricercate Botteghe, dovendo quanto alla vendita delli d.ti aggrumi al minuto venderli in ragione di L 60 al mier, e non meno, e nelle spese &

Z.ne Anzolo Trevisan G.V.

Tratta dal Multorum exist. nel Mag. Ill.mo della Giustizia Vecchia

Tommaso Menegatti Nod.o

1760. 31 Luglio

Portato nella Canc.a Ducal, et intimato come in processo, et altro Libro segnati nel pred.o giorno

Adì 9 Feb.o 1764/5

Udito D. Steffano Pizzi di Beglia umilmente dimandante li due posti o sia botteghe da Naranzeri una a S. Marco, e l'altra a Rialto per poter vendere li di lui aggrumi condotti in Ven.a da una,

E dall'altra udito D. Nicolò Zuliani Int.e, e per nome delli Cinque agli Aggrumi del Colonello de Naranzeri non se opponente all'assegno delle due botteghe l'una a S. Marco e l'altra a Rialto a condizione però, che debba vendere li Portogalli al ₤ 65 il M.o, li limoni a ₤ 44 al M.o, li cedri a ₤ 24 al M.o, e le Naranze garbe a ₤ 12 al M.o ultimi prezzi da d.o Pizzi voluti dall'Arte, e non meno al minuto come in casi simili fu deciso dal pres.te Ill.mo Mag.o per più sue ragioni, dovendo però d.o Pizzi supplire agli aggravi dell'Arte per più sue ragioni.

Furono estratte due botteghe una a Rialto ad Iseppo Bon... et una altra a S. Marco a D. Bernardin Zambelli

SS. Ill.me tutti tre unanimi, e concordi hanno terminato in tutto, e per tutto giusto all'esteso delli Cinque agli Aggrumi, e nelle spese

Anzolo Bembo S. V.

Gabriel Trevisan S. V.

Ruberto Vallier S. V.

(Florian Coletti Nod.o

Tratta d'altra simile esistente in filza

190

g.

Adì 7. Maggio 1765.

Ill.mi Ecc.mi Sig.ri Giustizieri Vecchj Udito D. Nicolò Rulli Proc.re e per nome delli Cinque ogl'Aug.ni ... del Gonello ... Naranzer Umel.te instanze che non [illegible] poteli accordare con li Sig.ri D. Biasio Venetiano, e D. Salvador Lombardo Conduttori de Agrumi Si siano con=segnate La Solita due Bottega L'una à S. Marco, l'altra à Rialto, onde ponino Ven=der al'Ingrosso, et al' Minuto Li Loro Agru=mi cioè di Limonj à £ 43:– il Migliaro £ 40:– Li Cedri, £ 18:– Le Naranze, dovendo però pagar li Soliti aggravij al'Arte Pred.a da una, e dall'altra Udito L'Ecc.te D. Gio. Dom.co Bonfadini Proc.re, e p. nome delli Sud.ti Venetiano, e Lombardo proprietari delli Pred.ti Augrumj, quali si Obligano che non saranno venduti, ne fatti vender à ... prezzo delle £ 43:– £ 40:– e £ 18:– dovendo per altro esser spiegati gl'Agravij a quali Si intende di Aggravare d.a Naranzeria dovendo La Vendite Seguire bensì alli prezzi sud.ti

e. ...

è non Minori Compreso L'Aggravio à qualle S'intendera di aggravare, e caricare d.e Quarantia —

Preheribanti detti Cinque agl'augumenti all'istessa predetta Massime alla predetta dichiaratione agl' aggravi qualli Sono L 6:— per ogni Migliaro d'Cedri, è Limoni, e L 13:— per ogni Miglearo di Naranze, oltre il Datio dal Quarantesimo di Sua Serenità —

Onde Sua Sig.a Ill.ma il tutto ben inteso, e matur= am.te Considerato Christi Nomine Invocato à quà hanno tutti trè Unanimi, e Concordi terminato che siano eseguite Le Leggi nel proponito esi= stenti nella Mariegola del Colonello di Naran= zeri, et altri, e nelle Spese &c.

Pio: Lucini W·

Gabriel Scuecian W·

Aubesto Valier W·

Illico —

Imbosolate Le Botege da Naranzeri à S. Marco è Rialto, e Stati Estratti à

à S. Marco

A'. S. Marco. D. Carlo Bevilaqua —
A'. Rialto. D. Zan. Batta Batt[illegible] —
Tratta dal' Ant[illegible] D.o nel Mag.to Ill.mo della Giustizia Vecchia —

Tomaso Meneghetti Nod.

Adì 21. Maggio 1765

Ill.mi Ecc.mi Sig.ri Giustizieri Vechj. Tre in numero cioè Ill. N.N.N.N. E. Ruberto Valier E. Gabriel Trevisan, E. Andrea Bembo, Assente Ill. N.N. E. Vic.o Querinj —

Udita la riverente instanza di D. Liberal Crivellari Int.te, a per nome delli poveri Biavio Veneziani à Salvador Lombardi umilm.te instante che dal' Conto à Loro debito esibito di D. Marian Fontonj abbiano ad' essere sollevato il Lei Conto che nel- amente si professa d'aver azione d'esigere contra Li Stessi, a ciò il patto stabilito nel' Contratto, a ciò in primo Capo —

Come pure in Secondo Capo umilm.te instante, che raggionato agli aggravii di Loro vendute non abbiano à restar adossati di Maggior aggravio del' risultante

risultante dal Decreto dell' Ecc.mo Senato 1762 - 20 Agosto non altere le Cancellazioni, et introduzioni Adversarie per più sue raggioni da una e dall'altra. Udito D. Marian Santoni umiliss. instante prima protesto, e Contradicione alla Libera Pred.a nel primo Capo, esser dalla stessa asserito, come di Capo per cadaun riguardo ingiusto, mentre egli deve esborsare il Saldo prontam.te, pronto per altro dichiararendosi à Consignarli le Nomine tutti à quali hà venduto D. Nerve Pred.o perche le D. riscuotino, come fù a S.S. E.E. Considerato -

E quanto al Secondo Capo umiliss.te instanti gli Cinque agl'Aggraviti di Negatione dell' Capo stesso indebito, e Contro il Sentimento delli Decreti dell' Ecc.mo Senato à S.S. E.E. Considerato, tanto più che furonno avvertiti li Sig.ri Veneziani, e Lombardi, che doveranno accrescere il prezzo nella Minuta Vendita per più sue raggioni, e con protesto, e Contradizzione all' Libera M. in d. Capo Contenuto ~

Sud. Sue Sig.rie Ill.me Ill. tutto ben inteso, e maturamente Considerato Christi Nomine invocato à eff.o

Hanno quanto al primo Capo tutti tre unanimi

e Concordi

e concordi terminato in tutto, e per tutto giusto
il primo capo dell'Estesa di D. Liberal Crivellari
alla reiezione del primo capo dell'Estesa di D.
Marian Santoni, e nelle spese –

Quanto al secondo capo hanno tutti trè Unanimi, e
concordi terminato in tutto, e per tutto giusto all'
Estesa di D. Marian Santorij alla reiezione del
secondo capo dell'Estesa di D. Liberal Crivellari
e nelle spese &c.

Andrea Bercelo W.
Gabriel Fravican W.
Ruberto Valier W.

Tratta d'altra simile [illegible] in filza nel Mag.to [illegible]
della Giustitia Vecchia

Tomaso Menegatti Nod.o

1769: 6 Febraro
Pres.ta al Cons.o di 40 [illegible] anco pro: [illegible]

1772 24 Giugno
La presente Mariegola fu presentata come nel
processo segnato del presente giorno –

1777: 2 Sett.e
La p.nte Mariegola fu p.ntata, come nel Proc.o segna[to]
p.nte giorno.

Aabcdefghijklmno
pqrstuvxyz

N

N

O OPQ

R OPQ

RST

Aabcdefghijklmnopqrs
tuvxyz ∴ 1·2·3·4·5·6·7·8·9.
Aabcdefghijklmnopqrst
uvxyz ∴ 1·2·3·4·5·6·7·8·9·10

Aabcdefghlmnopgrs

tuvxcyz 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20

Aabcdefghijhlmnopgr

stuvxyz 1 2 3 4 5 6 7

Aabcdefghijhlmnopgrstuvxyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Aabcdefghijklmnopqrst
uvxyz
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12

Marietta : Berengo : 15

Luvigia : Berengo : 17

Regina : Berengo : 6

Stefano : Berengo : 13

Bettina : Berengo : 3

Aabcdefghijklmnopq
rstuvxyz

Aabcdefghijklmnopq
rstuvxyz

Aowe

Aabc 7488

7 8 :10

5 9 7 4 4

5 2 2 7 6

3 2 3 4

5 8 5 7 | 3 8

2 9 2 8 | 13 : 8

Pagando

Pagando

Aabcdefghijklmnopqrstuvxyz